

XVIII legislatura

A.S. 2598:

**"Conversione in legge del decreto-legge
30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR)"**

Maggio 2022

n. 306



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2022). Nota di lettura, «A.S. 2598: "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»». NL306, maggio 2022, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Capo I Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica amministrazione e università e ricerca	1
Articolo 1 (<i>Definizione dei profili professionali specifici nell'ambito della pianificazione di fabbisogni di personale</i>)	1
Articolo 2 (<i>Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni</i>)	1
Articolo 3 (<i>Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni</i>).....	5
Articolo 4 (<i>Aggiornamento dei codici di comportamento e formazione in tema di etica pubblica</i>).....	6
Articolo 5 (<i>Rafforzamento dell'impegno a favore dell'equilibrio di genere</i>).....	6
Articolo 6 (<i>Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale</i>).....	7
Articolo 7 (<i>Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza</i>).....	10
Articolo 8 (<i>Disposizioni per FormezPA</i>).....	11
Articolo 9 (<i>Contratti a tempo determinato del Ministero della giustizia, proroga assunzioni presso il Ministero della transizione ecologica e attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227</i>).....	13
Articolo 10 (<i>Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza</i>).....	16
Articolo 11 (<i>Potenziamento amministrativo delle regioni e delle politiche di coesione</i>)	17
Articolo 12 (<i>Potenziamento della Scuola Nazionale dell'Amministrazione</i>).....	19
Articolo 13 (<i>Durata e disciplina del corso di formazione iniziale per i consiglieri penitenziari nominati all'esito dei concorsi banditi nell'anno 2020</i>)	28
Articolo 14 (<i>Disposizioni in materia di Università e ricerca</i>)	30
Articolo 15 (<i>Rafforzamento della struttura organizzativa dell'ANPAL</i>)	32
Articolo 16 (<i>Potenziamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR</i>).....	35
Articolo 17 (<i>Misure di potenziamento dell'esecuzione penale esterna e rideterminazione della dotazione organica dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, nonché autorizzazione all'assunzione</i>).....	37
Capo II Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia finanziaria e fiscale.....	46
Articolo 18 (<i>Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici</i>)	46
Articolo 19 (<i>Portale nazionale del sommerso</i>)	47
Articolo 20 (<i>Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell'esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</i>)	50
Articolo 21 (<i>Utilizzo di economie degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza</i>)	51
Articolo 22 (<i>Beni confiscati alla mafia – ulteriori misure a supporto</i>)	52

Capo III Misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute	54
Articolo 23 (<i>Disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, di concessioni di derivazioni per uso irriguo, di accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino</i>).....	54
Articolo 24 (<i>Potenziamento del sistema di monitoraggio dell’efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e governance dell’ENEA</i>).....	56
Articolo 25 (<i>Obiettivi del Programma nazionale di gestione dei rifiuti</i>).....	58
Articolo 26 (<i>Supporto tecnico operativo per le misure attuative del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica</i>).....	58
Articolo 27 (<i>Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici</i>).....	59
Capo IV Transizione digitale.....	64
Articolo 28 (<i>Costituzione e disciplina della società 3-I S.p.A. per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di soluzioni software e di servizi informatici a favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali</i>).....	64
Articolo 29 (<i>Acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali</i>).....	66
Articolo 30 (<i>Riordino dell’Agenzia spaziale italiana (ASI) e del settore spaziale e aerospaziale</i>).....	67
Articolo 31 (<i>Struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche spaziali e aerospaziali</i>).....	69
Articolo 32 (<i>Misure per la realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il rafforzamento dei servizi digitali</i>).....	71
Capo V Misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di infrastrutture, beni culturali, zone economiche speciali e zone logistiche semplificate	72
Articolo 33 (<i>Disposizioni urgenti per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti</i>).....	72
Articolo 34 (<i>Rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere</i>).....	74
Articolo 35 (<i>Procedure attuative e tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza</i>).....	74
Articolo 36 (<i>Interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della cultura</i>).....	75
Articolo 37 (<i>Disposizioni in materia di ZES e ZLS</i>).....	76
Capo VI Misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di turismo	80
Articolo 38 (<i>Digitalizzazione agenzie “Tour Operator”</i>).....	80
Articolo 39 (<i>Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico</i>).....	82
Articolo 40 (<i>Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l’attuazione di “Caput Mundi-Next Generation EU” per grandi eventi turistici</i>).....	82
Capo VII Disposizioni in materia di giustizia	87
Articolo 41 (<i>Misure per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria e del Comitato tecnico – scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria</i>).....	87

Articolo 42 (<i>Modifiche all'articolo 389 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14</i>)	90
Articolo 43 (<i>Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945</i>)	91
Capo VIII Istruzione	95
Articolo 44 (<i>Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie</i>)	95
Articolo 45 (<i>Valorizzazione del personale docente</i>)	118
Articolo 46 (<i>Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti</i>)	119
Articolo 47 (<i>Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell'istruzione</i>)	121
Capo IX Disposizioni finali	126
Articolo 48 (<i>Abrogazioni</i>)	126
Articolo 49 (<i>Disposizioni finanziarie</i>)	126

CAPO I
MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN
MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 1
(Definizione dei profili professionali specifici nell'ambito della pianificazione di
fabbisogni di personale)

L'articolo integra la nuova disciplina sulle linee di indirizzo per le pubbliche amministrazioni relative alla predisposizione dei rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale, prevedendo che tali linee di indirizzo concernano anche la definizione dei nuovi profili professionali, individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, competenze e capacità del personale da assumere. Le nuove linee, in fase di prima applicazione, sono adottate entro il 30 giugno 2022.

La RT assicura che le disposizioni di cui al comma 1 saranno attuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Quanto alle previsioni di cui al comma 2, assicura che le stesse hanno natura meramente ordinamentale e pertanto non comportano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la modifica disposta al comma 1 dell'articolo 6-ter del T.U.P.I. appare di valore ordinamentale, limitandosi a prevedere che d'ora innanzi le linee di indirizzo per le amministrazioni pubbliche redatte dal dicastero della P.A. ai fini della predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale debbano tener conto anche dei fabbisogni individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di competenze del personale da assumere per sostenere la transizione digitale ed ecologica delle pubbliche amministrazioni, fermo restando la salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

Sul comma 2, nulla da osservare.

Articolo 2
(Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione
nelle pubbliche amministrazioni)

L'articolo, con le modifiche ed integrazioni previste alla normativa vigente ai commi da 1 a 3, prevede che, a far data dal 1° novembre 2022, le assunzioni a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali, nelle autorità amministrative indipendenti nonché alle Regioni ed enti locali, avvengano mediante concorsi ai quali si può accedere esclusivamente mediante la previa

registrazione nel Portale InPa, operativo a far data dal 1° luglio 2022. A tal fine, reca disposizioni in ordine alle modalità del reclutamento e della registrazione presso il suddetto Portale.

In particolare, il comma 1 introduce l'articolo 35-ter al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo che le p.a. di cui all'art. 1, comma 2 del predetto decreto, le autorità amministrative indipendenti, le Regioni e gli enti locali, per le rispettive selezioni di personale a tempo determinato e indeterminato, che devono essere orientate alla massima partecipazione, si avvalgano del Portale www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 1, cpv. 35-ter, commi 1, 4 e 6).

Il comma 2 precisa, poi che il Portale è operativo dal 1° luglio 2022 e, a decorrere dalla medesima data, può essere utilizzato dalle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e dalle autorità amministrative indipendenti. Dal 1° novembre 2022 le medesime amministrazioni utilizzano il Portale per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato. Resta fermo che i bandi di concorso per il reclutamento del personale sono pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul predetto portale del reclutamento (secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80).

Il comma 3 dispone che ai concorsi banditi prima della data di entrata in vigore del decreto in esame continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione del bando.

Il comma 4 dispone che, in relazione agli avvisi di selezione di personale pubblicati dalle amministrazioni sul Portale del reclutamento InPA, gli obblighi di comunicazione ad eventuali controinteressati si intendono assolti mediante pubblicazione di un apposito avviso sul medesimo Portale da parte dell'amministrazione cui è indirizzata l'istanza di accesso agli atti o di accesso civico generalizzato.

Il comma 5 modifica l'articolo 14-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009. Tale comma prevede che i componenti dell'OIV siano nominati tra gli iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione – previsto dal comma 1 del medesimo articolo 14-bis – previa procedura selettiva pubblica. Con la novella in esame si prevede che la medesima procedura selettiva sia espletata avvalendosi del portale del reclutamento, di cui all'articolo 3, comma 7, della legge n. 56 del 2019.

Il comma 6 abroga i commi 8 e 9 dell'articolo 247 del dl 34/2020, che prevedono, rispettivamente: *a)* che il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professionali del personale reclutato secondo le modalità ivi previste, sia individuato esclusivamente in base al titolo di studio definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche in deroga agli specifici titoli professionali previsti dalle singole pubbliche amministrazioni per ciascuna qualifica o profilo (comma 8); *b)* che nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, individui i componenti delle commissioni esaminatrici sulla base di manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico. A tal fine, i termini di cui al comma 10, dell'articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi all'autorizzazione a rivestire l'incarico di commissario nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, sono rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni (comma 9).

Il comma 7 prevede che a decorrere dal 1° novembre 2022, i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, siano individuati nel rispetto dei principi della parità di genere, attraverso il Portale di cui al comma 1 e che fino alla predetta data, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nomini i componenti delle commissioni

esaminatrici dei concorsi pubblici unici di cui all'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, e delle procedure selettive di cui dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base di elenchi di nominativi scelti tra soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità e competenza. È inoltre stabilito che gli elenchi siano formati dalle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali che assicurano il rispetto del principio di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa. Si stabilisce che le disposizioni di cui al presente comma si applichino anche alla procedura di nomina delle sottocommissioni e dei comitati di vigilanza e i termini di cui all'articolo 53, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi all'autorizzazione a rivestire l'incarico di commissario nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, sono rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni. Infine si abroga l'articolo 3, comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56.

La RT certifica che le disposizioni del presente articolo hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al Portale disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it, evidenzia che l'investimento 2.1 *Portale unico del reclutamento*, dal valore complessivo di euro 20,5 mln, è funzionale a sviluppare l'infrastruttura, la rete e le procedure per sostenere i nuovi processi di reclutamento della pubblica amministrazione attraverso la creazione di una piattaforma unica di selezione per l'accesso alla pubblica amministrazione.

Segnala che l'investimento è stato avviato nel 2021, su fondi afferenti al Programma Operativo Complementare al PON *Governance* 2014-2020: ad oggi il Portale include oltre 6 milioni di profili professionali e consente la ricerca sull'intera platea dei circa 16 milioni di iscritti a *LinkedIn* Italia, con cui è attiva una *partnership*.

Certifica che il primo *step* di sviluppo del portale ha consentito tra l'altro la selezione della *task force* di n. 1000 esperti per la semplificazione. Il portale consente sotto il profilo tecnologico di assolvere a tutte le funzioni afferenti alla pubblicazione dei bandi e avvisi, alla gestione delle candidature e alla raccolta degli esiti delle prove concorsuali, ricevendo i risultati e gestendoli in piattaforma.

Evidenzia poi che anche attraverso la mappa geo referenziata, è possibile ricercare e visualizzare sul Portale tutti i bandi per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro subordinato e gli avvisi per il conferimento di incarichi professionali, visualizzare la sezione speciale della Gazzetta Ufficiale relativa ai concorsi e accedere al relativo archivio storico, anche al fine di assicurare la massima trasparenza delle selezioni nel settore pubblico; è inoltre possibile visualizzare e accedere ad una sezione dedicata ai bandi di concorsi organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica e dal *Formez* PA.

L'investimento contribuisce al conseguimento del seguente traguardo concordato a livello europeo: M1C1-56, da conseguire entro il primo semestre 2022 – È in fase di realizzazione lo sviluppo di ulteriori funzionalità atte a consentire: 1) la piena integrazione del Portale con la piattaforma *Step-One* per la gestione delle candidature ai fini della realizzazione di procedure concorsuali; 2) la gestione delle procedure di mobilità, attraverso un sistema di pubblicità unico e trasparente delle posizioni vacanti e l'utilizzo della piattaforma per la presentazione delle candidature.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione riguardanti il comma 1, pur considerando che il portale per i reclutamenti ivi previsto in relazione all'inserimento dell'articolo 35-ter del T.U.P.I., risulterebbe ad oggi già operativo, essendo stato attivato nel 2021 mediante l'investimento delle risorse attinte a valere dei fondi comunitari relativi al Programma Operativo Complementare del PON *Governance* 2014-2020, nonché le rassicurazioni fornite dalla RT in ordine all'adeguatezza dell'investimento (2.1 *Portale unico del reclutamento*, dal valore complessivo di euro 20,5 mln), anche ai fini dello "sviluppo" dell'infrastruttura, della rete e ai fini dell'implementazione delle procedure correlate ai nuovi processi di reclutamento delle P.A., andrebbero non di meno richieste esplicite rassicurazioni in merito alla piena adeguatezza delle risorse, anche in relazione ad alcune caratteristiche previste dalle norme in esame.

Ciò detto, peraltro, considerata la circostanza che la stessa RT segnala che l'adeguamento delle funzionalità della infrastruttura sarebbe tuttora in corso. In tal senso, appaiono indispensabili chiarimenti in relazione ad alcune tassative funzionalità del Portale ivi espressamente indicate da alcune delle norme in esame, al fine di escludere che dai relativi e necessari adeguamenti possano derivare comunque nuovi o nuovi e maggiori oneri di spesa che sarebbero da porre a carico della finanza pubblica.

In particolare, si segnala che il comma 5 del nuovo articolo, prevede che i bandi per il reclutamento e per la mobilità del personale pubblico, debbano essere pubblicati sul *Portale*, secondo lo schema specificamente predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica e che lo stesso debba comunque consentire, da parte delle amministrazioni pubbliche, l'acquisizione della documentazione relativa alle procedure, in formato "aperto", nonché consentire l'accessibilità dei dati, in modalità "ricercabile" secondo parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure.

Sul punto, pur considerando che la nuova disposizione è corredata da una specifica clausola di invarianza (comma 6), va ribadito che la mera apposizione di tali clausole andrebbe sempre confortata alla luce di dati ed elementi comprovanti la piena sostenibilità delle nuove norme a carico delle risorse già previste in bilancio ai sensi della legislazione vigente, come stabilito dal comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità.

Sulle restanti disposizioni dell'articolo, ritenuto il tenore ordinamentale delle norme, non ci sono osservazioni.

Articolo 3 ***(Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni)***

L'articolo, ai commi da 1 a 3 apporta alcune modifiche alla procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico, prevedendo per i concorsi banditi successivamente al 1° maggio 2022: l'espletamento di almeno una prova scritta (rispetto all'unica finora prevista); la valutazione delle competenze indicate nel bando e, per gli alti profili, delle esperienze lavorative pregresse; la possibilità di prevedere forme di preselezione; la possibile integrazione delle commissioni esaminatrici con esperti in valutazione delle competenze e selezione; in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa, la possibilità di prevedere per tutti i concorsi, e non solo per quelli svolti durante la fase emergenziale come previsto finora, lo svolgimento in modo non contestuale delle prove concorsuali. Viene altresì contestualmente abrogata la disciplina transitoria per i concorsi, relativi al medesimo personale, banditi nel corso della fase emergenziale.

Il comma 4 dispone che ai concorsi banditi prima del 1° maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione del bando

Il comma 5 modifica la procedura per l'adozione di linee guida per l'attuazione, da parte degli enti territoriali, di alcune norme sul reclutamento di dirigenti pubblici. La novella prevede che le linee guida siano adottate entro il 31 ottobre 2022 con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, dopo aver acquisito le proposte della Scuola nazionale dell'amministrazione e previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali.

Il comma 6 attribuisce ad un Decreto del presidente della Repubblica, da adottarsi entro il 31 dicembre 2022, l'aggiornamento della disciplina sui concorsi pubblici dettata dal D.P.R. n. 487 del 1994.

Il comma 7 prevede che con le ordinanze di cui all'articolo 10-*bis* del D.L. 52/2021 (L. n. 87/2021), il Ministro della salute, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, può aggiornare i protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di sicurezza. L'articolo 10-*bis* del citato DL. 52/2021, come recentemente modificato dal D.L. 24/2022, disciplina le ordinanze del Ministro della salute – da adottare di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome – quali atti che definiscono la veste giuridica dei protocolli e delle linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del D.L. n. 33/2020 (L. 74/2020), i cui contenuti sono idonei a prevenire o ridurre il rischio sanitario di contagio da coronavirus nel settore di riferimento o in ambiti analoghi.

La RT certifica che le disposizioni del presente articolo hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, sui commi 1, lettera d) e 3 del nuovo articolo 35-*quater*, rilevata la presenza di una specifica clausola di neutralità, posto che le norme prevedono delle facoltà (rispettivamente di integrare le commissioni con esperti e di dividere le commissioni in sottocommissioni), nulla da osservare.

Sul comma 2 dell'articolo novellato (35-*quater*), posto che si prevedono sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate, pure non contestuali, andrebbero richiesti chiarimenti in merito alla praticabilità di tale modalità di svolgimento delle prove concorsuali da parte delle Amministrazioni.

Quanto al comma 7, laddove si prevede che con apposite ordinanze il Ministro della salute, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, potrà aggiornare i protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di sicurezza, andrebbe infine valutata l'opportunità dell'inserimento di una specifica clausola di neutralità che andrebbe accompagnata da una RT integrativa recante l'illustrazione dei dati ed elementi dimostrativi circa la sua sostenibilità.

Articolo 4

(Aggiornamento dei codici di comportamento e formazione in tema di etica pubblica)

L'articolo integra la disciplina dei codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (articolo 54 del T.U.P.I.) – disponendo l'inserimento di una sezione relativa al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione da parte dei dipendenti pubblici – e prevede che le medesime pubbliche amministrazioni provvedano allo svolgimento di un ciclo formativo sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico la cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT riferisce che l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto avviene nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Segnala che la misura integra gli elementi costitutivi della *milestone* M1C1-56, attuando le finalità relative la definizione o l'aggiornamento dei principi etici delle pubbliche amministrazioni.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, andrebbero indicate le risorse disponibili o rimodulabili per fare fronte all'organizzazione della formazione sui temi dell'etica pubblica e comportamento etico, posto che si prevede che tali corsi saranno realizzati nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 5

(Rafforzamento dell'impegno a favore dell'equilibrio di genere)

L'articolo riconosce alle amministrazioni la possibilità di prevedere misure che attribuiscono vantaggi specifici ovvero evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attribuendo a tal fine al Dipartimento della funzione pubblica il compito di adottare apposite linee guida entro il 30 settembre 2022.

In particolare, stabilisce che al fine di dare effettiva applicazione al principio della parità di genere nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, le amministrazioni adottano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto dell'articolo 157, comma 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ed in coerenza con gli obiettivi di lungo periodo della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, misure che attribuiscono vantaggi specifici ovvero evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato. I criteri di discriminazione positiva devono essere proporzionati allo scopo da perseguire ed adottati a parità di qualifica da ricoprire e di punteggio conseguito nelle prove concorsuali. A tal fine, entro il 30 settembre 2022, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Dipartimento delle pari opportunità, adotta specifiche linee guida.

La RT certifica che la norma si limita a disciplinare l'attuazione del principio di parità di genere nell'accesso alle pubbliche amministrazioni, nelle progressioni di carriera, nel conferimento degli incarichi apicali e nell'organizzazione, in particolare nei comparti caratterizzati da una sotto-rappresentazione del genere.

La disposizione ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, al fine di dimostrare la sostenibilità della clausola di invarianza, andrebbero illustrate le modalità con cui si farà fronte all'attribuzione di vantaggi o alla compensazione di svantaggi per il genere meno rappresentato.

Articolo 6

(Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale)

La novella di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), capoverso 1-*quater*, dell'articolo 6 modifica, con decorrenza dal 1° luglio 2022, la disciplina concernente l'avviso dell'avvio di una procedura di mobilità volontaria da parte di una pubblica amministrazione e le relative comunicazioni da parte degli interessati. La novella di cui al capoverso 1-*quinquies* della suddetta lettera b) introduce una limitazione della possibilità di ricorso a comandi o distacchi, prevedendo che essi non possano eccedere il venticinque per cento dei posti non coperti mediante le suddette procedure di mobilità volontaria; sono escluse dal limite alcune fattispecie. Il comma 2 prevede – fatte salve alcune esclusioni – la cessazione alla data del 31 dicembre 2022, o alla scadenza successiva eventualmente già fissata, dei comandi o distacchi in corso alla data di entrata in vigore (1° maggio 2022) del presente decreto, nel caso di mancata attivazione della suddetta procedura straordinaria di inquadramento in ruolo. Il comma 3 del presente articolo reca una disciplina transitoria che consente, a determinate condizioni e con alcune esclusioni, l'inquadramento in ruolo del personale che alla data del 31 gennaio 2022 si trovasse in posizione di comando o distacco.

Il comma 4 modifica la norma sull'applicazione anche al personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri delle disposizioni che disciplinano, anche mediante rinvio ai contratti, il trattamento economico accessorio; la novella in esame ridefinisce le eccezioni a tale principio, finora individuate nel personale estraneo alle pubbliche amministrazioni e nel personale appartenente a categorie sottratte alla contrattazione collettiva, mentre d'ora in avanti sarà esclusivamente il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Il comma 5 inserisce la possibilità di un'indennità di soggiorno per i dipendenti di pubbliche amministrazioni italiane che operino presso l'Unione europea come esperti nazionali distaccati e che non percepiscano omologhe indennità a carico della medesima Unione. A tal fine si autorizza sullo stato di previsione del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale la spesa di 400.000

euro per l'anno 2022 e di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023 che costituisce il limite massimo di spesa per l'erogazione della indennità di cui al presente comma.

Il comma 6 provvede alla copertura degli oneri di cui al comma 5, pari a 400.000 euro per l'anno 2022 e 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il comma 7 prevede, in via transitoria, la possibilità di conferimento a tempo determinato di incarichi dirigenziali, presso pubbliche amministrazioni italiane, a funzionari di cittadinanza italiana di organizzazioni internazionali o dell'Unione europea, anche in deroga ai limiti percentuali stabiliti per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti privi della qualifica di dirigente di ruolo di un'amministrazione pubblica (ovvero di un organo costituzionale). La durata degli incarichi così conferiti non può eccedere il termine del 31 dicembre 2026, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 8 proroga dal 31 marzo 2022 al 30 giugno 2022 il termine entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere assunti – da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice – in posizione di lavoratori sovranumerari, in deroga alla dotazione organica, alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale ed ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente.

La RT certifica sul comma 1 che la disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche che avviano procedure di mobilità pubblichino il relativo avviso esclusivamente nel Portale www.Inpa.gov.it attraverso cui il personale interessato provvederà ad inserire la propria eventuale domanda di partecipazione allegando il relativo cv professionale. Evidenzia che sotto il profilo finanziario viene esplicitato che dalla disposizione non deriveranno nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Sui commi 2-4 evidenzia che le misure non comportano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di misure esclusivamente ordinamentali. La disciplina introdotta in materia di mobilità opera esclusivamente nei limiti della facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente. Analogamente, la misura volta a definire una disciplina omogenea sul versante della retribuzione accessoria per il personale di prestito della Presidenza non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si procede nell'ambito delle disponibilità sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sul comma 5 si limita a descriverne il contenuto così come sul comma 6 che provvede alla copertura degli oneri.

Sul comma 7 evidenzia che la disposizione reca norme in materia di utilizzo del personale proveniente dagli organismi internazionali, prevedendosi che possano essere conferiti incarichi dirigenziali a funzionari di cittadinanza italiana di organizzazioni internazionali o dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il conferimento dei predetti incarichi è consentito

nei limiti dei posti disponibili e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili dell'amministrazione che conferisce l'incarico. Pertanto, assicura che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Certifica che il comma 8 si limita a prorogare il termine per procedere alle assunzioni dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e, pertanto, avendo natura meramente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori /minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti, come segue:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
c. 5	s	c	0,4	1	1	0,4	1	1	0,4	1	1
c.5	e	t/c				0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
c.6	s	c	-0,4	-1	-1	-0,4	-1	-1	-0,4	-1	-1

Al riguardo, sul comma 1-*quater* inserito dal comma 1, dato che si prevede una specifica clausola di neutralità, la RT dovrebbe illustrare i dati ed elementi informativi idonei a comprovarne la sostenibilità, come previsto dall'articolo 17, comma 6-*bis* della legge di contabilità, in particolare in questo caso con riferimento ad eventuali oneri di aggiornamento del portale unico del reclutamento.

Va evidenziato sul comma 5 che la norma reca una autorizzazione di spesa per il 2022 e dal 2023 predisposta come limite massimo di spesa, a copertura di un onere indennitario e onnicomprensivo chiaramente rimodulabile in ragione unitaria, atteso che ivi si prevede solo il limite massimo dei trattamenti indennitari vigente a ristoro delle spese di soggiorno già previsti dalle istituzioni internazionali della UE. Ad ogni modo, anche al fine di consentire una valutazione circa la congruità delle risorse previste a fronte dei fabbisogni ipotizzabili, andrebbero richieste delucidazioni in merito alla platea dei soggetti interessati dalla misura in esame, nonché dei trattamenti indennitari medi previsti dalle istituzioni internazionali della UE per il conferimento di incarichi di collaborazione a dipendenti delle PA, a ristoro delle spese di soggiorno da questi sostenute per le trasferte. Inoltre, andrebbero richiesti i prospetti di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote fiscali applicate, come stabilito dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Venendo ai profili di copertura, posto che a tal fine si provvede mediante la riduzione del fondo speciale di parte corrente in gestione per il triennio 2022/2024, con riferimento specifico alla dotazione prevista per il MAECI, andrebbero richieste rassicurazioni circa l'esistenza delle disponibilità ivi esistenti, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di impegni di spesa eventualmente già programmati.

Sul comma 7, posto che il conferimento degli incarichi dirigenziali è consentito comunque nel limite dei posti disponibili ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del T.U.P.I. e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili dell'amministrazione, nonché per una durata comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026, non ci sono osservazioni.

Anche in relazione al comma 8, ritenuto il tenore ordinamentale della disposizione prorogata, a cui non sono associabili effetti finanziari da considerarsi contemplati dai tendenziali di spesa, non ci sono osservazioni.

Articolo 7

(Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

L'articolo 7, comma 1, lettera a), in primo luogo, proroga al 30 giugno 2022 (dal 30 aprile 2022) il termine per l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni del primo Piano integrato di attività e di organizzazione. Fino al medesimo termine è sospesa l'applicazione di alcune disposizioni sanzionatorie per il caso di mancata tempestiva adozione di piani previsti dalla normativa previgente, indi confluiti nel predetto Piano integrato. La disposizione prevede, altresì, che le Regioni adeguino, con riferimento agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, i propri ordinamenti ai principi della disciplina inerente al Piano medesimo e ai contenuti del Piano tipo.

L'articolo 7, comma 1, lettera b) modifica le modalità e le condizioni di conferimento degli incarichi che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e le altre amministrazioni centrali deputate allo svolgimento delle attività inerenti il PNRR possono affidare ad esperti di comprovata qualificazione professionale, rispettivamente, per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR e per la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR.

L'articolo 7, comma 1, lettera c), prevede che le risorse residue e non impegnate del Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale", della Missione 1 – Componente 1, del PNRR, quantificate pari a 48,1 milioni di euro, siano destinate nell'importo di 30 milioni al conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, nonché nell'importo di 18,1 milioni di euro alla realizzazione di un Portale di progetto e di una Unità centrale presso il Dipartimento della funzione pubblica.

Il comma 2 differisce al 30 luglio 2022 il termine entro cui i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti – ai fini delle assunzioni di personale con contratto a tempo determinato in possesso di specifiche professionalità in relazione all'attuazione dei progetti previsti dal PNRR (previste ai sensi dell'articolo 31-*bis* del decreto-legge n.152 del 2021) – siano tenuti a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti.

La RT riferisce sul comma 1 che ivi si apportano delle modifiche al decreto-legge n. 80 del 2021 con finalità di garantire la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR e in materia di Piano integrato di attività e organizzazione. Certifica che le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) hanno natura ordinamentale e, pertanto, non sono suscettibili di introdurre nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Rileva che anche il comma 2 ha natura meramente ordinamentale e pertanto non reca nuovi o maggiori oneri al quadro di finanza pubblica.

Al riguardo, sulla lettera c) del comma 1, posto che si dispone la destinazione di risorse già stanziata a nuove finalità, pur trattandosi di attività contenibili entro limiti di spesa, andrebbero fornite informazioni sul numero di incarichi che si intende attribuire, l'importo medio dei compensi, i costi di realizzazione del previsto portale di progetto e le risorse necessarie per la costituzione dell'Unità centrale. Con particolare riferimento all'Unità centrale, le informazioni di dettaglio sarebbero necessarie anche per valutare la congruità delle risorse stanziata rispetto ai compiti ad essa affidati di misurazione dei tempi, verifica dei risultati, raccolta di evidenze, elaborazione di proposte, supporto ai lavori del Tavolo di coordinamento.

Articolo 8 ***(Disposizioni per FormezPA)***

L'articolo istituisce un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di far fronte al fabbisogno finanziario di Formez PA connesso allo svolgimento di procedure concorsuali oggetto di convenzioni con le pubbliche amministrazioni.

In particolare, il comma 1 prevede che al fine di ottimizzare e rendere più efficienti le procedure di assunzione di personale pubblico, anche nell'ambito delle esigenze assunzionali connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2022 da trasferire, nel medesimo anno, su un conto corrente di tesoreria centrale intestato a FormezPA appositamente istituito. E' previsto che FormezPA, in base all'effettivo fabbisogno finanziario, preleva le predette risorse fino al 31 dicembre 2024, a titolo di anticipazione delle somme necessarie a fronteggiare le spese connesse allo svolgimento di procedure concorsuali oggetto di convenzioni con le pubbliche amministrazioni con oneri a carico di queste ultime.

Il comma 2 stabilisce che FormezPA, in relazione alle condizioni e modalità definite ai sensi del comma 3, provvede alla restituzione della somma di cui al comma 1, unitamente agli interessi passivi calcolati applicando il tasso dell'1 per cento su base annua in relazione alle somme prelevate dal conto corrente di tesoreria centrale di cui al medesimo comma 1, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed entro il 31 dicembre 2027, anche a valere sulle somme ottenute dalle pubbliche amministrazioni in relazione alle convenzioni di cui al comma 1, con conseguente chiusura del predetto conto corrente di tesoreria centrale.

Il comma 3 prevede che per le finalità di cui al presente articolo si provveda alla sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e FormezPA, nel quale sono definite le condizioni dell'anticipazione, prevedendo, altresì, qualora FormezPA non adempia al rimborso delle stesse nei termini stabiliti, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere le risorse necessarie, fino a concorrenza della rata da rimborsare, a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato a FormezPA.

Il comma 4 prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo perequativo delle misure fiscali e di ristoro per i soggetti che siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive e che registrino una

significativa perdita di fatturato a seguito della pandemia (di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137).

La RT si limita a descrivere le norme.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co	Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Fondo per l'ottimizzazione e l'efficienza delle procedure di assunzione di personale pubblico, anche nell'ambito delle esigenze assunzionali connesse al PNRR	s	c	60,0			60,0					
4	Riduzione del fondo perequativo di cui all'articolo 1- <i>quater</i> , comma 1, del DL n. 137/2020	s	c	-60,0			-60,0					

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sul comma 1, va premesso che la disposizione reca un'autorizzazione da qualificarsi come tetto massimo di spesa per il 2022, finalizzata alla costituzione di un fondo nello stato di previsione del dicastero dell'economia e delle finanze, la cui dotazione è destinata a confluire su apposito conto corrente di tesoreria intestato a FORMEZPA al fine di consentirgli di fronteggiare le spese relative alla organizzazione di procedure concorsuali per conto delle PA, per cui andrebbero innanzitutto richiesti elementi e dati che siano idonei a comprovare la congruità delle risorse stanziata a fronte dei fabbisogni di spesa previsti per l'organizzazione di tali procedure da parte dell'ente.

In tal senso, va detto che la disposizione autorizza espressamente FormezPA al prelievo dal conto corrente solo in base all'effettivo fabbisogno finanziario fino al 31 dicembre 2024 e a titolo di mera anticipazione delle spese da sostenersi per le finalità indicate, il cui onere resta pertanto a carico delle PA che avranno fruito dei servizi dell'Associazione per le loro procedure di reclutamento.

Si ricorda che Formez è ente iscritto nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e che riceve un trasferimento dal bilancio dello Stato¹, per cui ove non riuscisse ad adempiere al rimborso vi sarebbe una situazione di criticità finanziaria con ripercussione sullo stanziamento statale che andrebbe adeguato.

¹ Il capitolo 5200 (n. 3 piani gestionali) dello stato di previsione del Ministero dell'economia iscritto nel bilancio di previsione 2022/2024 segnala un finanziamento di 17,4 milioni annui, veicolati all'ente tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al 29 aprile scorso risultavano esistenti disponibilità per 4,3 milioni di euro a valere dello stanziamento previsto. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema DATAMART/RGS, interrogazione al 5 maggio scorso.

Quindi, andrebbe puntualmente dimostrato che Formez sarà in grado di acquisire per le proprie attività entrate pari alle somme che dovrà restituire, incrementate del tasso previsto.

Pur non ritenendo ammissibile la registrazione degli effetti di flusso correlati al calcolo degli interessi delle rate da restituire all'erario dal 2025, andrebbero richieste conferme in merito alla prudenzialità del tasso indicato dalla norma in relazione alla restituzione del finanziamento, pari al solo 1 per cento annuo, in aggiunta a ragguagli in merito agli interessi moratori e alla loro sostenibilità da parte di Formez senza che si ripercuota sullo stanziamento ordinario di bilancio.

Sul comma 4, venendo ai profili di copertura, posto che ivi si provvede a valere delle risorse del fondo perequativo delle misure fiscali e di ristoro di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge n. 137/2020, risultando confermata la necessaria disponibilità libera da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento alla data di entrata in vigore del decreto-legge, a valere della dotazione 2022², andrebbero comunque richieste rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte dei fabbisogni di spesa previsti per il medesimo anno.

Si ricorda che tale fondo è stato incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e 81 milioni di euro per l'anno 2023 dall'articolo 38, comma 1, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, per cui si evidenzia che con la riduzione in esame l'incremento disposto dal precedente decreto ancora in corso di conversione sarà più che compensato, risolvendosi la somma delle due misure in una riduzione per 20 milioni di euro.

Articolo 9

(Contratti a tempo determinato del Ministero della giustizia, proroga assunzioni presso il Ministero della transizione ecologica e attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227)

Il comma 1 modifica il comma 1, primo periodo, dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, specificando che le assunzioni a tempo determinato effettuate dal Ministero della giustizia – nell'ambito del PNRR – presso l'ufficio per il processo, non possono essere rinnovate.

Il comma 2 differisce, dal triennio 2019-2021 al triennio 2021-2023, il termine entro cui procedere alle assunzioni di 350 unità di personale non dirigenziale, presso il Ministero della transizione ecologica (MITE), fissato dall'art. 1, comma 317, della legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145/2018).

La RT evidenzia sul comma 1 che la norma riveste carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul comma 2, segnala che il differimento del termine per l'assunzione delle residue unità di personale appartenenti al contingente delle 350 unità Area III, posizione economica F1, non implica ulteriori oneri sulla finanza pubblica, tenendo peraltro conto che la norma è volta a garantire il completamento delle procedure assunzionali

² Capitolo 3085 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, che reca una dotazione di 780 milioni di euro per il solo 2022. Alla data del 20 aprile scorso risultava una disponibilità residua di 20 milioni di euro. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema DATAMART/RGS, sul sito internet del dipartimento.

nei limiti del contingente e delle risorse finanziarie già previste dall'articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si rileva sul comma 2 che la disposizione ivi richiamata in relazione al comma 317 della legge di bilancio 2019, pur iscrivendosi nel limite delle risorse assunzionali ivi previste, reca per lo svolgimento delle procedure concorsuali ivi previste (tra cui anche quella in parola per n. 350 unità della III Area) una autorizzazione di spesa di 900.000 euro, ma per il solo 2019. In tal senso, alla luce del differimento in esame, andrebbero pertanto richieste conferme in merito alle risorse destinate alla copertura dei fabbisogni di spesa relativi alle procedure concorsuali, nell'eventualità per il reclutamento delle residue unità del contingente richiamato dalla norma di autorizzazione vigente imponesse l'indizione di procedure concorsuali *ad hoc*.

Il comma 3 prevede che al fine di garantire l'attuazione della delega legislativa di cui alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, la Presidenza del Consiglio dei ministri sia autorizzata ad incrementare la propria dotazione organica di n. 1 posizione dirigenziale di prima fascia e di n.2 posizioni dirigenziali di seconda fascia e a indire una o più procedure per il reclutamento di personale non dirigenziale, da destinarsi anche all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, nell'ambito delle facoltà assunzionali già autorizzate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Il comma 4 abroga le norme della suddetta disciplina di delega che prevedevano: i criteri direttivi (ai fini dell'esercizio della delega) del potenziamento della struttura organizzativa dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità e della ridefinizione delle relative competenze – criteri intesi a garantire lo svolgimento delle nuove funzioni dell'Ufficio e a promuovere le iniziative necessarie al supporto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità; uno stanziamento, pari a 800.000 euro annui a decorrere dal 2023, ai fini dell'attuazione dei suddetti criteri.

Il comma 5 prevede che ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 333.102 euro per l'anno 2022 e a 666.204 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 333.102 euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 666.204 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante utilizzo di parte delle risorse rivenienti dalle abrogazioni delle disposizioni di cui al comma 4.

La RT stabilisce che al comma 3, è previsto il potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, istituito con DPCM del 21 ottobre 2019.

L'organico attuale dell'Ufficio è il seguente:

Posizione dirigenziale I fascia (Capo Ufficio)	1
Posizione dirigenziale II fascia	1
Personale Area A	6
Personale Area B	4

La disposizione in parola potenzia, quindi, l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità incrementandone la dotazione organica come seguente: 1 unità di dirigente di prima fascia, 2 unità di dirigenti di seconda fascia.

Per quanto riguarda i costi relativi all'incremento della dotazione del personale dirigenziale, il costo complessivo è di euro 666.203,06 annui a decorrere dal 2023; per l'anno 2022 è stato considerato un rateo di 6 mesi.

Di seguito si riporta il dettaglio dei costi, che considera sia le due tornate contrattuali 2016-2018 e 2019-2021 sia l'IVC 2022:

- 1 unità di dirigente di prima fascia: costo complessivo annuo di euro 313.051,19;
- 2 unità di dirigente di seconda fascia: costo complessivo annuo di euro 353.151,87.

unità	Stipendio comprensivo incrementi CCNL 2016-2018	retribuzione di posizione fissa	retribuzione posizione variabile media	totale	Oneri riflessi (38,38%)	retribuzione di risultato massima	oneri su risultato (32,70%)	retribuzione pro-capite totale	retribuzione con incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022 (lordo Stato) *13	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITALE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. CCNL 2019-
1	57.892,87	37.593,20	60.856,60	156.342,67	60.004,32	83.990,84	20.925,00	301.262,83	312.650,57	400,82	313.051,19

unità	Stipendio comprensivo incrementi CCNL 2016-2018	retribuzione di posizione fissa	retribuzione posizione variabile media	totale	Oneri riflessi (38,38%)	retribuzione di risultato massima	oneri su risultato (32,70%)	retribuzione pro-capite totale	retribuzione con incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022 (lordo Stato) *13	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITALE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. CCNL 2019-2021 e IVC	Totale costo
2	45.260,67	12.849,81	32.678,69	90.789,17	34.844,88	33.314,72	10.850,91	169.842,69	176.262,74	313,20	176.575,94	353.151,87

Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 333.102 euro per l'anno 2022 e a 666.204 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 333.102 euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 666.204 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante utilizzo di parte delle risorse rivenienti dalle abrogazioni delle disposizioni di cui al comma 4. Per quanto riguarda il personale non dirigenziale le relative assunzioni sono effettuate nel rispetto della dotazione organica vigente e delle facoltà assunzionali vigenti.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co	Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
3	Incremento dotazione organica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di garantire l'attuazione della delega del Governo in materia di disabilità di cui alla legge n. 227/2021	s	c	0,33	0,67	0,67	0,33	0,67	0,67	0,33	0,67	0,67
3	Incremento dotazione organica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di garantire l'attuazione della delega del Governo in materia di disabilità di cui alla legge n. 227/2021- effetti riflessi	e	t/c				0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3
4	Abrogazione articolo 3, comma 2 della legge n. 227 del 2021-potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità	s	c		-0,8	-0,8		-0,8	-0,8		-0,8	-0,8
5	Riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-0,3			-0,3			-0,3		

Al riguardo, per i profili di quantificazione riguardanti il comma 3, in considerazione della puntuale esposizione di dati e parametri, nonché delle aliquote contributive, considerati nella stima degli oneri retributivi annui lordi unitari concernenti le n. 3 unità dirigenziali (1 di prima e 2 di seconda fascia) di cui è previsto il reclutamento da parte della PCM in virtù dell'incremento della dotazione organica, nulla da osservare.

Ad ogni modo, relativamente all'onere previsto per il 2022 andrebbe confermata l'ipotesi per cui si presuppone il perfezionamento del reclutamento dei dirigenti dal 1° luglio 2022. Quanto al contingente di personale non dirigenziale, posto che tal fine si dovrà procedere con le ordinarie procedure assunzionali e nei limiti delle risorse previste a tal fine, nulla da osservare.

Parimenti, per i profili di copertura, ivi prevedendosi l'abrogazione dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge delega per il potenziamento delle misure per fronteggiare la disabilità (comma 4) e ivi ricorrendosi per la restante parte alle risorse iscritte a valere del fondo per le esigenze indifferibili (comma 5), non ci sono osservazioni.

Articolo 10

(Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza)

Il comma 1 prevede che fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ivi incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, possano conferire ai soggetti collocati in quiescenza da almeno due anni incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse

finanziarie già destinate per tale finalità nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 15 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.

Il comma 2 prevede che al personale di cui al comma 1 possono essere conferiti gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento.

Il comma 3 riconosce anche ai soggetti attuatori deputati alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR la possibilità di utilizzare le suddette modalità speciali – di cui all'articolo 1 del D.L. 80/2021 – per accelerare le procedure per il reclutamento di personale a tempo determinato e per il conferimento di incarichi di collaborazione.

Il comma 4, con riferimento a procedure da avviare e già avviate, riconosce alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001 la possibilità di ricorrere alle suddette modalità speciali per il conferimento di incarichi professionali, anche per interventi non rientranti nell'ambito del PNRR.

La RT certifica che la disposizione che consente alle amministrazioni titolari di progetti PNRR di conferire incarichi a personale in quiescenza non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il conferimento degli incarichi ivi previsti può avvenire espressamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dunque proprie dell'amministrazione o nei limiti delle disponibilità accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 80 del 2021, ovvero, previa verifica da parte dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la norma prefigura la facoltà di conferire incarichi a personale in quiescenza in capo alle Amministrazioni titolari di progetti di intervento nell'ambito del PNRR nei limiti delle risorse disponibili a tal fine ai sensi della legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Articolo 11

(Potenziamento amministrativo delle regioni e delle politiche di coesione)

Il comma 1, al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), consente alle regioni a statuto ordinario che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti di assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti e comunque il termine del 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 di cui all'Allegato 1 al presente decreto:

Fascia demografica	Percentuale
regioni con 6.000.000 di abitanti e oltre	0.025%
regioni da 5.000.000 a 5.999.999 abitanti	0.030%
regioni da 4.000.000 a 4.999.999 abitanti	0.035%
regioni da 800.000 a 3.999.999 abitanti	0.045%
regioni con meno di 800.000	0.070%

Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio e avvengono in deroga al limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 stabilito dall'articolo 9, comma 28 del DL 78/2010. La spesa di personale in esame non rileva ai fini dei limiti assunzionali e di sostenibilità finanziaria recati dall'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (valori soglia delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti), e dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il comma 2 introduce il comma 179-*bis* all'articolo 1 della legge di bilancio 2021 stabilendo la possibilità di utilizzare le risorse finanziarie che non risultino essere state impegnate dalle amministrazioni in ragione dell'insufficiente numero di idonei all'esito delle procedure di selezione svoltesi in attuazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 44 del 2021 o della mancata accettazione della proposta di assunzione, ai fini dell'assunzione di personale non dirigenziale con contratto di collaborazione. I predetti contratti di collaborazione sono stipulati sulla base di uno schema predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale, il quale definisce, in particolare, le modalità anche temporali della collaborazione. Gli incarichi, comunque, non possono avere durata superiore a trentasei mesi, e la remunerazione non può essere comunque superiore a 80.000 euro annui per singolo incarico, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione.

La RT si limita a descrivere il comma 1 mentre in merito al comma 2 sottolinea che la disposizione si rende necessaria in quanto le due procedure concorsuali previste dall'art. 10, comma 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 hanno generato un numero di idonei inferiore ai posti messi a concorso (sono rimasti vacanti circa 1.321 posti su 2800 messi complessivamente a bando). Inoltre si sono registrate alcune rinunce che hanno incrementato il numero delle vacanze nonché ritardi nelle assunzioni a causa di richieste dilatorie da parte dei candidati (istanze di cambio sede, richieste di maggior tempo per decidere in ordine all'accettazione della proposta di assunzione, etc.)

La RT evidenzia che una nuova selezione comporterebbe ulteriore dilatazione dei tempi nonché nuovi costi non più sostenibili (sedi dislocate su tutto il territorio nazionale e Commissioni esaminatrici), mentre la norma in esame prevede che le risorse finanziarie "liberatesi" ripartite tra le amministrazioni interessate possano essere utilizzate per la stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-*bis*, del decreto legislativo n. 165/2001, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato.

Per la RT la norma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato considerato che le risorse finanziarie, che erano già state impegnate, rimangono invariate.

Al riguardo, in merito al comma 1, andrebbe fornita una valutazione circa la sostenibilità della misura a valere sui bilanci delle regioni interessate, anche alla luce della deroga ai limiti di spesa del personale prevista dalla normativa vigente. In particolare, andrebbe chiarito se la sola asseverazione *ex ante* da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio sia idonea a garantire la sostenibilità della misura, atteso che la stessa potrà dispiegare i suoi effetti finanziari fino a tutto l'anno 2026.

In merito alla deroga della durata massima dei contratti di assunzione a tempo determinato, andrebbe valutata la compatibilità con la direttiva comunitaria 1999/70/CE, come interpretata dalla giurisprudenza, che prevede anche limiti temporali ai rapporti di lavoro a tempo determinato.

Con riferimento al comma 2, andrebbe assicurato che tali risorse inutilizzate non siano già state scontate come economie nei tendenziali di finanza pubblica.

Articolo 12

(Potenziamento della Scuola Nazionale dell'Amministrazione)

L'articolo detta alcune disposizioni modificative della normativa vigente relative alla Scuola nazionale dell'amministrazione, al fine di:

- introdurre una nuova figura, quella del Vicepresidente. Se scelto tra dipendenti statale o docenti universitari, per l'intera durata dell'incarico, il Vicepresidente può essere collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Se collocato nelle predette posizioni, al Vicepresidente, che mantiene il trattamento economico in godimento, spetta un'indennità di carica. Si demanda ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione di tale indennità. Negli altri casi, il Vicepresidente conserva comunque il trattamento economico in godimento (con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza) percependo, altresì, un'indennità determinata con le predette modalità, entro il limite di 20.000 euro annui, al lordo di oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione. Tale indennità è comprensiva di rimborsi e spese. Per la figura del Vicepresidente è autorizzata la spesa di 150.362 euro per il 2022 e di 301.263 euro annui a decorrere dal 2023 (comma 1, lettere a) e b);
- reclutare ventotto unità di personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato, nella categoria A, posizione economica F1. Le unità di personale sono assunte a decorrere dall'anno 2023. Dallo stesso anno è autorizzata la spesa di 1.916.248 euro annui (comma 1, lettera c);
- prevedere un'articolazione, oltre che nella sede centrale (Roma) e nella sede decentrata (Caserta), in "poli formativi" localizzati sul territorio nazionale. Si prevede espressamente che dall'istituzione dei poli formativi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai connessi adempimenti della SNA, quest'ultima provvede con le risorse già previste a legislazione vigente (comma 1, lettera d);
- reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a n.30 unità di personale di categoria A, profilo professionale di specialista esperto di formazione, comunicazione e sistemi di gestione, posizione economica F3 e a n. 30 unità di personale di categoria B, profilo di assistente specialista, posizione economica F3, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.974.422 annui a decorrere dall'anno 2023 (comma 1, lettera e).

Inoltre prevede che dal 1° giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2026, presso la Scuola opera un contingente di personale in possesso di specifiche competenze utili allo svolgimento delle sue attività istituzionali, assunto, previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Tale contingente di personale non può superare le n. 20 unità della categoria B, posizione economica F3, del contratto collettivo nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ripartite in dieci unità per le attività di supporto alla didattica e n.10 unità per le attività di supporto alla gestione amministrativa, riferite ai compiti della Scuola in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle procedure concorsuali che la Scuola svolge e alle funzioni di reingegnerizzazione dei processi di lavoro. La durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 2-ter, i quali non sono rinnovabili, non può essere superiore a trentasei mesi. Per la copertura degli oneri di tale contingente di personale è autorizzata la spesa di euro 705.487 per l'anno 2022 e di euro 1.209.405 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 (comma 1, lettera e) che aggiunge i commi da 2-ter a 2-sexies all'articolo 13 del D.Lgs. 178/2009).

Aumenta di due unità dirigenziali di livello non generale la dotazione organica della Presidenza del Consiglio per il potenziamento della Scuola nazionale dell'amministrazione connesso all'attuazione del PNRR (comma 1, lettera e) che aggiunge il comma 2-septies all'articolo 13 del D.Lgs. 178/2009).

La Scuola provvede ai costi per la gestione dei concorsi pubblici e per le spese di funzionamento indotte dal reclutamento del personale di cui ai commi 2-bis e seguenti nell'ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente.

Il comma 2 abroga i commi 4 e 5 dell'articolo 16 (relativo alla Scuola nazionale dell'amministrazione) del d.P.R. n. 70 del 2013, che è il regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione. Le disposizioni di cui è disposta l'abrogazione prevedevano, la prima, che a ciascuna sede distaccata della Scuola fosse preposto un responsabile (scelto tra i funzionari apicali in servizio presso la Scuola, e con incarico conferito dall'allora dirigente amministrativo sentito il Presidente); la seconda, che ai responsabili di sede fossero attribuiti compiti di coordinamento, per assicurare il funzionamento della struttura loro affidata ed il regolare andamento dell'attività gestionale e didattico formativa.

Il comma 3 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere b), c) ed e). Tali oneri sono pari a circa: 1,03 milioni per l'anno 2022; 7,75 milioni annui dal 2023 al 2026; 6,55 milioni annui dal 2027. A tali oneri si provvede: quanto a 1,03 milioni per l'anno 2022 e a 4,50 milioni annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili (art. 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014); quanto a 3,25 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e euro 2,05 milioni annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte sul fondo nello stato di previsione del MEF destinate (ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera b), legge n. 232 del 2016) ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato.

La RT ribadisce che le disposizioni (comma 1, lett. a) e b) istituiscono la figura del Vicepresidente il cui incarico è legato a quello del Presidente che lo nomina. Conferma che il Vicepresidente svolge le funzioni delegategli dal Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Rileva che tale proposta comporta nuovi e maggiori oneri di personale corrispondenti al trattamento economico da corrispondere.

In proposito, tenuto conto che la copertura del posto di Vicepresidente potrà verosimilmente essere effettuata non prima del 1° luglio 2022, ne deriva per l'anno 2022 un onere pari a euro 150.362.

L'onere complessivo a regime, da sostenersi a decorrere dall'anno 2023, è indicato pari a euro 301.263. La stima è prudenzialmente formulata sulla base del trattamento economico più elevato riconoscibile alle figure tra cui può essere scelto il Vicepresidente (comma 1, art. 7, del D.Lgs. 178/2009).

(Assunzione di 28 unità di personale non dirigenziale con funzioni di tutoraggio)

In merito alla lettera c), evidenzia che La disposizione (**comma 1, lett. c) pt 1**) prevede un incremento delle facoltà assunzionali e della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le posizioni oggetto dell'incremento di organico e della conseguente autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato, mediante procedure selettive, riservate ai titolari di contratti stipulati nell'ultimo triennio per lo svolgimento di attività di tutoraggio ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 1/12/2009, n. 178, riguardano n. 28 unità da inquadrare nella categoria A (con posizione economica iniziale F1) del comparto contrattuale Presidenza del Consiglio dei ministri.

Evidenzia che la proposta comporta nuovi e maggiori oneri di personale corrispondenti al trattamento economico del personale non dirigenziale.

Quanto al costo complessivo annuo, elaborato sulla base degli importi unitari (trattamento fondamentale e accessorio) comprensivi degli oneri riflessi nonché dell'attualizzazione degli oneri complessivi (lordo stato) con gli incrementi medi contrattuali e dell'applicazione IVC della nuova tornata contrattuale, relativo all'assunzione di n. 28 unità di personale appartenenti alla categoria A (con posizione economica iniziale F1) è pari a euro 1.984.109,78 a decorrere dal 1° gennaio 2023 così determinato:

Unità di personale	Costo unitario annuo*	Costo complessivo annuo
28	68.437,40 €	1.916.247,06

* *Comprensivo oneri riflessi (attualizzato incrementi medi contrattuali e inclusa IVC)*

RETRIBUZIONE PRO CAPITE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE											
Presidenza del Consiglio dei Ministri	Stipendio	Tredicesima mensilità	indennità di amministrazione	totale lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	Totale fondamentale lordo stato	Competenze accessorie medie	retribuzione pro-capite totale	retribuzione con incrementi contrattuali CONL 2016-2018 e 2019-2021 (7,26% per Cat. A e 7,72% per Cat. B)	IVC 2022 (lordo Stato) *13	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. CCNL e IVC
Cat. A - F1	22.782,24	1.898,52	7.548,00	32.228,76	12.369,40	44.598,16	19.050,00	63.648,16	68.269,01	168,38	68.437,40

Si prevede di completare le procedure di reclutamento del personale in oggetto entro la fine del 2022 con assunzioni a partire dal 1° gennaio 2023, l'onere è quindi pari a euro 1.916.248 a decorrere dal 2023.

(Possibilità di istituire poli formativi)

Conferma che la disposizione in esame (**comma 1, lett. d)**) prevede la possibilità di istituire poli formativi localizzati sul territorio nazionale, sottolineando che le

modifiche proposte non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che la SNA vi provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente.

Evidenzia che l'attività presso i Poli formativi verrà condotta dalla SNA sulla base di convenzioni con gli EE.TT. nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 178/2009 (d) attività di formazione ed aggiornamento, in base a convenzioni e con tutti gli oneri a carico dei committenti, di dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, di soggetti gestori di servizi pubblici e di istituzioni ed imprese private, al fine di migliorare l'interazione e l'efficienza dei rapporti di collaborazione e scambio tra la pubblica amministrazione statale e le altre amministrazioni pubbliche, nonché con il settore privato.

Conclude riferendo che la disposizione ha l'obiettivo di soddisfare il rinnovato fabbisogno formativo degli EE.TT. (non solo riferibile al PNRR), portando l'offerta didattica in prossimità delle sedi delle amministrazioni territoriali, segnalando che, in termini operativi, gli EE.TT. interessati nell'ambito degli spazi a loro disposizione (sale riunioni, aule magne, ecc) potranno ospitare corsi organizzati dalla SNA.

(Assunzione di 60 unità di personale non dirigenziale e di due unità dirigenziali di livello non generale)

Conferma che le disposizioni (**comma 1, lett. e), c.2-bis-2-ter**) prevedono un incremento delle facoltà assunzionali e della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le posizioni oggetto dell'incremento di organico e della conseguente autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato, attraverso procedure concorsuali pubbliche, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, riguardano n.30 unità da inquadrare nella categoria A, profilo professionale di specialista esperto di formazione, comunicazione e sistemi di gestione, posizione economica F3 e n.30 unità di personale di categoria B, profilo di assistente specialista, posizione economica F3, del comparto contrattuale Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Certifica che la proposta comporta nuovi e maggiori oneri di personale corrispondenti al trattamento economico del personale. Il costo complessivo annuo, elaborato sulla base degli importi unitari (trattamento fondamentale e accessorio) comprensivi degli oneri riflessi nonché dell'attualizzazione degli oneri complessivi (lordo stato) con gli incrementi medi contrattuali e dell'applicazione IVC della nuova tornata contrattuale, relativo all'assunzione di n. 30 unità di personale appartenenti alla categoria A, profilo professionale di specialista esperto di formazione, comunicazione e sistemi di gestione, posizione economica F3 e n. 30 unità di personale di categoria B, profilo di assistente specialista, posizione economica F3, del comparto contrattuale Presidenza del Consiglio dei ministri è pari a euro 3.974.421,53 a decorrere dal 1° gennaio 2023 così determinato:

Il costo complessivo annuo relativo all'assunzione di n. 30 unità di personale appartenenti alla categoria A, posizione economica F3 è pari a euro 2.160.314,61 così determinato:

Unità di personale	Costo unitario annuo*	Costo complessivo annuo
30	72.010,49	2.160.314,61

** Comprensivo oneri riflessi (attualizzato incrementi medi contrattuali e inclusa IVC)*

Il costo complessivo annuo relativo all'assunzione di n. 30 unità di personale appartenenti alla categoria B, posizione economica F3, è pari a euro 1.814.106,92 così determinato:

Unità di personale	Costo unitario annuo*	Costo complessivo annuo
30	60.470,23	1.814.106,92

** Comprensivo oneri riflessi (attualizzato incrementi medi contrattuali e inclusa IVC)*

RETRIBUZIONE PRO CAPITE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE											
Presidenza del Consiglio dei Ministri	Stipendio	Tredicesima mensilità	Indennità di amministrazione	Totale lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	Totale fondamentale lordo stato	Competenze accessorie medie	retribuzione pro-capite totale	retribuzione con incrementi contrattuali CCNL 2016-2018 e 2019-2021 (7,26% per Cat. A e 7,72% per Cat. B)	IVC 2022 (lordo Stato) **13	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. CONL e IVC
Cat. A - F3	24.928,07	2.077,34	7.620,00	34.625,41	13.289,23	47.914,64	19.050,00	66.964,64	71.826,28	184,21	72.010,49
Cat. B - F3	18.958,58	1.579,88	6.168,00	26.706,46	10.249,94	36.956,40	19.050,00	56.006,40	60.330,89	140,14	60.470,23

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PCM COMMA 2-BIS			
QUALIFICA	UNITA'	ONERE PRO-CAPITE	A decorrere dall'anno 2023
Cat. A – F3	30	72.010,49	2.160.314,61
Cat. B – F3	30	60.470,23	1.814.106,92
TOTALE	60		3.974.421,53

Si prevede di completare le procedure di reclutamento del personale in oggetto entro la fine del 2022 con assunzioni a partire dal 1° gennaio 2023, l'onere è quindi pari a euro 3.974.421,53 a decorrere dal 2023.

(Assunzione n. 2 dirigenti tecnologici c. 2-septies)

Le disposizioni prevedono altresì che, per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della Scuola connessi all'attuazione del PNRR, delle funzioni relative alle procedure concorsuali e di quelle relative alla reingegnerizzazione dei processi di lavoro, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è aumentata di n.2 unità dirigenziali di livello non generale.

La proposta comporta nuovi e maggiori oneri di personale, elaborati sulla base degli importi unitari (stipendio, retribuzione di posizione fissa, di posizione variabile e di risultato) comprensivi degli oneri riflessi nonché dell'attualizzazione degli oneri

complessivi (lordo stato) con gli incrementi medi contrattuali e dell'applicazione IVC della nuova tornata contrattuale, pari ad euro 353.151,87 annui. In considerazione dei tempi stimati di reclutamento del personale in oggetto (entro il 30 giugno del 2022) con assunzioni a partire dal 1° luglio 2022, l'onere per l'anno 2022 è pari a euro 176.575,94.

RETRIBUZIONE PRO CAPITE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE											
Presidenza del Consiglio dei Ministri	Stipendio + tredicesima	retribuzione di posizione fissa	retribuzione di posizione variabile media	totale	Oneri riflessi (38,38%)	retribuzione di risultato massima	oneri su risultato (32,70%)	retribuzione pro-capite totale	retribuzione con incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022 (lordo Stato) '13	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR.
Dirigente 2ª fascia	45.200,67	12.849,81	32.678,69	90.789,17	34.844,88	33.314,72	10.893,91	169.842,69	176.262,74	313,20	176.575,94

ASSUNZIONI DIRIGENTI PCM				
QUALIFICA	UNITA'	ONERE PRO-CAPITE	Anno 2022 (Rateo-luglio 2022)	A decorrere dall'anno 2023
DIR 2ª	2	176.575,94	176.575,94	353.151,87

L'incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per consentire il rafforzamento del contingente di personale assegnato alla SNA, è reso necessario dal fatto che il Piano dei fabbisogni e il relativo Piano di reclutamento recentemente definiti, già prevedono la totale copertura delle vacanze al momento esistenti. Ciò al fine di consentire l'adeguato svolgimento dei nuovi e numerosi compiti istituzionali che la normativa più recente ha attribuito all'Amministrazione, anche determinando l'istituzione di appositi Dipartimenti ed Uffici.

(Assunzione di 20 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato, c.2-ter-quater)

La disposizione prevede che, a decorrere dal 1° giugno 2022 per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, la Scuola possa assumere fino a un massimo di quaranta unità, con contratti di lavoro a tempo determinato della durata massima di 36 mesi. Il trattamento economico-normativo del personale in oggetto è quello previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il personale assunto a tempo indeterminato, categoria B, posizione economica F3. Il costo complessivo annuo, elaborato sulla base degli importi unitari comprensivi degli oneri riflessi è pari a euro 60.470,23.

La proposta comporta nuovi e maggiori oneri di personale corrispondenti al trattamento economico del personale, è previsto un tetto di spesa pari a euro 1.209.404,62 annui. A tali maggiori oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili sul bilancio della Scuola. Considerata l'assunzione a decorrere dal 1° giugno 2022 l'onere gravante sul bilancio della Scuola per il 2022 è stimato in euro 705.486,03.

RETRIBUZIONE PRO CAPITE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE											
Presidenza del Consiglio dei Ministri	Stipendio	Tredicesima mensilità	Indennità di amministrazione	totale lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	Totale fondamentale lordo stato	Competenze accessorie medie	retribuzione pro-capite totale	retribuzione con incrementi contrattuali CCNL 2016-2018 e 2019-2021 (7,26% per Cat. A e 7,72% per Cat. B)	IVC 2022 (lordo Stato) *13	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. CCNL e IVC
Cat. B - F3	18.958,58	1.579,88	6.168,00	26.706,46	10.249,94	36.956,40	19.050,00	56.006,40	60.330,09	140,14	60.470,23

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PCM				
QUALIFICA	UNITA'	ONERE PRO-CAPITE	Anno 2022 (Rateo-giugno 2022)	A decorrere dall'anno 2023
Cat. B – F3	20	60.470,23	705.486,03	1.209.404,62

Sul comma 3, la RT si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese /entrate correnti come segue:

(milioni di euro)

Co	Lett	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto							
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024					
1	b	Indennità di carica al Vicepresidente all'interno del Comitato di gestione delle Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA)	s	c	0,15	0,30	0,30	0,15	0,30	0,30	0,15	0,30	0,30				
			e	t/c				0,07	0,15	0,15	0,07	0,15	0,15				
			s	c	0,15	0,30	0,30	0,15	0,30	0,30	0,15	0,30	0,30				
			Effetti riflessi	e	t/c				0,07	0,15	0,15	0,07	0,15	0,15			
	c	Modifiche all'articolo 11 del D.Lgs. n.178/2009- Potenziamento della Scuola Nazionale dell'Amministrazione- Incremento dotazione organica del personale non dirigenziale, 28 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella categoria A, posizione economica F1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –	s	c		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92				
					Effetti riflessi	e	t/c				0,93	0,93		0,93	0,93		
	e	Modifiche all'articolo 13 del D.Lgs. n.178/2009- Potenziamento della Scuola Nazionale dell'Amministrazione- <u>Incremento contingente di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri</u>	s	c		3,97	3,97		3,97	3,97		3,97	3,97				
					Effetti riflessi	e	t/c				1,93	1,93		1,93	1,93		
		e	Contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, dal 1° giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2026, di un contingente di personale in possesso di specifiche competenze utili allo svolgimento delle attività istituzionali della Scuola Nazionale dell'Amministrazione	s	c	0,71	1,21	1,21	0,71	1,21	1,21	0,71	1,21	1,21			
						Effetti riflessi	e	t/c				0,34	0,59	0,59	0,34	0,59	0,59
				s	c	0,18	0,35	0,35	0,18	0,35	0,35	0,18	0,35	0,35			
						Effetti riflessi	e	t/c				0,09	0,17	0,17	0,09	0,17	0,17
3	Riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-1,03	-4,50	-4,50	-1,03	-4,50	-4,50	-1,03	-4,50	-4,50					
		s	c		-3,25	-3,25		-3,25	-3,25		-3,25	-3,25					
				Effetti riflessi	e	t/c				-1,58	-1,58		-1,58	-1,58			

Al riguardo, sull'istituzione della figura del Vicepresidente, con riferimento all'onere sommariamente indicato a decorrere dal 2023 pari a euro 301.263, andrebbero richiesti i dati e parametri medi considerati a tal fine atteso che la RT si

limita a riferire solo che la stima è stata formulata sulla base del trattamento economico più elevato riconoscibile alle figure tra cui può essere scelto il Vicepresidente (comma 1, art. 7, del D.Lgs. 178/2009). Ad ogni buon conto, venendo allo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi, andrebbero richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate.

Per i profili di quantificazione relativi al costo delle 28 unità di funzionari (Cat. A del CCNL PCM) di cui si prevede il reclutamento, non ci sono osservazioni, alla luce della puntuale esposizione in RT dei dati e parametri retributivi. Ciò non di meno, si evidenzia inoltre che alcuna stima è stata effettuata dalla RT in ordine agli oneri da sostenersi per lo svolgimento delle procedure concorsuali, né in relazione alla dotazione da assicurare ai funzionari una volta perfezionata l'assunzione.

Sulla possibilità di istituire poli formativi, occorre evidenziare che la disposizione prefigura nuovi e significativi impegni per la SNA, di cui andrebbero valutati gli effetti in termini di fabbisogni organici e di funzionamento. Sul punto, rilevando che il comma *2-bis* reca una specifica clausola di neutralità, si rammenta ancora una volta che la mera apposizione di siffatte clausole non è di per sé sufficiente a fornire assicurazione circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri, se non alla luce di elementi e dati idonei a comprovarne la sostenibilità, come previsto dal comma *6-bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità.

Per i profili di quantificazione degli oneri connessi all'assunzione di 30 unità di personale di categoria A e 30 unità di categoria B, in considerazione della puntuale illustrazione dei dati e parametri considerati ai fini della stima del costo unitario dei vari contingenti previsti dalle norme in esame, non ci sono osservazioni.

Sul comma *2-octies* in cui si prevede che la Scuola provvederà ai costi per la gestione dei concorsi pubblici, e per le spese di funzionamento indotte dal reclutamento del personale di cui ai commi *2-bis* e seguenti, avvalendosi esclusivamente nell'ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile ai sensi della legislazione vigente³, la sostenibilità di tale assunzione andrebbe suffragata dalla puntuale evidenziazione di dati ed elementi dimostrativi anche per gli oneri a decorrere.

Per i profili di copertura, quanto alla componente indicata in corrispondenza alla riduzione del fondo per le esigenze indifferibili, riscontrata l'esistenza delle relative disponibilità per il 2022⁴, libere da impegni già perfezionati o in via di

³ Il contributo finanziario alla Scuola nazionale dell'amministrazione è allocato sul capitolo 5217 (n. 2 piani gestionali) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale capitolo reca uno stanziamento annuo pari a 13,64 milioni dal 2022, di cui 3,4 milioni di euro di disponibilità per il 2022 al 29 aprile scorso. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema *Datamart/RGS*, interrogazione dello stato di previsione del MEF al 4 maggio scorso, sul sito del Dipartimento.

⁴ Il capitolo 3076 (n. 4 piani gestionali) dello stato di previsione del ministero dell'economia, avente una previsione di stanziamenti pari a 126,6 milioni di euro per il 2022, indicava al 29 aprile scorso una disponibilità 58,4 milioni di euro. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema *DATAMART/RGS*, sul sito internet del Dipartimento.

perfezionamento, andrebbero richieste rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle residue risorse a fronte dei fabbisogni di spesa già programmati per il 2022 e dal 2023.

In termini analoghi, verificata l'esistenza delle necessarie disponibilità per il 2022 a valere del fondo assunzionale di cui al comma 365 della legge di bilancio 2017⁵, andrebbero richieste conferme circa l'adeguatezza delle residue risorse a fronte dei fabbisogni di reclutamento riferibili, in particolare, alle Amministrazioni indicate alla lettera b) del citato comma.

Articolo 13

(Durata e disciplina del corso di formazione iniziale per i consiglieri penitenziari nominati all'esito dei concorsi banditi nell'anno 2020)

L'articolo prevede, con riguardo ai consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi banditi nel 2020, la riduzione del corso di formazione previsto dalla disciplina vigente dagli attuali diciotto mesi a dodici mesi, comportando un'anticipazione dell'assunzione in servizio operativo da parte dei dirigenti penitenziari, dei dirigenti di istituto penale per minorenni e dei dirigenti penitenziari di esecuzione penale esterna.

Le materie e le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalità degli esami previsti durante e al termine del corso e i criteri di determinazione in ruolo dei funzionari risultati idonei sono stabiliti, con decreto del Ministro della giustizia.

La RT conferma che la norma in esame prevede la riduzione del corso di formazione dei consiglieri penitenziari dagli attuali diciotto mesi a dodici mesi, comportando una anticipazione dell'assunzione in servizio operativo da parte dei dirigenti penitenziari, dei dirigenti di istituto penale per minorenni e dei dirigenti penitenziari di esecuzione penale esterna, che saranno nominati a seguito dei concorsi straordinari previsti dall'art. 1, commi 308 e 311 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 nonché dall'art.1, comma 419 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Precisa che, per quanto attiene al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria il numero dei posti del concorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 39 del 19 maggio 2020, è pari a n. 57 unità dovendosi aggiungere ai n. 35 posti inizialmente previsti dal citato art. 1, comma 308, legge n. 145/2018 e alle n.10 unità autorizzate con il D.P.C.M. 20 giugno 2019 (art. 6, comma 2, e relativa Tabella 6) avuto riguardo alle facoltà assunzionali ordinarie dell'Amministrazione penitenziaria (*turn over*), nonché le ulteriori complessive n. 12 unità per le quali sono in corso di definizione le procedure autorizzatorie relativamente al *turn over* per le cessazioni intervenute negli anni 2019 e 2020.

Per il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, invece, il numero dei posti dei concorsi è pari rispettivamente a n. 5 unità di dirigenti di istituto penale per minorenni (cfr. sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 78

⁵ Il capitolo 3059 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, reca una previsione di spesa per il bilancio 2022/2024 pari a 100, 200 e 225 milioni di euro per le annualità del triennio. Le disponibilità presenti al 29 aprile scorso risultavano pari a 93,6 milioni di euro. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema DATAMART/RGS, sul sito del dipartimento.

del 7 ottobre 2020) e a n. 18 unità di dirigente di esecuzione penale esterna (cfr. sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 74 del 22 settembre 2020).

Quanto all’anticipazione di sei mesi delle assunzioni rileva che, di fatto, la stessa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto le risorse finanziarie assegnate per il trattamento economico dei dirigenti penitenziari reclutati con i concorsi straordinari, che si sarebbero dovuti svolgere già a decorrere dall’anno 2018, nonché quelle derivanti da *turn over*, risultano già iscritte in bilancio a legislazione vigente alla Missione 6 – U.d.V. 1.1 – Amministrazione penitenziaria – Azione “*Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)*” – capitoli 1600 e 1610, che recano stanziamenti rispettivamente pari ad euro 221.665.467 e 11.296.702 per l’anno 2022, ad euro 221.111.249 e 11.097.263 per l’anno 2023 e ad euro 220.263.355 e 10.905.145 per l’anno 2024, nonché alla U.d.V. 1.3 – Giustizia minorile e di comunità – Azione “*Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)*” Capitoli 2000 e 2032 che recano stanziamenti rispettivamente pari ad euro 141.619.742 e 7.854.861 per l’anno 2022, ad euro 141.296.187 e 7.776.444 per l’anno 2023 e ad euro 140.691.722 e 7.658.324 per l’anno 2024.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, rammentando che l'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità, laddove si prescrive che ogni qualvolta nuove norme prevedano oneri di spesa in materia di pubblico impiego, debbano accompagnarsi ad RT che ne illustrino gli effetti finanziari in un orizzonte almeno decennale, andrebbe richiesto un quadro di sintesi circa l'ipotizzabile modifica all'evoluzione dell'onere previsto, rispetto a quello inizialmente certificato in relazione alla autorizzazione al reclutamento dei funzionari in questione operata con apposito l'D.P.C.M., ovvero, la conferma che alcun effetto di alterazione ne deriva rispetto agli oneri inizialmente previsti in relazione ai contingenti in esame⁶. Sul punto, si rinvia alla RT annessa all'articolo 17 in ordine alla congrua modalità di esposizione degli oneri concernenti i dirigenti della carriera penitenziaria.

Venendo anche ai profili di copertura, nonostante le espresse rassicurazioni fornite in tal senso dalla RT in ordine alla neutralità dell’anticipazione di sei mesi delle

⁶ Si vedano la Tabella 6 al DPCM 20 giugno 2019 che indicava un onere annuo "medio" di 97.310 euro per i dirigenti penitenziari. Sul punto, va evidenziato che la disciplina vigente della carriera dirigenziale penitenziaria di cui al D.Lgs. 63/2006, in regime di rapporto di "diritto pubblico", prevede la nomina a "consigliere penitenziario" già nel periodo di formazione – con riconoscimento del relativo trattamento economico – salvo il conferimento, nel limite dei posti in organico, al termine del periodo di formazione, degli incarichi di "dirigente" penitenziario, mediante valutazione comparativa, e l'ulteriore avanzamento a dirigente penitenziario con "incarichi speciali", al quale sono ammessi i dirigenti penitenziari con almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio senza demerito dall'ingresso in carriera.

assunzioni in questione, si osserva che pur essendovi stanziamenti già previsti questi avrebbero dovuto esser calibrati in funzione della durata di 18 mesi del corso di formazione. Inoltre, per quanto riguarda gli effetti sui saldi, posto che il prospetto riepilogativo di tali effetti non ne mostra alcuno, si osserva che invece dovrebbe evidenziarsi la maggiore spesa correlata all'anticipo in esame.

Articolo 14 ***(Disposizioni in materia di Università e ricerca)***

L'articolo prevede ai commi 1-4 particolari procedure di reclutamento all'interno delle Università e degli enti pubblici di ricerca, riservate a due categorie di studiosi: i) quelli insigniti di un Sigillo di Eccellenza a seguito della partecipazione a bandi, emanati nell'ambito dei Programmi quadro *Horizon 2020 ed Horizon Europe* negli anni 2022 o precedenti, relativi alle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA); ii) i vincitori dei programmi di ricerca del Consiglio europeo della ricerca. Alla copertura degli oneri, si provvede nei limiti delle risorse assegnate all'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del PNRR, "Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori", pari a 600 milioni di euro.

Alla copertura di tali posizioni si provvede mediante chiamata diretta dei soggetti in possesso dei requisiti, senza necessità, in virtù della deroga espressamente stabilita, del nulla osta del Ministero. Oltretutto dalle università, i soggetti che hanno ottenuto il Sigillo di Eccellenza nell'ambito delle MSCA possono essere assunti altresì dagli enti pubblici di ricerca, sia tramite gli ordinari canali di reclutamento che mediante le procedure per chiamata diretta.

Gli studiosi vincitori dei programmi di ricerca del Consiglio europeo della ricerca possono essere assunti con chiamata diretta nelle università (comma 2), anche in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, fatto comunque salvo il limite delle risorse stabilite dall'art. 1, comma 297, lett. c) della L. 234/2021 (la legge di bilancio 2022), pari a 10 milioni, che saranno assegnate alle università statali con il Decreto di riparto del fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della L. 537/1993 e negli enti pubblici di ricerca (comma 3), previa pubblicazione di appositi bandi del MUR e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definite misure operative specifiche per le chiamate e le assunzioni di cui al presente articolo.

Il comma 5 novella l'art. 12 del D.L. 152/2021 – disponendo che le risorse PNRR che confluiscono all'interno del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (FIS) non sono computate quale incremento dello stesso e non concorrono al computo della percentuale a carico delle regioni, con risorse proprie.

Il comma 6 amplia dagli ultimi due anni agli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado la finestra temporale entro cui possono svolgersi i percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei corsi di laurea universitari e dei corsi dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

La RT certifica che la disposizione estende le procedure esistenti di chiamata "diretta" per posizioni esclusivamente a tempo determinato e riservate a categorie determinate di soggetti, esplicitamente individuate dal PNRR, in una linea di intervento interna all'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2.

Rileva che dalla descrizione analitica contenuta nello stesso PNRR, emerge un *budget* "medio" per ciascuna posizione pari a 150mila euro. Si indica altresì il vincolo di coprire un arco temporale di 12-24 mesi (dunque inferiore rispetto alla durata triennale del contratto da RTD lett. a), nonché la possibilità di utilizzare tali risorse

anche più generali finalità di supporto alle attività di ricerca del destinatario della chiamata.

Considerando che il costo annuo lordo complessivo di un RTD lett. a), compresi oneri, è pari a 50.397,10 euro, l'impatto per le università interessate è neutrale, atteso che le risorse rivenienti dal PNRR garantiscono la copertura dei costi della posizione per una percentuale vicina ai 2/3 e che una somma ulteriore, fino al raggiungimento del budget di 150mila è comunque assegnata al destinatario in qualità di fondi di ricerca.

Alla copertura dei relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse assegnate all'investimento M4C2- 1.2, pari a 600 milioni di euro.

In relazione al comma 2, si limita a ribadire il contenuto della norma.

Sul comma 3 conferma che la disposizione prevede, per quanto riguarda gli enti di ricerca, che sia considerato merito "eccezionale", ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il conseguimento di finanziamenti nell'ambito dei programmi di ricerca di cui al comma 2 e che nel periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza gli enti stessi possano assumere per chiamata diretta i vincitori dei programmi di ricerca anche in deroga ai limiti quantitativi dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16 secondo il quale gli oneri per detti contratti sono a carico dei bilanci degli Enti che devono dimostrare di non aver superato il limite di cui al comma 2 dell'articolo 9, del medesimo D.Lgs. 218/2016, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione al comma 5 conferma che la norma è finalizzata a scomputare le risorse aggiuntive del FIS previste dal PRNN ai fini del calcolo delle risorse proprie delle regioni, le quali, secondo l'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n.68 del 2012, concorrono alla determinazione della copertura complessiva del fabbisogno finanziario necessario a garantire il diritto allo studio dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi. La norma, dunque, pur non avendo natura eminentemente ordinamentale, non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, comportando, al contrario, una minore spesa derivante dalla natura onerosa dello *status quo* rispetto al quale si interviene con la disposizione proposta.

Soggiunge, inoltre, che le risorse previste dal PNRR per la presente misura, al pari delle altre misure del Piano, sono allocate su contabilità speciali che vedono il successivo trasferimento ai soggetti percettori (in questo caso le Regioni).

Per tale ragione le risorse previste dal PNRR sono solo putativamente riferite al FIS – del quale hanno solo seguito le modalità di riparto, peraltro già avvenuto con decreto del ministro dell'università e della ricerca del 17 dicembre 2021, n. 1320, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio al n. 107 – e (sia di fatto che di diritto) e non incrementano il FIS.

Anche per questo motivo, si conferma l'assoluta eccezionalità della disposizione che non può ingenerare effetti emulativi, né condiziona l'attuazione di altre disposizioni in tema di diritto allo studio, avendo la stessa, più che altro, funzione

chiarificatrice in ordine all'effettivo impiego delle risorse del PNRR, in ragione della loro ontologica eccezionalità.

Evidenzia, infine, che l'assoluta eccezionalità della disposizione non può ingenerare effetti "emulativi", né condiziona l'attuazione di altre disposizioni in tema di diritto allo studio, avendo la stessa, più che altro, funzione chiarificatrice in ordine all'effettivo impiego delle risorse del PNRR, in ragione della loro ontologica eccezionalità.

Sul comma 6 certifica che la disposizione riveste natura ordinamentale, e si limita a variare, estendendolo di un anno, il periodo temporale nell'arco del quale è consentito svolgere attività di orientamento nella transizione scuola-università. Conferma che tale disposizione, pertanto, prevede soltanto che, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, sia consentita una diversa programmazione delle attività di orientamento che potrà riguardare anche il terzo anno della scuola secondaria superiore, con corrispondente riduzione delle eventuali iniziative rivolte, ad oggi, nei soli due anni conclusivi del medesimo ciclo di istruzione.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, sul comma 1, trattandosi di disposizione i cui oneri sono posti a carico dei finanziamenti del PNRR nella Missione 4, Componente 2, Investimento 1.2, si ricorda che tale investimento fa parte della quota delle risorse devolute a fondo perduto dalla UE.

Sul comma 3, posto che per gli enti di ricerca la norma si limita a prevedere che gli stessi possano reclutare ricercatori a t.d. in relazione ai programmi di cui al comma 2, anche in deroga ai massimali previsti dalla normativa vigente per il reclutamento di ricercatori per meriti "eccezionali" (*max 5%*), ma in ogni caso a carico delle proprie disponibilità di bilancio e nel rispetto della soglia massima dell'80 per cento della spesa di personale sulla spesa complessiva, come certificata dai bilanci consuntivi degli ultimi tre anni, non ci sono osservazioni.

Articolo 15

(Rafforzamento della struttura organizzativa dell'ANPAL)

L'articolo prevede un rafforzamento della struttura organizzativa dell'ANPAL, con un incremento della sua dotazione organica pari a 43 unità a decorrere dall'anno 2022, di cui due dirigenti di livello dirigenziale generale, un dirigente di livello dirigenziale non generale e 40 unità appartenenti alla terza area funzionale, fascia economica F1. Inoltre, l'ANPAL è autorizzata, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, e in deroga al piano triennale dei fabbisogni (previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il contingente di personale di cui al primo periodo ed è stabilito che il contingente di personale di livello non dirigenziale sia assunto tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche ovvero l'utilizzo di graduatorie esistenti. A tal fine è autorizzata una spesa pari ad euro 1.283.627 per l'anno 2022 e una spesa pari ad euro 2.200.503 a decorrere dall'anno 2023. È, altresì, autorizzata, per

l'anno 2022, una spesa pari ad euro 100.000 per l'espletamento delle relative procedure concorsuali pubbliche.

Alla copertura degli oneri si provvede a valere sugli stanziamenti ordinari del bilancio dell'ANPAL, con corrispondente utilizzo delle entrate accertate annualmente rivenienti dal fondo per la formazione professionale (di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148).

La RT conferma che la disposizione, per le finalità ivi previste, autorizza l'ANPAL ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente di personale pari a n. 43 unità, di cui n. 2 dirigenti di livello dirigenziale generale, 1 dirigente di livello dirigenziale non generale e n. 40 unità appartenenti alla terza area funzionale – fascia economica F1.

Nei prospetti seguenti è riportato il dettaglio degli oneri retributivi da sostenere per l'assunzione del contingente di personale in questione.

Precisa che la retribuzione complessiva, composta dallo stipendio tabellare previsto dal CCNL – funzioni centrali 2016-2018, dal trattamento economico accessorio e dagli oneri riflessi (al netto dell'I.V.C. 2019-2021), è stata incrementata del 3,78 per cento (valore medio), in vista dell'imminente rinnovo contrattuale per il periodo 2019-2021, e maggiorata di un incremento pari allo 0,50% dello stipendio tabellare in godimento a titolo di I.V.C. per il CCNL 2022-2024.

Inoltre, per l'indennità di amministrazione spettante al personale di Area III – F1 riferisce che è stato valorizzato l'importo previsto per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal d.P.C.M. 23 dicembre 2021 (concernente il "*Riparto delle risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri*").

Quanto alla retribuzione di posizione parte variabile delle unità dirigenziali di livello generale si fa presente che il relativo importo è quello spettante ai dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il cui valore è unico per tutte le posizioni dirigenziali.

RETRIBUZIONE PRO CAPITE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE														
ANPAL	Stipendio	Tredicesima mensilità	Indennità di amministrazione d.P.C.M. 23 dicembre 2021	Totale annuo lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	Trattamento fondamentale lordo stato	Competenze accessorie medie (LORDO) (32,70%)	Retribuzione procapite totale lordo stato	Incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022 (lordo stato) 13 mensilità	RETRIBUZIONE TOTALE FONDAMENTALE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e IVC decorrenza 2022	UNITA'	ONERE ANNUO COMPLESSIVO	RATEO DAL 1° GIUGNO 2022
Area III F1	22.291,78	1.857,65	2.772,72	26.922,15	10.332,72	37.254,87	2.034,06	39.288,93	1.485,12	167,12	40.941,17	40	1.637.646,88	955.294,01

RETRIBUZIONE PRO CAPITE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE																
ANPAL	Stipendio + tredicesima	Retribuzione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Totale annuo lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	Trattamento fondamentale lordo stato	Retribuzione di risultato	Oneri su risultato (32,70%)	Totale retribuzione di risultato lordo stato	Retribuzione procapite totale lordo stato	Incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022 (lordo stato) 13 mensilità	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e IVC decorrenza 2022	UNITA'	ONERE ANNUO COMPLESSIVO	RATEO DAL 1° GIUGNO 2022
Dirigente I fascia	57.892,87	37.593,20	44.459,84	139.945,91	53.711,24	199.657,15	11.590,72	3.790,17	15.380,89	209.038,04	7.901,64	400,62	217.340,29	2	434.680,59	253.563,68

RETRIBUZIONE PRO CAPITE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE																
ANPAL	Stipendio + tredicesima	Retribuzione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Totale annuo lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	Trattamento fondamentale lordo stato	Retribuzione di risultato	Oneri su risultato (32,70%)	Totale retribuzione di risultato lordo stato	Retribuzione procapite totale lordo stato	Incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022 (lordo stato) 13 mensilità	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e IVC decorrenza 2022	UNITA'	ONERE ANNUO COMPLESSIVO	RATEO DAL 1° GIUGNO 2022
Dirigente II fascia	45.260,77	12.565,11	20.799,56	78.625,44	30.176,44	108.801,88	10.854,00	3.549,26	14.402,26	123.205,14	4.657,15	313,20	128.175,50	1	128.175,50	74.769,04

RIEPILOGO ONERI	
Rateo 2022	1.283.626,73
Onere a regime dal	2.200.502,96

Inoltre, rileva che la disposizione autorizza, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 100.000 per l'espletamento dei concorsi pubblici da indire per il reclutamento del personale in parola, che comunque può avvenire anche mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

Per quanto riguarda gli oneri assunzionali, pari ad euro 2.200.503 a regime, precisa che per la prima annualità (2022) è stato quantificato prudenzialmente un rateo di spesa pari ad euro 1.283.627 in considerazione della prevedibile data di immissione in servizio del contingente di personale di cui trattasi che, in caso di scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, potrà avvenire già a partire dal 1° giugno 2022.

Ribadisce che alla copertura del comma 4-ter si provvede a valere sugli stanziamenti ordinari del bilancio dell'ANPAL, con corrispondente utilizzo delle entrate accertate annualmente rivenienti dal fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (*Fondo per la formazione professionale*).

Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce della puntuale esposizione dei dati e parametri considerati dalla RT nella stima degli oneri di spesa unitari da considerarsi per i singoli contingenti assunzionali di personale, dettagliatamente indicati in riferimento sia alle componenti del cd. trattamento economico fondamentale che per le componenti riferibili al trattamento accessorio, nonché delle aliquote considerate nella determinazione degli effetti indotti e in considerazione delle indicazioni fornite in merito all'aggiornamento riferibile al CCNL 2016/2021 e alla considerazione dell'elemento perequativo dell'indennità di amministrazione ivi previsto, tutti pienamente rispondenti a canoni di prudenzialità⁷, nulla da osservare.

⁷ I dati considerati si presentano sostanzialmente coerenti con quelli riportati nel Conto Annuale della R.G.S. con riferimento alle retribuzioni medie di comparto.

La norma prevede sia l'avvio di procedure concorsuali che l'utilizzo di graduatorie esistenti. Posto però che si prevede il perfezionamento dei reclutamenti entro la data del 1 giugno del medesimo anno e che non risultano previsti oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali, andrebbe chiarito se tutto il contingente di personale verrà assunto tramite l'utilizzo di graduatorie esistenti.

In merito ai profili di copertura, posto che la norma pone la gamma degli oneri previsti dalle disposizioni in esame, previsti per il 2022 e dal 2023, a carico delle disponibilità del bilancio di ANPAL, precisando l'utilizzo a tal fine delle entrate che sono accertate annualmente in quanto rivenienti dal fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (*Fondo per la formazione professionale*), appare necessaria l'acquisizione di dati riferibili all'ammontare delle risorse previste annualmente a tale titolo, nonché ragguagli in merito alla loro stabilità, dal momento che l'onere in esame – cui parte delle risorse richiamate è destinato – riveste chiaramente permanente e avente natura inderogabile ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera a).

Articolo 16

(Potenziamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR)

L'articolo autorizza il Ministero dell'interno ad assumere 20 unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, n. 20 unità di personale, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, nei profili professionali economico, informatico, giuridico e statistico, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a 36 mesi, ma comunque non eccedente quella di attuazione dei progetti e comunque il termine del 31 dicembre 2026.

Ai relativi oneri, pari ad euro 435.422 per l'anno 2022 e a euro 870.843 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

La RT evidenzia che per le finalità previste dalla norma, il Ministero dell'interno è autorizzato per l'anno 2022 ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi e comunque non successiva al 31 dicembre 2026, 20 unità di personale, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali nei profili professionali economico, informatico, giuridico e statistico.

Gli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione sono stati quantificati a partire dalla seguente retribuzione *pro capite* (lordo stato):

RETRIBUZIONE PRO CAPITE LORDO STATO

INQUADRAMENTO	Dettaglio voci retributive		
	Trattamento economico fondamentale (*)	Trattamento economico accessorio (**)	Trattamento economico complessivo <i>pro capite</i>
Area III – F1	42.018,79	1.523,32	43.542,11

(*) comprensivo dell'indennità di amministrazione aggiornata alla luce del DPCM 19/12/2021 e maggiorato dell'incremento medio contrattuale del 3,78% e dell'I.V.C. anno 2022.

(**) importo maggiorato dell'incremento medio contrattuale del 3,78%

Pertanto gli oneri da sostenere in ragione d'anno per il periodo 2023-2026 risultano pari ad euro 870.843, mentre per la prima annualità (2022), tenuto anche conto della possibilità di scorrere le vigenti graduatorie di concorsi pubblici, si è ipotizzato un rateo di spesa pari a 6 mesi, quantificato in euro 435.422, in considerazione dell'immissione in servizio del contingente di personale pari a 20 unità già a partire dal 1° luglio 2022.

Rileva che alla copertura dei suddetti oneri assunzionali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica in conto maggiori e minori spese correnti/ maggiori entrate tributarie.

(milioni di euro)

Co	Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Reclutamenti a t.d. Ministero dell'interno Dir. Cen. Finanza locale	s	c	0,4	0,9	0,9	0,4	0,9	0,9	0,4	0,9	0,9
		e	t/c				0,2	0,4	0,4	0,2	0,4	0,4
2	Rid. Tab. A Interno	s	c	-0,4	-0,9	-0,9	-0,4	-0,9	-0,9	-0,4	-0,9	-0,9

Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce della esposizione di sintesi dei dati e parametri considerati dalla RT nella stima degli oneri di spesa unitari da considerarsi per i singoli contingenti assunzionali di personale riferibile alla II Area professionale, liv. economico F1, distintamente indicati in riferimento sia alle componenti del cd. trattamento economico fondamentale che per le componenti riferibili al trattamento accessorio, nonché delle aliquote considerate nella determinazione degli effetti indotti e in considerazione delle indicazioni fornite in merito all'aggiornamento riferibile al CCNL 2016/2021 e alla considerazione dell'elemento perequativo dell'indennità di amministrazione ivi previsto, in linea di

massima rispondenti a canoni di prudenzialità⁸, andrebbero richieste più precise indicazioni in merito alle singole componenti riferibili al trattamento economico accessorio.

La norma prevede che l'assunzione avvenga anche mediante scorrimenti di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Posto però che si prevede il perfezionamento dei reclutamenti entro la data del 1° luglio 2022 e che non risultano previsti oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali, andrebbe chiarito se tutto il contingente di personale verrà assunto tramite l'utilizzo di graduatorie esistenti.

Quanto ai profili di copertura, ivi ricorrendosi alla dotazione dei fondi speciali di parte corrente in gestione per il triennio 2022/2024, per la quota parte riferibile agli accantonamenti previsti in favore del dicastero dell'interno, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alle disponibilità ivi esistenti.

Articolo 17

(Misure di potenziamento dell'esecuzione penale esterna e rideterminazione della dotazione organica dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, nonché autorizzazione all'assunzione)

Il comma 1 dispone l'incremento della dotazione organica dei dirigenti penitenziari del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità di n. 11 unità. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 521.938 per l'anno 2022, di euro 1.043.876 per l'anno 2023, di euro 1.071.475 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 1.099.074 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 1.126.674 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 1.154.273 annui a decorrere dall'anno 2030.

Il comma 2 prevede che per le medesime finalità, l'incremento della dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità di 1.092 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui n. 895 unità dell'Area III, posizione economica F1 e n. 197 unità dell'Area II, posizione economica F2. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 7.791.328 per l'anno 2022, di euro 46.747.967 annui a decorrere dall'anno 2023.

Il comma 3 autorizza il Ministero della giustizia, nell'anno 2022, a bandire alcune procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, del citato contingente di personale dirigenziale (aggiuntive rispetto alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente). Le assunzioni, con decorrenza 1° luglio 2022, potranno essere effettuate mediante scorrimento di graduatoria.

Il comma 4 prevede che per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto disposto dal comma 2 il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e in data non anteriore al 1° novembre 2022, n. 1.092 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui n. 895 appartenenti all'Area III, posizione economica F1 e n. 197 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2, mediante l'espletamento di procedure concorsuali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto e in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione per la giustizia minorile e di comunità previste dalla normativa vigente.

Il comma 5 specifica che ai fini dell'adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni organiche di personale dirigenziale penitenziario e non dirigenziale indicate nel regolamento di organizzazione

⁸ I dati risultano coerenti con quelli riportati nel Conto Annuale della R.G.S. con riferimento alle retribuzioni medie.

del Ministero della giustizia si provvede attraverso l’emanazione, in chiave di semplificazione, di uno specifico D.P.C.M. in deroga alla procedura regolamentare ordinaria.

Il comma 6 stabilisce che per l’espletamento delle procedure concorsuali di cui ai commi 3 e 4 è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l’anno 2022.

Il comma 7 provvede alla copertura degli oneri quantificati in: 10.313.266 per l’anno 2022; 47.791.843 euro per l’anno 2023; euro 47.819.442 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, euro 47.847.041 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro 47.874.641 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e euro 47.902.240 annui a decorrere dall’anno 2030. Cui si si provvede: a) quanto ad euro 10.313.266 per l’anno 2022 e ad euro 17.500.000 annui a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia; b) quanto euro 30.291.843 per l’anno 2023, euro 30.319.442 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, euro 30.347.041 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro 30.374.641 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, euro 30.402.240 annui a decorrere dall’anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021 n. 234.

La RT conferma che l’intervento normativo è teso all’incremento della dotazione organica dei “dirigenti penitenziari di esecuzione penale esterna” per gli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità e per tale finalità si autorizza la spesa di euro 521.938 per l’anno 2022, di euro 1.043.876 per l’anno 2023, di euro 1.071.475 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 1.099.074 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 1.126.674 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 1.154.273 annui a decorrere dall’anno 2030.

Sul punto segnala che gli 11 uffici interdistrettuali istituiti con il D.M. 17 novembre 2015 hanno funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica dell’operatività degli uffici di esecuzione penale esterna dell’interdistretto di competenza.

La competenza territoriale è la stessa dei Provveditorati dell’Amministrazione penitenziaria e dei Centri per la giustizia minorile, con la differenza che questi ultimi hanno unicamente funzioni di coordinamento, mentre gli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna, accanto ai compiti di coordinamento, affidati “all’area interdistrettuale” hanno anche funzioni operative.

Assicura che con l’aumento dell’organico dei dirigenti non generali si potrà creare, all’interno dell’ufficio interdistrettuale, una figura dirigenziale con incarico superiore che abbia le funzioni di coordinamento dell’interdistretto e una figura dirigenziale che abbia competenza sulle attività operative inerenti all’esecuzione penale esterna.

Riepilogo:

Personale dirigenziale non generale:		
Dirigenti di esecuzione penale esterna	11	unità

Gli oneri sono stati calcolati come da tabelle che seguono:

**TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PREVISTO DIRIGENTE PENITENZIARIO DI ESECUZIONE PENALE
ESTERNA**

QUALIFICA	Stip. 13 mens	IIS 13 mens	Indennità mensile pens 13 mens	Indennità dirigenziale 13 mens	Totale (incluso rateo 13 mens)	Oneri carico Stato (27,83% su stip e 13 e 24,20% su resto	IRAP	Opera prev (5,68% su stip e 3,41% su IIS e 5,68% su Ind pens)	COSTO UNITARIO
						27,83%		5,68%	
						24,20%		3,41%	
								5,68%	
Primo dirigente	29.446,55	11.778,22	13.568,30	13.762,30	68.555,37	17.659,31	5.827,21	2.855,90	94.897,79

Anno	mesi	Stip. 13 mens	IIS 13 mens	Indennità mensile pens 13 mens	Indennità dirigenziale 13 mens	Totale (incluso rateo 13 mens)	Oneri carico Stato (27,83% su stip e 13 e 24,20% su resto)	IRAP	Opera prev (5,68% su stip e 3,41% su IIS e 5,68% su Ind pens)	COSTO UNITARIO	COSTO COMPLESSIVO 11 UNITA' ARROTONDATO	
							27,83%		8,50%			5,68%
							24,20%					3,41%
												5,68%
2022	6	14.723,28	5.889,11	6.784,15	6.881,15	34.277,69	8.829,65	2.913,60	1.427,95	47.448,89	521.938	
2023	12	29.446,55	11.778,22	13.568,30	13.762,30	68.555,37	17.659,31	5.827,21	2.855,90	94.897,79	1.043.876	
2024	12	31.213,34	11.778,22	13.568,30	13.762,30	70.322,16	18.151,01	5.977,38	2.956,25	97.406,80	1.071.475	
2025	12	31.213,34	11.778,22	13.568,30	13.762,30	70.322,16	18.151,01	5.977,38	2.956,25	97.406,80	1.071.475	
2026	12	32.980,14	11.778,22	13.568,30	13.762,30	72.088,96	18.642,71	6.127,56	3.056,61	99.915,84	1.099.074	
2027	12	32.980,14	11.778,22	13.568,30	13.762,30	72.088,96	18.642,71	6.127,56	3.056,61	99.915,84	1.099.074	
2028	12	34.746,93	11.778,22	13.568,30	13.762,30	73.855,75	19.134,41	6.277,74	3.156,96	102.424,86	1.126.674	
2029	12	34.746,93	11.778,22	13.568,30	13.762,30	73.855,75	19.134,41	6.277,74	3.156,96	102.424,86	1.126.674	
2030	12	36.513,72	11.778,22	13.568,30	13.762,30	75.622,54	19.626,10	6.427,92	3.257,32	104.933,87	1.154.273	
2031	12	36.513,72	11.778,22	13.568,30	13.762,30	75.622,54	19.626,10	6.427,92	3.257,32	104.933,87	1.154.273	

In merito al comma 2, la RT si sofferma diffusamente sul dispositivo, rappresentando che a sette anni dall'introduzione dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova per gli adulti, ed a sei dalla riforma che ha istituito il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, si delinea con sempre maggior evidenza la dimensione dello sviluppo dell'esecuzione penale "esterna".

Si tratta di un processo avviato da tempo che, per le continue accelerazioni cui è sottoposto, ha conferito alle dimensioni del sistema delle misure e sanzioni di comunità una consistenza superiore a quello detentivo.

Una breve esposizione dell'andamento statistico è sufficiente a fornire un quadro dello stato dell'arte, più di qualsiasi, pur approfondita, analisi: la tendenza all'incremento si colloca vicino ad un raddoppio (+83%), nel giro di sei anni, del numero delle misure e sanzioni di comunità, passate dalle 37.216 in corso al 30 giugno 2015 alle 68.002 in corso alla stessa data del 2021.

Nello stesso periodo, l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova ha conosciuto l'incremento esponenziale del 485%, passando da 3.969 a 23.216 misure in corso al 30 giugno.

Meno eclatante, ma degno della massima attenzione, anche nella prospettiva della riforma, è l'incremento del lavoro di pubblica utilità come sanzione sostitutiva.

Per far fronte all'impetuosa crescita del "*probation*" in Italia, è stato messo in campo, nell'ultimo triennio, uno sforzo rilevante per assumere un numero significativo di funzionari di servizio sociale, 381 per l'esattezza, cui se ne sono aggiunti 106, di cui 88 già assunti mentre per altri 18 si è in attesa dell'autorizzazione all'assunzione, reclutati attingendo alla graduatoria degli idonei dell'ultimo concorso.

La RT evidenzia che tale sforzo assunzionale, reso possibile con la Legge di bilancio del 2018, ha consentito di realizzare una copertura pressoché completa della pianta organica degli assistenti sociali, che, occorre precisare, era stata drasticamente ridimensionata del 25% a causa dell'applicazione lineare dei tagli alla spesa pubblica disposti tra il 2009 e il 2012, ed applicati nel 2015.

In conseguenza di ciò e paradossalmente, da un lato il sistema dell'esecuzione penale esterna, con la legge 67/2014 sulla messa alla prova, riceveva nuove competenze che avrebbero determinato il raddoppio delle prestazioni richieste, dall'altro lato si vedeva ridurre l'organico degli assistenti sociali dai 1.650 del 2004 ai 1.221 attuali.

Conclude riferendo che si palesa pertanto necessario avanzare la proposta di un consistente incremento della pianta organica del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità (attualmente di complessive 3.478 unità) per un totale di 1092 unità (+ 31,4 %) non solo del personale della professionalità di servizio sociale, ma anche pedagogica, nonché del personale amministrativo e tecnico di supporto, al fine di rendere effettiva la multiprofessionalità che caratterizza il sistema di *probation* in Europa oltre che per elevare ed implementare gli standard della qualità dell'offerta trattamentale nel delicato universo della giustizia minorile (vds. D.Lgs. 121/2018).

Tale incremento, considerata la crescita esponenziale del numero dei procedimenti che si riversa sul sistema, è già oggi indispensabile, indipendentemente dalle prospettive di riforma del sistema penale in corso, poiché ci si trova in grandissima sofferenza operativa e non più nelle condizioni di soddisfare nei tempi dovuti le richieste della magistratura.

La legge delega sulla riforma del processo penale (L. 134/2021) incide in modo significativo sul sistema delle misure e sanzioni di comunità attraverso, da un lato, una modifica del regime delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi e, dall'altro, attraverso l'estensione dell'ambito di applicabilità dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova ad ulteriori categorie di reati. L'imminente adozione dei decreti legislativi attuativi comporterà un ulteriore, non trascurabile, incremento dei carichi di lavoro per gli uffici di esecuzione penale esterna.

La crescita del *probation* si preannuncia tale che, per un soddisfacente adeguamento degli standard operativi ai canoni proposti dall'Unione europea in materia, si rende necessario mettere il sistema in grado di seguire in modo efficace, con interventi ed azioni trattamentali condivise con la comunità esterna, gli autori di reato presi in carico.

L'incremento esponenziale dei carichi di lavoro avrà un notevole impatto anche sull'area amministrativo/contabile degli uffici che svolge una fondamentale azione di supporto a servizio del sistema dell'esecuzione penale esterna; ciò rende necessario un corrispondente incremento della dotazione organica nelle relative figure professionali di riferimento (funzionari amministrativi, contabili, assistenti informatici) al fine di consentire agli operatori del trattamento di svolgere il proprio compito con supporti e risorse adeguate.

Il contingente di cui si prevede l'assunzione sarà destinato agli Uffici territoriali dell'amministrazione, per le seguenti figure professionali:

Profilo professionale	Totale
Funzionari della professionalità di servizio sociale	421
Funzionari della professionalità pedagogica	320
Funzionari amministrativi	97
Funzionari contabili	57
Assistenti amministrativi	110
Contabili	37
Assistente informatico	50
TOTALE AREA III	895
TOTALE AREA II	197
TOTALE	1.092

Il relativo onere è stato quantificato in euro 7.791.328 per l'anno 2022 con decorrenza 1° novembre e in euro 46.747.967 annui a decorrere dall'anno 2023 come rappresentato nelle seguenti tabelle:

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE – PERSONALE COMPARTO FUNZIONI CENTRALI

Qualifica	Stipendio	Ind.Penit.	Tredicesima	Totale	Oneri riflessi	Elemento perequativo con O.R.	Totale fondamentale lordo Stato	Competenze accessorie medie	Retribuzione pro capite totale	Incremento contrattuale CCNL 2019-2021	IVC 2022 (lordo Stato)*13	Retribuzione totale pro capite lordo Stato con Incremento contrattuale CCNL 2019-2021 e IVC
				(13 mesi)	38,38%	32,70%				3,78%		
AIII F1	22.291,78	5.193,76	1.857,65	29.343,19	11.261,92	0,00	40.605,11	1575	42.180,11	1.594,41	167,12	43.941,63
AII F2	19.132,15	3891,44	1594,35	24.617,94	9.448,37	355,11	34.421,40	1575	35.996,40	1.526,25	143,38	37.666,03

Profilo professionale	Totale	Importo unitario annuo	Onere annuo	2022 decorrenza 1° novembre	onere complessivo 2023 e a regime
TOTALE AREA III	895	43.941,63	39.327.758,85	6.554.626,48	39.327.758,85
TOTALE AREA II	197	37.666,03	7.420.207,91	1.236.701,32	7.420.207,91
TOTALE	1.092		46.747.966,76	7.791.327,80	46.747.966,76

TOTALE ONERI

Anno 2022 (decorrenza 1° novembre) € 7.791.328

Anno 2023 e a regime € 46.747.967

Sul comma 3 aggiunge che le assunzioni, con decorrenza 1° luglio 2022 potranno essere effettuate mediante scorrimento della graduatoria del concorso per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 18 posti di dirigente, a tempo indeterminato, del ruolo di esecuzione penale esterna, bandito con d.d.g. 28 agosto 2020, la cui graduatoria definitiva è stata approvata in data 25 marzo 2022.

Sui commi 4 e 5 non aggiunge nulla al contenuto delle norme.

Sul comma 6, la RT informa che le spese per le procedure concorsuali riguardano in particolare:

DESCRIZIONE SPESA	2022
Locazione locali	1.200.000
Commissioni e vigilanza	200.000
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	300.000
Cancelleria e stampati	23.000
Assistenza in aula	277.000
Totale	2.000.000

Sul comma 7 la RT, dopo aver descritto la norma, non aggiunge ulteriori informazioni.

Riepilogo oneri:

Qualifica	numero di unità	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Procedure concorsuali		2.000.000								
Dirigenti di esecuzione penale esterna	11	521.938	1.043.876	1.071.475	1.071.475	1.099.074	1.099.074	1.126.674	1.126.674	1.154.273
Personale amministrativo non dirigenziale Area III e Area II	1092	7.791.328	46.747.967	46.747.967	46.747.967	46.747.967	46.747.967	46.747.967	46.747.967	46.747.967
TOTALE ONERE		10.313.266	47.791.843	47.819.442	47.819.442	47.847.041	47.847.041	47.874.641	47.874.641	47.902.240

Copertura:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tab. A Ministero della giustizia	10.313.266	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
Fondo articolo 1, comma 607, l. 234/2021		30.291.843	30.319.442	30.319.442	30.347.041	30.347.041	30.374.641	30.374.641	30.402.240
TOTALE	10.313.266	47.791.843	47.819.442	47.819.442	47.847.041	47.847.041	47.874.641	47.874.641	47.902.240

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co	Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per il rafforzamento delle misure per l'esecuzione penale esterna e per l'operatività degli uffici territoriali del Dipartimento della giustizia minorile-effetti riflessi	s	c	0,5	1,0	1,1	0,5	1,0	1,1	0,5	1,0	1,1
		Effetti riflessi	e	t/c				0,3	0,5	0,5	0,3	0,5
2	Incremento dotazione organica del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità	s	c	7,8	46,7	46,7	7,8	46,7	46,7	7,8	46,7	46,7
		Effetti riflessi	e	t/c				3,8	22,7	22,7	3,8	22,7
6	Espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per il rafforzamento delle misure per l'esecuzione penale esterna e per l'operatività del Dipartimento della giustizia minorile	s	c	2,0			2,0			2,0		
7	Riduzione tabella A Giustizia (lett. a))	s	c	-10,3	-17,50	-17,50	-10,3	-17,5	-17,5	-10,3	-17,5	-17,5
	Riduzione del Fondo per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni cui all'articolo 1, comma 607 delle legge n. 234/2021 (lett. b))	s	c		-30,29	-30,32		-30,3	-30,3		-30,3	-30,3
	Effetti riflessi	e	t/c				0,0	-14,7	-14,7	0,0	-14,7	-14,7

Al riguardo, per i profili di quantificazione inerenti il comma 1, tenuto conto che la RT espone il dettaglio dei parametri considerati nella quantificazione del costo unitario da sostenersi per il reclutamento delle n.11 unità aggiuntive della carriera dirigenziale penitenziaria, relativamente al ruolo della esecuzione penale esterna, che si presentano pienamente rispondenti ai *caveat* previsti dalla legge di contabilità, nonché la proiezione del relativo onere in un orizzonte decennale, come stabilito espressamente dall'articolo 17, comma 7 della legge di contabilità, non ci sono osservazioni.

In merito al comma 2, in considerazione dei dati puntualmente riportati dalla RT, completi della illustrazione dei criteri e parametri considerati in relazione agli oneri unitari annui previsti per la stima della spesa relativa all'incremento di n. 1092 unità complessive di personale contrattualizzato del ministero della giustizia, per i fabbisogni riferibili al Dipartimento della giustizia minorile, di cui n.895 unità inquadrate nel profilo retributivo iniziale (F1) della III Area e n.197 nella II Area da inquadrare nel profilo retributivo F2, distintamente per le componenti riferibili al

trattamento principale da quello accessorio, che appaiono sostanzialmente rispondenti a criteri di prudenzialità⁹, non ci sono osservazioni.

Per i profili di quantificazione previsti per le procedure di reclutamento previste ai commi 3 e 4, pur considerando i dati di sintesi esposti dalla RT a giustificazione dei fabbisogni di spesa, si evidenzia che non sono tuttavia indicati i criteri e parametri unitari adottati nella loro stima in considerazione della platea di concorrenti prevista.

Per i profili di copertura, posto che il dispositivo provvede alla compensazione dei nuovi e maggiori oneri previsti dall'articolo in esame, in parte ricorrendo alla riduzione della dotazione dei fondi speciali prevista in bilancio per il triennio 2022/2024, ricorrendo a tal fine agli accantonamenti previsti in favore del dicastero della giustizia, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità ivi iscritte a tal fine.

Quanto all'altra parte del dispositivo, relativamente alla copertura dell'onere previsto per il 2023 e dal 2024, posto che ivi si provvede alla riduzione del fondo assunzionale previsto dalla legge di bilancio 2022¹⁰, ne andrebbe confermata la riducibilità in considerazione dei fabbisogni assunzionali previsti per le Amministrazioni centrali, cui le risorse sono state finalizzate ai sensi della legislazione vigente per le medesime annualità.

CAPO II

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA FINANZIARIA E FISCALE

Articolo 18

(Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici)

Il comma 1, novella l'articolo 15, comma 4-*bis*, del D.L. n. 179 del 2012¹¹, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici. Nello specifico, anticipa la decorrenza dell'applicazione del regime sanzionatorio dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022¹².

I commi 2 e 3, intervenendo sull'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127 del 2015, estendono l'obbligo di emissione di fatturazione elettronica e di trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati a carico di taluni soggetti esonerati dall'effettuazione di tali adempimenti dalla disciplina previgente¹³. Nello specifico, a partire dal 1° luglio 2022, i nuovi obblighi di cui alle predette

⁹ I dati si presentano coerenti con quelli riportati nel Conto Annuale della R.G.S. in riferimento alle retribuzioni medie.

¹⁰ Il capitolo 3059 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze reca una previsione di 200 milioni di euro per il 2023 e 225 milioni di euro dal 2024. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., bilancio dello stato 2022/2024, sul sito internet del Dipartimento.

¹¹ Il decreto è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012.

¹² Il citato comma 4-*bis* così dispone: "A decorrere dal 1° gennaio 2023 (ora 30 giugno 2022), nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento (...), da parte di un soggetto obbligato (...), si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento".

¹³ Si tratta dei soggetti che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'art. 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98 del 2011, di quelli che applicano il regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge n.

disposizioni si applicano per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti. Per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Il comma 4, intervenendo sull'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del D.L. n. 124 del 2019¹⁴, in materia di trasmissione dei dati relativi alle operazioni giornaliere saldate con mezzi di pagamento elettronici, sopprime le parole "di cui al comma 1-ter"¹⁵.

La RT, con riguardo al comma 1, dopo aver rappresentato che lo stesso interviene sulla decorrenza di applicazione delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, al fine di adeguarne l'operatività alle previsioni PNRR, evidenzia che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento ai commi 2 e 3, dopo aver rilevato che le disposizioni ivi contenute estendono l'obbligo di fatturazione elettronica ai soggetti esonerati ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. n.127 del 2015, la RT osserva che dalla disposizione possono derivare potenziali effetti positivi, prudenzialmente non stimati.

La RT da ultimo evidenzia che il comma 4 persegue il fine di agevolare le procedure di acquisizione dei dati aggregati delle transazioni elettroniche giornaliere effettuate dagli esercenti di attività di impresa, arte o professione. Conclude osservando che la disposizione è di carattere procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, considerato quanto si legge in RT, non si formulano osservazioni. Nello specifico si condivide perché prudenziale la scelta di non quantificare e contabilizzare *ex ante* nei saldi di finanza pubblica i potenziali effetti di recupero di gettito associabili all'estensione degli obblighi di fatturazione elettronica previsti dal provvedimento in commento.

Articolo 19 **(Portale nazionale del sommerso)**

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 10 del decreto legislativo n. 124 del 2004:

190 del 2014. Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli [articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398](#), e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta.

¹⁴ Il decreto è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019.

¹⁵ Nello specifico la norma previgente così dispone: "*Gli operatori di cui al primo periodo trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite la società PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui al comma 1-ter messi a disposizione degli esercenti, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti*".

- la lettera a), sostituendo il comma 1, stabilisce che, al fine di una efficace programmazione dell'attività ispettiva nonché di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro denominato Portale nazionale del sommerso (PNS). Il Portale nazionale del sommerso sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INPS e l'INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi (la normativa previgente, ora sostituita, prevedeva l'istituzione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed avvalendosi delle risorse del Ministero stesso, di una banca dati telematica per la raccolta delle informazioni concernenti i datori di lavoro ispezionati, nonché di informazioni e approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro e su tutte le materie oggetto di aggiornamento e di formazione permanente del personale ispettivo);
- la lettera b), inserendo il comma 1-*bis*, dispone che nel portale di cui al comma 1 confluiscono i verbali ispettivi nonché ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 800.000 euro annui a partire dall'anno 2023:

- a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante riduzione, per 2,86 milioni di euro per l'anno 2022, del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge n. 234 del 2021 (Fondo per la tutela del sostegno al reddito dei lavoratori nel processo di uscita dalla fase emergenziale epidemiologica).

La RT chiarisce che gli oneri per la realizzazione del portale sono stimati per il 2022 in un importo massimo di 5 milioni. A partire dal 2023 il suo mantenimento e aggiornamento è invece stimato in un importo massimo di 800.000 euro. In tale ultimo importo è ricompresa la stima degli oneri relativi alle attività conseguenti alla realizzazione e alla gestione del portale. Tali importi sono da ricondurre in particolare alle seguenti attività:

- per l'anno 2022:
 - realizzazione della infrastruttura tecnologica (IaaS, middleware ecc.) destinata ad ospitare il nuovo portale (1.200.000 euro);
 - realizzazione degli sviluppi applicativi per la gestione dei dati (1.000.000 euro);
 - realizzazione degli sviluppi applicativi per la gestione della sicurezza degli accessi (600.000 euro);
 - realizzazione dei cruscotti per la rappresentazione dei dati (350.000 euro);
 - implementazione del sistema di business intelligence (600.000 euro);
 - sviluppo dei servizi di cooperazione applicativa (400.000 euro);
 - potenziamento traffico dati (300.000 euro);

- adeguamenti agli applicativi alimentanti dei soggetti cooperanti (INL, INPS, INAIL, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) (550.000 euro).

Totale onere massimo: 5.000.000 euro.

- a decorrere dal 2023

- costi relativi al mantenimento della infrastruttura tecnologica, ivi compresi i costi relativi al monitoraggio e presidio della sicurezza informatica (200.000 euro);
- adeguamenti agli applicativi alimentanti dei soggetti cooperanti (INL, INPS, INAIL, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) (50.000 euro);
- costi relativi agli interventi di manutenzione correttiva, modificativa e adeguativa (100.000 euro);
- costi di conduzione applicativa (150.000 euro);
- costi di conduzione sistemistica (100.000 euro);
- canoni relativi al traffico dati (100.000 euro);
- assistenza help desk di primo livello (100.000 euro).

Totale onere massimo: 800.000 euro.

Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di quanto previsto dal comma 1 con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co	Lett	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1		Attivazione di un Portale nazionale per il contrasto al lavoro sommerso (PNCLS), a cui accedono INPS, INAIL, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza	s k	5,0	0,8	0,8	3,0	0,8	0,8	3,0	0,8	0,8
2	a)	Riduzione tabella A Ministero del Lavoro e delle politiche sociali	s c	-3,0	-0,8	-0,8	-3,0	-0,8	-0,8	-3,0	-0,8	-0,8
	b)	Riduzione Fondo per la tutela del sostegno al reddito dei lavoratori nel processo di uscita dalla fase emergenziale epidemiologica di cui all'articolo1, comma 120 della legge n. 234/2021	s c	-2,9			-2,0			-2,0		

Al riguardo, preso atto degli importi dettagliati forniti dalla RT in rapporto alle funzioni necessarie per la costituzione, la gestione e la manutenzione della prevista banca dati, che appaiono plausibili e in linea con i dati di alcuni precedenti (per i quali si va da 1 milione di euro per la costituzione della banca dati delle strutture ricettive di cui al decreto-legge n. 34 del 2019 ai circa 11 milioni per quella della banca dati nazionale del DNA di cui alla legge n. 85 del 2009), nonché verosimili nel rapporto fra oneri gestionali e realizzativi, pur non disponendo di autonomi strumenti di verifica, si rileva che gli oneri sembrano comunque configurati come limiti massimi di spesa, il

che andrebbe comunque espressamente confermato dal Governo, onde escludere l'emersione di oneri maggiori rispetto a quelli stimati.

Nulla da osservare per i profili di copertura, atteso che il fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge n. 234 del 2021, presenta tuttora le occorrenti disponibilità, che le finalità alle quali risulta destinato presentano sufficienti margini di modulabilità e che la contabilizzazione di effetti più elevati sul SNF, evidenziata dal prospetto riepilogativo, risulta coerente con il meccanismo di utilizzo del fondo in questione, che sconta, in linea di massima, la sua destinazione a trattamenti di integrazione salariale, nei quali la presenza della contribuzione figurativa determina più elevati impatti sulla competenza finanziaria.

Si segnala, tuttavia, che non appare comprensibile la riduzione da 5 a 3 milioni di euro degli effetti finanziari per il 2022 dell'attivazione del portale nel passaggio dal SNF all'indebitamento e al fabbisogno, alla luce del fatto che non si registrano corrispondenti incrementi sui medesimi saldi nei successivi due anni. La possibilità che si tratti di un mero refuso andrebbe confermata dal Governo, fermo restando che i saldi complessivi relativi all'indebitamento e al fabbisogno per il 2022 del presente decreto-legge resterebbero comunque positivi.

Articolo 20

(Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell'esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)

Il comma 1, allo scopo di assicurare un'efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, prevede che l'INAIL promuova appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'attivazione, tra gli altri:

- a) di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;
- b) di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l'altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l'abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;
- c) di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;
- d) di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il comma 2 dispone che all'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT ribadisce che la presente proposta normativa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché alla relativa attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'azione di prevenzione derivante dalla stipula dei protocolli sarà svolta, infatti, mediante l'utilizzo e nei limiti delle risorse finanziarie appostate annualmente nel bilancio dell'INAIL (pari complessivamente a circa 405 milioni di euro per l'esercizio 2022) per la realizzazione degli interventi volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (pari a oltre 334 milioni di euro per l'esercizio 2022), la progettazione ed erogazione di corsi di formazione (pari a circa 36 milioni di euro per l'esercizio 2022) e l'attività di assistenza, consulenza e informazione finalizzate alla promozione della cultura della prevenzione (pari a oltre 34 milioni di euro per l'esercizio 2022).

Analogamente, l'attività di ricerca e sperimentazione dedotta in protocollo sarà finanziata nei limiti delle risorse previste per la realizzazione dell'attività di ricerca e innovazione (pari a oltre 155 milioni di euro per l'esercizio 2022), volta, tra l'altro, alla definizione di modelli di gestione del rischio e di buone prassi per la prevenzione delle tecnopatie e degli infortuni sul lavoro e all'adeguamento dei modelli procedurali alle dimensioni aziendali, progettazione di prassi e strumenti di supporto ai lavoratori che verifichino le concrete possibilità di implementazione delle nuove tecnologie, nonché all'implementazione del piano dell'attività di ricerca.

Al riguardo, gli interventi che saranno attuati nell'ambito dei previsti protocolli di intesa, indicati al comma 1, appaiono complessivamente riconducibili alle finalità descritte dalla RT in relazione alle corrispondenti risorse appostate presso il bilancio dell'INAIL. Andrebbe quindi solo confermato che le stesse non risultino già impegnate, programmate o prenotate per specifici interventi per importi incompatibili con le esigenze che si presumono correlate ai citati protocolli.

Articolo 21

(Utilizzo di economie degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

Il comma 1 stabilisce che le amministrazioni titolari degli interventi previsti dal PNRR possano destinare eventuali risorse delle missioni e componenti del PNRR non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti al finanziamento dei Progetti Bandiera di cui all'articolo 33, comma 3, lettera b), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, proposti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano all'interno delle stesse missioni e componenti del Piano, in coerenza con le relative condizionalità e previa individuazione del contributo di tali progetti ai traguardi e obiettivi già fissati per le stesse, nel rispetto del vincolo di allocazione del 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente alle regioni del Mezzogiorno, e con allocazione nelle aree territoriali alle quali le risorse non assegnate erano originariamente destinate, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il comma 2 dispone che alla realizzazione dei Progetti Bandiera di cui al comma 1 possano altresì concorrere le risorse afferenti ai Piani di sviluppo e coesione, programmazione 2021/2027, di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe assicurato che l'utilizzo di eventuali risorse delle missioni e componenti del PNRR non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti per il finanziamento dei progetti bandiera, non determini effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati nei tendenziali a legislazione vigente. Analoghe rassicurazioni andrebbero fornite circa l'utilizzo delle risorse afferenti ai piani di sviluppo e coesione.

Articolo 22

(Beni confiscati alla mafia – ulteriori misure a supporto)

Il comma 1 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, per le spese di gestione dei beni confiscati alla mafia, da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di rendere effettivi gli obiettivi della misura "*Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie*" di cui alla missione M5C3, investimento 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

Il comma 2 prevede che le risorse siano ripartite dall'Agenzia per la coesione territoriale con propri provvedimenti in favore degli enti beneficiari selezionati all'esito delle procedure di attuazione della misura di cui al comma 1.

La RT certifica che la disposizione prevede l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione dei beni confiscati alle mafie, al fine di attuazione all'investimento "*Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie*" nell'ambito della Missione 5 Componente 3 del PNRR. Al riparto del suddetto fondo provvede l'Agenzia per la coesione territoriali con propri provvedimenti.

Evidenzia che la disposizione comporta oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In particolare, nell'ambito dell'iniziativa denominata *Next Generation EU* è operativo il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che alla Missione 5 – Inclusione e coesione – Componente 3 – *Interventi speciali per la coesione territoriale* – Investimento 2 – *Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie* – dispone un'assegnazione di 300 M€ per la realizzazione di almeno n. 200 progetti.

Il Ministro dell'economia e delle finanze ha attribuito al Ministro per il sud e la coesione territoriale, con proprio decreto 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli investimenti del PNRR, un importo che ricomprende, tra gli altri, il suddetto Investimento di 300 M€. Con nota

prot. 1995 P del 22 novembre 2021 il Ministro per il Sud e la coesione territoriale ha individuato, a sua volta, l’Agenzia per la coesione territoriale quale Soggetto attuatore.

In attuazione dei provvedimenti citati l’Agenzia per la coesione territoriale ha pubblicato, in data 23 novembre 2021, un avviso con lo scopo di individuare proposte progettuali finalizzate al recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata attraverso opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e/o adeguamento per finalità istituzionali, sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego per attività sociali, per le finalità previste nel decreto di destinazione, ex art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 159/2011, al fine della restituzione alla collettività e reinserimento di tali beni nel circuito legale dei territori di appartenenza.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co	Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Fondo per le spese di gestione dei beni confiscati alla mafia, da trasferire all’Agenzia per la coesione territoriale	s	c	2,0			2,0			2,0		
1	Riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-2,0			-2,0			-2,0		

Al riguardo, per i profili di quantificazione inerenti il comma 1, posto che la disposizione reca un'autorizzazione predisposta come limite massimo di spesa per il 2022 e che la gamma degli interventi effettuabili è compatibile con detto limite, non ci sono osservazioni.

Quanto ai profili di copertura, ivi disponendosi la corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa relativa al fondo per le esigenze indifferibili previsto nello stato di previsione del ministero dell'economia, verificata l'adeguatezza delle disponibilità alla data in entrata in vigore del decreto-legge, andrebbero richieste rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte delle eventuali esigenze di spesa già previste per il 2022 a carico del medesimo stanziamento¹⁶.

Sullo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, si rileva che sono indicate comunque in conto maggiori spese correnti, a fronte della apparente finalizzazione delle risorse alla effettuazione di interventi necessari alla "valorizzazione" dei beni immobili confiscati. La circostanza meriterebbe un approfondimento.

¹⁶ Il capitolo 3076 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze reca l'indicazione di disponibilità di competenza al 5 maggio 2022 pari a 55 milioni di euro per il 2022 su una previsione di stanziamento per il medesimo anno di 106,6 milioni di euro. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S.,I.G.B., Sistema datamart/rgs, interrogazione dello stato di previsione del MEF al 5 maggio scorso.

CAPO III
MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN
MATERIA DI AMBIENTE, FONTI RINNOVABILI, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
SALUTE

Articolo 23

(Disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, di concessioni di derivazioni per uso irriguo, di accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino)

Il comma 1 dispone che il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde, anche qualora l'impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Il comma 2 attribuisce ad un decreto del Ministro della transizione ecologica l'individuazione dei casi e delle condizioni tecniche di dettaglio al ricorrere dei quali si applica il comma 1 e delle modalità con le quali l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 stabilisce che l'idrogeno prodotto ai sensi del comma 1 non rientra tra i prodotti energetici di cui all'articolo 21 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e non risulta sottoposto ad accisa ai sensi del medesimo testo unico se non direttamente utilizzato in motori termici come carburante.

Il comma 4 reca modifiche all'art. 21 del regio decreto n. 1775 del 1933, in materia di concessioni di derivazioni per uso irriguo, al fine di privilegiare la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua.

Il comma 5 modifica l'articolo 57 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disponendo che, in materia di approvazione dei piani di bacino la Conferenza Stato-Regioni, la quale deve essere sentita in occasione dell'adozione di decreti da parte del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro per la transizione ecologica, abbia un limite di tempo di trenta giorni entro il quale pronunciare il proprio parere. Se il termine dovesse decorrere inutilmente, allora si procede anche in mancanza del parere della Conferenza Stato-Regioni.

Inoltre, si modifica l'articolo 250 del medesimo decreto legislativo estendendo anche alle Autorità di bacino distrettuali quanto previsto dal comma 1-bis all'articolo 250 del Codice dell'Ambiente, che consente a talune regioni, province autonome ed enti locali territoriali di avvalersi, attraverso la stipula di apposite convenzioni, di società *in house* del MITE, allo scopo di favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale.

La RT, in merito ai commi 1 e 2 afferma che in Italia, ad oggi, non è in esercizio alcun impianto di elettrolisi da fonti rinnovabili e che gli oneri generali afferenti al sistema elettrico sono applicati ai consumi di energia elettrica sul punto di connessione e non sulle trasformazioni o sugli stoccaggi. Così, ad esempio, detti oneri non sono pagati dagli impianti di pompaggio che assorbono energia elettrica: gli assorbimenti di tali impianti, infatti, non vengono individuati come consumi in quanto l'energia elettrica viene poi reimmessa in rete quando necessario e solo a quel punto viene assoggettata al pagamento degli oneri. La norma in questione incide, dunque, su un tema particolarmente innovativo quale quello della produzione di idrogeno. La

produzione di idrogeno viene identificata, in analogia al pompaggio, non come consumo, bensì come trasformazione in un altro vettore energetico che potrà poi essere utilizzato e consumato al bisogno. In tale successiva forma, sarà quindi soggetto agli oneri di sistema. La RT inoltre segnala che la norma tratta di materie ancora oggetto di ricerca e sperimentazione e pertanto la disposizione in esame si applicherà a un numero esiguo di applicazioni sperimentali.

La RT conclude sottolineando che la norma prevede espressamente che con decreto del Ministro della transizione ecologica si provveda alla definizione delle condizioni e delle modalità di attuazione di tale previsione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente al comma 3 sotto il profilo strettamente finanziario, la RT evidenzia che la disposizione non determina effetti sul gettito erariale, tenuto conto che la medesima disposizione non apporta variazioni significative al quadro normativo di riferimento in materia di accisa. Al riguardo, difatti, la RT evidenzia che il testo unico delle accise, approvato con il decreto legislativo n. 504/1995 prevede, all'articolo 21, la generale sottoposizione ad accisa dei prodotti energetici ivi elencati e, tra questi, non risulta presente l'idrogeno. Evidenzia, inoltre, che l'idrogeno non è incluso nel gruppo degli idrocarburi sottoposti al regime dell'accisa ai sensi del medesimo articolo 21, comma 5, in quanto non contiene carbonio. Infine, la RT evidenzia che l'idrogeno non rientra tra i prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità soggetti a tassazione ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 21 che sottopone a tassazione i citati prodotti energetici qualora siano utilizzati per produrre elettricità.

Con riferimento al comma 4, la RT precisa che gli oneri dell'attuazione ricadono in capo al concessionario e pertanto non si determinano effetti negativi per la finanza pubblica.

Infine, per quanto concerne il comma 5 la RT oltre a specificare le fasi caratterizzanti il procedimento per l'approvazione del piano di bacino, afferma che per esigenze di razionalizzazione procedimentale si prevede che la Conferenza Stato-regioni si pronunci entro trenta giorni dalla richiesta di parere, decorsi i quali si procede anche in mancanza del parere e che tale procedura non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito alla modifica volta a consentire, al pari degli enti locali, anche alle Autorità di bacino distrettuali di potersi avvalere di società *in house* del MITE per gli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale nonché di tutela del territorio e delle acque di cui le Autorità stesse risultino essere soggetto beneficiario o attuatore, la RT afferma che essa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le convenzioni stipulate con le società *in house* sono a carico delle risorse finanziarie attribuite alle Autorità di bacino distrettuali per la realizzazione degli interventi.

Al riguardo, in merito ai commi 1 e 2, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT e della previsione che demanda all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non si hanno osservazioni da formulare.

Per quanto attiene al comma 3 si rappresenta che la norma, nel delineare il regime fiscale in rapporto alla disciplina vigente in materia, chiarisce che l'idrogeno prodotto ai sensi del comma 1 non rientra tra i prodotti energetici sottoponibili ad accisa in relazione alle fattispecie richiamate dal citato articolo 21 del D.Lgs. n. 504 del 1995. Non si hanno pertanto osservazioni per quanto di competenza.

Con riferimento ai commi 4 e 5, andrebbe assicurato che gli oneri posti in capo ai concessionari di derivazione per uso irriguo e alle Autorità di bacino distrettuali siano finanziariamente sostenibili dai predetti soggetti e non determinino oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Articolo 24

(Potenziamento del sistema di monitoraggio dell'efficiamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e governance dell'ENEA)

Il comma 1 modifica il comma 2-bis dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 concernente le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, aggiungendo l'ulteriore finalità della corretta attuazione della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1, del PNRR, concernente "Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici" tra quelle per le quali devono essere trasmessi per via telematica all'ENEA i dati relativi agli interventi effettuati che abbiano beneficiato delle medesime detrazioni.

Inoltre, si prevede che, sulla scorta dei dati ricevuti, l'ENEA invii una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della transizione ecologica (in luogo del Ministero dello sviluppo economico), nonché al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali (come già previsto dal comma 2-bis previgente).

Il comma 2 stabilisce che l'ENEA modifichi il proprio statuto al fine di prevedere la figura del Direttore generale. Con decreto del Ministro della transizione ecologica si dispone la modifica della dotazione organica al fine di inserire una unità dirigenziale di livello generale. Si autorizza la relativa spesa di 67.456 euro per l'anno 2022 e di 202.366 euro annui a decorrere dall'anno 2023 alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente (di cui alla tabella A della legge di bilancio), utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

Il comma 3 modifica l'articolo 37, comma 5, della legge n. 99 del 2009, stabilendo che al Presidente dell'ENEA spetti la legale rappresentanza dell'Agenzia, e non più, come nel testo finora vigente, la direzione e la responsabilità dell'Agenzia medesima.

La RT in merito al comma 1 afferma che la disposizione è volta a potenziare il monitoraggio delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, al fine di valutare nella maniera più adeguata tutti i risparmi energetici connessi agli interventi di cui al citato articolo, nonché di garantire il corretto monitoraggio dei *target* previsti nell'ambito del PNRR e, segnatamente, nella Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1.

Tali modifiche, per la RT, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le stesse riguardano attività già poste in capo ad ENEA ai

fini della relazione di cui all'articolo 7 della Direttiva 2012/27/UE (sull'efficienza energetica). Anche per quanto attiene agli interventi antisismici, l'attività di monitoraggio non comporta alcun nuovo o maggior onere a carico della finanza pubblica, in quanto l'attività stessa verrà svolta da ENEA con le risorse strumentali già a sua disposizione e, in particolare, mediante una specifica pagina del portale ENEA già attivo per il Superbonus e sino ad oggi utilizzato per i soli interventi di natura energetica.

Relativamente al comma 2 la RT si limita a descriverne i contenuti mentre con riferimento al comma 3, afferma che la norma essendo a carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
2	Istituzione della figura del Direttore Generale nello statuto dell'ENEA, necessario per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate alla attuazione e al monitoraggio del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR)	s	c	0,07	0,20	0,20	0,07	0,20	0,20	0,07	0,20	0,20
2	Istituzione della figura del Direttore Generale nello statuto dell'ENEA, necessario per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate alla attuazione e al monitoraggio del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR)- effetti riflessi	e	t/c				0,03	0,10	0,10	0,03	0,10	0,10
2	Riduzione tabella A MITE	s	c	-0,07	-0,20	-0,20	-0,07	-0,20	-0,20	-0,07	-0,20	-0,20

Al riguardo, in merito al comma 1 e alle attività attribuite ad ENEA, al fine di valutare l'effettiva assenza di oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbero forniti ulteriori elementi di dettaglio volti a specificare l'entità e le caratteristiche delle attività da svolgere e la capacità dell'ENEA di eseguirle nell'ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

In relazione al comma 2, andrebbero forniti i parametri alla base della quantificazione dell'onere per la retribuzione della nuova figura del direttore generale.

Si osserva inoltre che la quantificazione dell'onere nel primo anno presuppone che il direttore generale entri in carica solo nell'ultimo quadrimestre dell'anno.

Articolo 25 ***(Obiettivi del Programma nazionale di gestione dei rifiuti)***

La norma modifica gli articoli 198-*bis* e 199 del Codice dell'ambiente, al fine di introdurre il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico, nei piani regionali di gestione dei rifiuti, escludendolo perciò dall'ambito disciplinato nel Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR).

Si prevede, altresì, che la redazione del suddetto piano sarà effettuata in conformità alle linee guida, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione con apposito D.P.C.M.

La RT afferma che la norma, a carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 26 ***(Supporto tecnico operativo per le misure attuative del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica)***

La norma, al fine di garantire il supporto tecnico operativo necessario per l'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica, istituisce nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero il fondo per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Ai predetti oneri, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

La RT precisa che la dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 è stata quantificata tenendo conto che l'articolo 10 del decreto-legge n. 152 del 2021 prevede un finanziamento a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 in rapporto ai progetti PNRR gestiti dal Mipaaf pari a 3,6 miliardi di euro, a fronte dei 34,6 miliardi di euro di risorse PNRR gestite dal MITE.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co	Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero della transizione ecologica	s	c	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2	Riduzione tabella A MITE	s	c	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0

Al riguardo, pur se l'onere è configurato entro un limite di spesa, si segnala che secondo quanto affermato dalla RT il MIPAAF, a fronte della gestione di progetti PNRR pari a 3,6 miliardi di euro, ha ricevuto risorse a titolo di supporto tecnico operativo per le misure di propria competenza pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 mentre il MITE a fronte della gestione di 36 miliardi di euro di risorse PNRR riceve dalla presente norma risorse per supporto tecnico pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Considerato che le risorse PNRR gestite dal MITE risultano 10 volte superiori a quelle gestite dal MIPAAF e che le risorse per supporto tecnico del MITE risultano solamente 2,5 volte superiori rispetto a quelle del MIPAAF, andrebbero fornite rassicurazioni circa la idoneità delle risorse per supporto tecnico del MITE ad attuare le misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 27

(Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici)

Il comma 1, allo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici, istituisce il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici, di seguito "SNPS".

Il comma 2 stabilisce che il SNPS, tramite l'adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale, di cui alla legge n. 132 del 2016, di seguito "SNPA", concorre al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria correlati in particolare alla promozione della salute, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici, valorizzando le esigenze di tutela delle comunità e delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità, in coerenza con i principi di equità e prossimità.

Il comma 3, ai fini di cui al comma 2, demanda al SNPS le seguenti funzioni:

- a) identifica e valuta le problematiche sanitarie associate a rischi ambientali e climatici, per contribuire alla definizione e all'implementazione di politiche di prevenzione attraverso l'integrazione con altri settori;
- b) favorisce l'inclusione della salute nei processi decisionali che coinvolgono altri settori, anche attraverso attività di comunicazione istituzionale e formazione;
- c) concorre, per i profili di competenza, alla definizione e all'implementazione degli atti di programmazione in materia di prevenzione e dei livelli essenziali di assistenza associati a priorità di prevenzione primaria, assicurando la coerenza con le azioni in materia di livelli

essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all'articolo 9 della legge n. 132 del 2016;

- d) concorre alla individuazione e allo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio integrati, anche avvalendosi di sistemi informativi funzionali all'acquisizione, all'analisi, all'integrazione e all'interpretazione di modelli e dati;
- e) assicura il supporto alle autorità competenti nel settore ambientale per l'implementazione della valutazione di impatto sulla salute (VIS) nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS), della valutazione di impatto ambientale (VIA) e dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Il comma 4 dispone che fanno parte del SNPS, operando in coordinamento tra loro, in una logica di rete:

- a) i Dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7 e 7-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo;
- b) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con funzioni di coordinamento in rete dei Dipartimenti di cui alla lettera a) tra di loro e con le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché con gli altri enti del territorio di competenza, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del SNPS;
- c) gli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo n. 270 del 1993;
- d) l'Istituto superiore di sanità, con compiti di coordinamento e supporto tecnico-scientifico;
- e) il Ministero della salute, con compiti di indirizzo, programmazione, monitoraggio, comunicazione istituzionale, anche mediante l'adozione di apposite direttive.

Il comma 5 demanda ad apposito decreto ministeriale, nel rispetto della tempistica e degli obiettivi individuati per il progetto di cui al comma 8 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 (ovvero, sostanzialmente, quello oggetto del presente articolo), l'individuazione degli specifici compiti, ivi inclusi gli obblighi di comunicazione dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679, che tutti i soggetti di cui al comma 4 svolgono nell'ambito del SNPS, per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3.

Il comma 6 demanda ad apposito DPCM, nel rispetto della tempistica e degli obiettivi individuati per il progetto di cui al comma 8 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, la definizione delle modalità di interazione del SNPS con il SNPA. Allo scopo di assicurare, anche mediante l'adozione di apposite direttive, la effettiva operatività, secondo criteri di efficacia, economicità e buon andamento, delle modalità di interazione del SNPS con il SNPA, con il decreto di cui al primo periodo è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia, della quale fanno parte:

- a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede;
- b) due rappresentanti del SNPS, designati dal Ministro della salute tra i dirigenti del Ministero e dell'Istituto superiore di sanità, con comprovate competenze nel settore della prevenzione sanitaria;
- c) due rappresentanti designati dal Ministro della transizione ecologica, tra i dirigenti del Ministero e del SNPA con comprovate competenze nel settore;
- d) un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Il comma 7 stabilisce che la partecipazione alle riunioni e alle altre attività promosse dalla Cabina di regia non comporta la corresponsione di gettoni o altri emolumenti comunque denominati, ivi inclusi rimborsi di spese, diarie e indennità, e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 8 dispone che, ai fini dell'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, si provvede con gli interventi indicati, per il progetto "*Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima*", nell'allegato 1 al decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, nel limite delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 1, del decreto-legge n. 59 del 2021¹⁷.

Il comma 9 prevede che le amministrazioni di cui al comma 4 provvedano agli adempimenti connessi all'attuazione del presente articolo con le risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT evidenzia la natura ordinamentale delle disposizioni recate dai commi 1-6, individuando la cornice normativa necessaria a dare attuazione sia all'obiettivo previsto dalla Missione 6, punto 1, *Ambiente Salute Clima*, sia alle azioni di investimento e di riforma previste dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 1, del decreto-legge n. 59 del 2021 e, in particolare, al progetto "*Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima*" di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021. Dopo una sintesi del contenuto dei medesimi commi e l'illustrazione del comma 7, la RT fa riferimento al comma 9 in termini che non sembrano appropriati al suo contenuto. Infatti, afferma che "il comma 9, alle lettere a) e c), accompagna, con ulteriori modifiche di natura ordinamentale, l'istituzione del SNPS e in particolare l'attribuzione di specifici compiti ai Dipartimenti di prevenzione. Viene quindi coerentemente aggiornato l'articolo 7-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 e vengono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 7-quinquies del medesimo decreto legislativo".

Nel ribadire il contenuto del comma 8, la RT ricorda che l'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, qui menzionato, individua gli obiettivi, l'importo, i soggetti attuatori, le tempistiche di attuazione e il cronoprogramma finanziario. Pertanto, l'istituzione del SNPS e la sua interazione con il SNPA di per sé non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, realizzandosi mediante gli interventi già finanziati dal menzionato articolo 1, comma 2, lettera e), n. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021.

In definitiva, l'espletamento dei compiti ai quali i soggetti di cui al comma 4 sono chiamati, nell'interazione con il SNPS, che dovranno essere dettagliati con i decreti di cui ai commi 5 e 6, non comporta nuovi oneri, in quanto nell'ambito del PNC, proprio al fine di rendere pienamente operativo il nuovo connubio SNPS-SNPA, è previsto l'adeguamento infrastrutturale e il miglioramento delle capacità umane degli enti afferenti ad entrambi i sistemi.

In particolare, il PNC definisce una serie di investimenti sinergici per rafforzare la capacità, l'efficacia, la resilienza e l'equità del Paese nell'affrontare gli impatti sanitari presenti e futuri, associati a rischi ambientali e climatici.

Gli investimenti del PNC sono suddivisi in 5 linee di intervento:

¹⁷ Si ricorda che, nell'ambito dei circa 30,6 miliardi di euro stanziati a livello nazionale ad integrazione delle risorse del PNRR per il periodo 2021-2026, sono destinati al progetto indicato 51,49 milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56 milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026, per un totale di 500,01 milioni di euro.

1	Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata	415.379.000
2	Sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale	49.511.000
3	Formazione di livello universitario e programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima	6.120.000
4	Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima	21.000.000
5	Piattaforma di rete digitale nazionale SNPS-SNPA	8.000.000

Nel contesto sopra definito, con riferimento specifico al finanziamento del rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi SNPS-SNPA (415.378.950 euro), la RT precisa che il SNPS e il SNPA sono imperniati su assetti e strutture già operativi od operanti cui sono assegnati i finanziamenti riportati nella tabella seguente:

Ministero Salute	1.866.435 €
Assessorati Regione/PA	8.022.311 €
MITE	49.420 €
ISS	34.650.915 €
ISPRA	619.522 €
ASL	246.465.876 €
IZS	1.348.967 €
ARPA	122.355.504 €
Totale di cui a Regioni/PPAA	415.378.950 € 378.192.659 €

La ripartizione della tabella è oggetto dell'accordo di collaborazione tra Ministero della salute e Istituto superiore di sanità, approvato con DD del Ministero della salute del 30 dicembre 2021 e registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2022 (Reg. n. 189).

I finanziamenti competono in rilevante quota parte alle strutture regionali sulla base di criteri di rischio sanitario, ambientale e climatico (il 91,05%).

L'approccio volto a realizzare le dovute sinergie tra SNPS e SNPA si evince anche dalla quota parte destinata al Sistema agenziale ambientale, il quale, in virtù della sua consolidata istituzionalizzazione, è anche il primo – in ordine di tempo – recettore dei fondi. Si tratta di interventi per potenziare le attività di Ispra, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, e delle Agenzie ambientali di Regioni e Province autonome, con particolare riferimento alla valutazione dell'esposizione alle pressioni ambientali (reti di monitoraggio, laboratori, attrezzature, strumentazioni e dotazioni tecnologiche), per un importo complessivo di oltre 122 milioni di euro per interventi in programma fino al 2026.

In particolare, il SNPA è messo in grado di potenziare in questo modo la propria risposta alle esigenze di sviluppo sostenibile e l'attenzione alle politiche della salute e del benessere. Tra gli interventi previsti, che consentiranno un importante ammodernamento dei soggetti facenti parte del SNPA, la maggior parte riguarda il potenziamento delle reti di monitoraggio (relativamente alla qualità dell'aria, alle acque, ai campi elettromagnetici con particolare attenzione alla tecnologia 5G) e il potenziamento delle attività di laboratorio (con l'acquisto di nuova strumentazione e la possibilità di ricerca di un maggior numero di inquinanti). Molti interventi si configurano in chiave di forte innovazione e alta specializzazione, ad esempio nel campo della biologia e biotecnologia molecolare, della tossicologia e della tossicogenomica per una migliore valutazione dei rischi, nell'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale e *machine learning*, nell'analisi delle microplastiche.

Inoltre, come già anticipato, la quota parte di PNC finalizzata al rafforzamento infrastrutturale e strumentale delle strutture di SNPS-SNPA (intervento 1 del progetto del PNC in questione) (415.378.950 euro) è integrata con azioni sinergiche, in particolare di formazione e digitalizzazione, che concorrono agli stessi obiettivi come di seguito riportati.

Tipologia di investimento	Destinatari principali	Importo
Infrastrutture e risorse strumentali	ISS, MiTE, Ministero Salute; ISPRA, Regioni/PPAA	415.378.950 €
Formazione (struttura nazionale +≥ 14 corsi FAD)	ISS	6.120.000 €
Ricerca (14 progetti)	ISS / Ministero Salute, ISPRA, Regioni/PPAA	21.000.000 €
Digitalizzazione	ISS	8.000.000 €
Modelli operativi su 2 siti contaminati (SIN)	Regioni	49.501.050 €
	TOTALE	500.010.000 €

Al riguardo, nel rinviare alla documentazione disponibile nel sito della RGS in ordine alla ricostruzione complessiva del quadro regolatorio attinente al presente articolo¹⁸, si osserva che la ricostruzione operata dalla RT risulta coerente con quanto riportato nel citato decreto ministeriale del 15 luglio 2021¹⁹ e che l'intervento in esame è certamente riconducibile al progetto individuato con il predetto D.M.. Pertanto, alla luce del fatto che il presente articolo risulta conforme sia da un punto di vista normativo che finanziario a quanto previsto dal decreto-legge n. 59 del 2021 (articolo 1, comma 2, lettera e), n. 1) e dal D.M. 15 luglio 2021, non vi sono rilievi da formulare in linea generale. Tuttavia, sarebbe auspicabile un chiarimento circa la destinazione e l'utilizzo delle risorse riferibili al 2021 (esercizio finanziario ormai concluso), pari a 51,49 milioni di euro, atteso che le tabelle riportate dalla RT chiaramente

¹⁸ V. https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/

¹⁹ V. https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/riferimenti_normativi/DM-MEF-15.7.21-Allegato_1.pdf pagg. 62 e seguenti.

ricomprendono anche tali risorse per l'implementazione del SNPS, il che induce a ritenere che tali somme siano rimaste inutilizzate e siano transitate al bilancio 2022 come residui di stanziamento.

CAPO IV TRANSIZIONE DIGITALE

Articolo 28

(Costituzione e disciplina della società 3-I S.p.A. per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di soluzioni software e di servizi informatici a favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali)

Il comma 1, al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241, con particolare riguardo alla misura R 1.2., e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni *software* e di servizi informatici, autorizza la costituzione della società 3-I S.p.A., con sede in Roma, a capitale interamente pubblico. La società svolge le proprie attività a favore dell'INPS, dell'INAIL, dell'ISTAT, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle altre pubbliche amministrazioni centrali indicate nell'elenco pubblicato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge n. 196 del 2009, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 33-*septies* del decreto-legge n. 179 del 2012. Il capitale sociale della società 3-I S.p.A., pari a 45 milioni di euro, è interamente sottoscritto e versato, in tre rate annuali, dall'INPS, dall'INAIL e dall'ISTAT, nella misura di un terzo per ciascun ente, o nella diversa misura indicata nello statuto di cui al comma 2.

Il comma 2 prevede che lo statuto della società di cui al comma 1 sia adottato con deliberazione congiunta dei presidenti degli Istituti di cui al medesimo comma 1 che partecipano al capitale sociale, entro il 30 luglio 2022, e approvato con DPCM, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Lo statuto definisce ruoli e responsabilità degli organi della società, nonché le regole di funzionamento della società. Lo statuto definisce altresì le modalità di esercizio del controllo analogo, esercitato dai tre Istituti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare il coordinamento con gli obiettivi istituzionali e la coerenza con le finalità della transizione digitale nazionale.

Il comma 3 stabilisce che il consiglio di amministrazione della società è composto da cinque membri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con funzioni di Presidente, e uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I restanti tre membri sono designati, uno ciascuno, dagli Istituti di cui al comma 1, tra gli appartenenti al proprio personale dirigenziale, e sono nominati con decreto delle rispettive amministrazioni vigilanti.

Il comma 4 stabilisce che il collegio sindacale della società è composto da tre membri titolari, nominati rispettivamente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dal Ministro dell'economia e delle Finanze, quest'ultimo con funzioni di presidente, nonché da due membri supplenti, di cui uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed uno dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione.

Il comma 5 dispone che, fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di consentire il necessario controllo analogo della società 3-I S.p.A., sono in ogni caso sottoposti all'approvazione preventiva della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli atti della suddetta società relativi a:

- a) affidamenti di attività da parte di amministrazioni diverse da quelle che esercitano il controllo sulla società, per importi maggiori di 500.000 euro;
- b) costituzione di nuove società;
- c) acquisizioni di partecipazioni in società;
- d) cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie,
- e) designazione di amministratori;
- f) proposte di revoca di amministratori;
- g) proposte di modifica dello statuto della società 3-I S.p.A. o di società partecipate;
- h) proposte di nomina e revoca di sindaci e liquidatori.

Il comma 6 affida la disciplina del rapporto della società con gli Istituti e con le amministrazioni di cui al comma 1 ad apposito contratto di servizio, nel quale sono fissati la data di avvio dei servizi, i livelli minimi inderogabili delle prestazioni e le relative compensazioni economiche, conformemente agli atti di indirizzo strategico approvati dal consiglio di amministrazione. Per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel contratto di servizio la società può stipulare contratti di lavoro e provvedere all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge.

Il comma 7 demanda ad uno o più DPCM l'individuazione, tenendo conto delle esigenze di autonomia degli Istituti partecipanti, delle risorse finanziarie per il conferimento delle quote del capitale sociale di cui al comma 1, dei beni immobili in proprietà degli Istituti di cui al comma 1, degli strumenti, dei mezzi, degli apparati, delle infrastrutture informatiche oggetto di gestione e di ogni altra pertinenza, che sono trasferiti alla società 3-I S.p.A. per l'assolvimento dei propri compiti, nonché la definizione delle relative modalità di trasferimento della società.

Il comma 8 stabilisce che la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il comma 9 dispone che agli oneri derivanti dalla sottoscrizione del capitale sociale della società si provvede a valere sulle risorse appostate, per le medesime finalità, nei bilanci degli istituti partecipanti di cui al comma 1, come certificate dagli organi di revisione dei medesimi Istituti, che sono tenuti ad assicurarne apposita evidenza contabile. A tal fine sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti in conto capitale nei bilanci di previsione dei predetti Istituti.

La RT afferma che la norma non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che agli oneri derivanti dalla sottoscrizione del capitale sociale della società, si provvede a valere sulle risorse appostate, per le medesime finalità, nei bilanci degli istituti partecipanti (INPS, INAIL e ISTAT), come certificate dagli organi di revisione, che sono tenuti ad assicurarne apposita evidenza contabile. Il capitale sociale viene conferito, in tre rate annuali, in parti uguali dai tre Enti in misura pari a 15 milioni ciascuno, o nella diversa misura indicata nello statuto. Tale valorizzazione è stata determinata attraverso un metodo comparativo sulla base dell'incidenza del capitale sociale sul volume d'affari di un *panel* di società *in house* di Pubbliche Amministrazioni centrali e locali. Il parametro riscontrato si attesta all'interno di un *range* compreso tra il 3 e il 10%. Tra le società *in house* analizzate quella che è risultata con il più elevato livello di analogia alla nascente 3I- S.p.A. è stata la Sogei. Per Sogei l'incidenza del capitale sociale sul volume d'affari è pari al 5%. Considerando quindi un volume di affari stimato nell'ordine dei 900 milioni di euro, il valore del capitale sociale appropriato è pari a 45 milioni. Le risorse destinate alla sottoscrizione del capitale sociale sono individuate nelle corrispondenti riduzioni degli

stanziamenti in conto capitale previsti nei bilanci di previsione per gli anni 2022–2024 dei tre enti indicati.

Al riguardo, preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT in merito alla congruità del capitale sociale previsto per la nuova società rispetto al volume d'affari stimato, andrebbe chiarito il procedimento di quantificazione del volume d'affari, presumibilmente legato ai servizi che la nuova società erogherà nei confronti degli enti destinatari. In tal senso andrebbero esplicitati i volumi di spesa di INPS, INAIL e ISTAT, della Presidenza del Consiglio, del Ministero del Lavoro e delle altre amministrazioni centrali per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici.

Quanto alla copertura, si chiede conferma della disponibilità nei bilanci di INPS, INAIL e ISTAT dei 15 milioni di euro necessari (per ciascuno degli enti), con indicazione dei capitoli di bilancio destinati ad essere incisi, anche al fine di confermare la loro disponibilità.

Andrebbero poi esclusi impatti sul fabbisogno di cassa rispetto ai tendenziali di spesa, atteso che essi non sono in ogni caso configurabili in termini di SNF (per estraneità soggettiva degli enti coinvolti) e di indebitamento netto (trattandosi di partita finanziaria, nel caso specifico rappresentato dalla sottoscrizione di capitale sociale).

Posto poi che si prevede il conferimento di beni immobili e strumentali da parte degli Istituti alla nuova società, andrebbe confermata la sostenibilità per i tre istituti di tale disposizione per cui essi continueranno ad operare pur privandosi di beni immobili e strumentali, senza necessità di ulteriori finanziamenti per compensare la diminuzione patrimoniale.

Articolo 29 ***(Acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali)***

L'articolo consente alle pubbliche amministrazioni l'acquisizione di servizi *cloud infrastrutturali* in deroga ai limiti di spesa per l'acquisto di beni e servizi previsti dalla normativa vigente ma nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La RT la norma agisce nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, pertanto, non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero richieste conferme in merito alla piena neutralità della disposizione, atteso che se, per un verso, i tendenziali di spesa previsti ai sensi della legislazione vigente per il triennio in gestione dovrebbero scontare anche i risparmi quantificati dalle misure di contenimento e razionalizzazione degli stanziamenti previsti per la copertura dei fabbisogni di beni e

servizi²⁰, la RT afferma che non sono generati nuovi o maggiori oneri. In tal senso, andrebbe dimostrata la capacità delle amministrazioni di comprimere altri settori di spesa per fare fronte alle maggiori spese nel settore in questione.

Articolo 30

(Riordino dell’Agenzia spaziale italiana (ASI) e del settore spaziale e aerospaziale)

L’articolo 30, comma 1, novella la disciplina relativa all’organizzazione e al funzionamento dell’ASI (recata dal D.Lgs. n. 128/2003), attribuendo i poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza – attualmente in capo al Ministro dell’università e della ricerca – al Presidente del Consiglio dei ministri o al ministro o al sottosegretario delegato, ferme restando le competenze del Ministro dell’università e della ricerca in ordine alle attività di ricerca svolte dall’ASI. Si stabilisce che la nomina del direttore generale dell’ASI spetti al Presidente del Consiglio ovvero al Ministro o al Sottosegretario delegato. Tra le altre modifiche, si incrementa da 4 a 6 il numero dei componenti del consiglio di amministrazione ulteriori rispetto al presidente (comma 1, lettera d))

Si prevede inoltre l’istituzione nello stato di previsione del MEF di un fondo per il finanziamento dell’ASI, con una dotazione pari a 499 milioni di euro a decorrere dal 2022, destinato alla copertura delle spese di funzionamento e gestione dell’ASI, nonché al finanziamento delle attività della predetta Agenzia, ivi comprese quelle di svolgimento dei programmi in collaborazione con l’ESA. Le risorse del predetto fondo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere assegnate all’Autorità delegata per le politiche spaziali e aerospaziali, che ne cura la ripartizione con apposito decreto. Si specifica che le entrate dell’A.S.I. sono tra l’altro costituite dai contributi ordinari a carico del nuovo fondo per il finanziamento dell’ASI e non più dai contributi ordinari a carico del fondo per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 204/1998.

Il comma 2 dispone il trasferimento, a titolo gratuito, al CNR delle azioni possedute dall’ASI nella società CIRA – Centro italiano di ricerche aerospaziali (CIRA S.p.a.), di cui al DM n. 305/1998.

Il comma 3 fissa il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame entro il quale l’ASI deve procedere all’adeguamento dello statuto e dei propri regolamenti. Il comma 4 stabilisce che, decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l’adeguamento sia curato da una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità. Il comma 5 stabilisce che gli organi dell’ASI restino in carica sino alla naturale scadenza dei rispettivi mandati.

Il comma 6 dell’articolo 30 dispone in relazione agli oneri, pari a 499 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del FOE – fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MUR, disciplinato dall’articolo 7, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 204/1998.

Il comma 7 espunge quindi dal comma 1 del predetto articolo 7 il rinvio alle disposizioni legislative (attualmente abrogate) che disciplinavano il contributo all’ASI a carico del bilancio dello Stato (articolo 15, comma 1, lettera a), della L. n. 186/1988), e gli stanziamenti destinati ai programmi nazionali e bilaterali, nonché ai programmi di collaborazione dell’ESA (articolo 5 della L. n. 233/1995).

Il comma 8 fa espressamente salvi i finanziamenti e i contributi già assegnati al 1° maggio 2022 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), e stabilisce altresì che, fermo restando quanto previsto al comma 6, l’ASI non può ricevere altre risorse o contributi comunque denominati disposti dal MUR in favore di altri enti pubblici di ricerca vigilati dal medesimo ministero.

²⁰ Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Circolare n. 16/2021, pagina 5 e seguenti.

La RT sul comma 1 si limita a riferire che la disposizione, ritenuto il suo carattere ordinamentale, non genera nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Evidenzia che agli oneri derivanti dalla costituzione dell'apposito fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio per il funzionamento e le attività dell'A.S.I., ai sensi del comma 1, lettera i), n. 1), 2) e 3), pari a 499 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co	Lett	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	i) n. 1), 2) e 3)	Istituzione di un Fondo da trasferire alla PCM per il finanziamento dell'Agenzia Spaziale Italiana (A.S.I.)	s	c	499	499	499	499	499	499	499	499	499
6		Riduzione de fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 204/1998	s	c	-499	-499	-499	-499	-499	-499	-499	-499	-499

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che le norme in esame dispongono numerose modificazioni dalla normativa vigente dell'Agenzia Spaziale italiana, andrebbero richieste conferme in merito alla piena neutralità a fronte delle risorse già previste per l'organismo ai sensi della normativa vigente. In particolare, si osserva che l'incremento del numero dei componenti del consiglio di amministrazione potrebbe portare ad un parallelo incremento dei relativi oneri²¹, con necessità di trovare risorse in compensazione. Andrebbero quindi fornite maggiori informazioni.

Quanto all'impatto della misura che predispone la costituzione nel bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei Ministri di un apposito fondo destinato al finanziamento dell'Agenzia e dei relativi programmi di investimento, ivi trattandosi di una mera partita di giro, ivi operandosi la contestuale riduzione dell'assegnazione prevista nell'ambito del FOE, non ci sono osservazioni.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, va evidenziato che il FOE iscritto ad oggi nello stato di previsione del MURST – nel cui ambito è ad oggi prevista la dotazione dell'ASI – è, a dispetto della classificazione indicata nel prospetto riepilogativo che la classifica come spesa corrente, integralmente classificata (anche per le spese di funzionamento degli enti di ricerca)

²¹ Il bilancio dell'ASI prevede un'indennità di euro 20.917 ai consiglieri di amministrazione cui aggiungere i gettoni di presenza alle sedute del Cda, pari ad euro 83,43 lordi per cui si prevedeva uno stanziamento di complessivi 6.000 euro annui. Cfr. ASI, Bilancio preventivo 2022 e Corte dei conti, deliberazione 91/2021.

come spese in conto capitale per il bilancio dello Stato²², mentre il fondo da istituirsi nell'ambito del bilancio autonomo della PCM è indicato nel prospetto in conto maggiore spesa corrente per il medesimo organo. Qualora confermata, va segnalato che l'istituzione del fondo nel bilancio della PCM configurerebbe pertanto la dequalificazione delle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 31 ***(Struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche spaziali e aerospaziali)***

L'articolo, al comma 1, ai fini dell'espletamento delle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di alta direzione, responsabilità politica generale e coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali – dispone l'incremento della dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri di una posizione di livello generale e di due posizioni di livello non generale, da assegnare a una apposita struttura della stessa Presidenza. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla struttura di cui al presente comma, in sede di prima applicazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 2 dispone che, per l'esercizio delle funzioni attribuite alla struttura di cui al precedente comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri può procedere, a valere sulle attuali facoltà assunzionali, al reclutamento, tramite apposito concorso da espletarsi con modalità semplificate di 5 unità di personale non dirigenziale. Per l'espletamento del concorso, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni. La Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale, altresì, di un contingente di 5 esperti, di cui 2 designati d'intesa con il Ministro della difesa e uno designato d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie delle applicazioni e dei servizi spaziali e aerospaziali.

Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dal presente articolo, come pari a 508.102 euro per l'anno 2022 e in euro 1.016.204 a decorrere dall'anno 2023, disponendo che vi si provveda mediante corrispondente riduzione fondo esigenze indifferibili e urgenti.

La RT certifica che la norma è volta a disciplinare le funzioni della Struttura per le politiche spaziali e aerospaziali quali attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di alta direzione, responsabilità politica generale e coordinamento delle politiche dei Ministeri relativamente ai programmi spaziali e aerospaziali, nonché per quelle di supporto ad ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nell'ambito delle politiche spaziali e aerospaziali. La dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di una posizione di dirigente di prima fascia e di due posizioni di dirigente di seconda fascia, in particolare, con riferimento agli oneri finanziari, si rappresenta, come indicato in dettaglio nelle tabelle sottostanti, che a decorrere dall'anno 2022, per una posizione dirigenziale di dirigente di prima fascia il

²² Capitolo 7236 recante una previsione di spesa di circa 2 miliardi annui per il triennio 2022/2024.

costo complessivo annuo lordo, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, per una unità è pari a euro 313.051,19.

Per il 2022, si stima che il conferimento dell'incarico avverrà a partire dal mese di luglio.

unità	Stipendio comprensivo incrementi CCNL 2016-2018	retribuzione di posizione fissa	retribuzione posizione variabile media	totale	Oneri fissi (38,38%)	retribuzione di risultato massima	oneri su risultato (32,70%)	retribuzione pro-capite totale	retribuzione con incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022 (lordo Stato) *13	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. CCNL 2019-
1	57.892,87	37.593,20	60.858,60	156.342,67	60.004,32	63.990,84	20.925,00	301.262,83	312.850,57	400,82	313.051,19

Relativamente alle posizioni dirigenziali di dirigente di seconda fascia, invece, a decorrere dall'anno 2022, il costo complessivo annuo lordo, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, è pari, per ogni unità, a euro 176.262,74, computato con riferimento alla fascia economica riconosciuta ai dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le due unità, pertanto, il costo complessivo annuo lordo è pari ad euro 353.151,87.

Per il 2022, si stima che il conferimento dei relativi incarichi avverrà a partire dal mese di luglio.

unità	Stipendio comprensivo incrementi CCNL 2016-2018	retribuzione di posizione fissa	retribuzione posizione variabile media	totale	Oneri fissi (38,38%)	retribuzione di risultato massima	oneri su risultato (32,70%)	retribuzione pro-capite totale	retribuzione con incrementi contrattuali CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022 (lordo Stato) *13	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. CCNL 2019-2021 e IVC	Totale costo
2	45.260,67	12.849,81	32.678,69	90.789,17	34.844,86	33.314,72	10.893,91	169.842,69	176.262,74	313,20	176.575,94	353.151,87

Per quanto riguarda il personale delle aree da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 5 unità sarà a valere sulle attuali facoltà assunzionali della Presidenza del consiglio dei ministri tramite apposito concorso.

La struttura potrà avvalersi, inoltre, di un contingente di n. 5 esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie delle applicazioni e dei servizi spaziali e aerospaziali i cui compensi saranno determinati nel limite massimo individuale di euro 90.000 comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'Amministrazione e nel limite di spesa annuo di euro 350.000.

Alla copertura dei predetti oneri, per l'anno 2022 per un importo complessivo di euro 508.102 e a decorrere dal 2023 per un importo complessivo pari ad euro 1.016.204, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co	Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1-2	Incremento dotazione organica della Struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche spaziali e aereospaziali		s	c	0,5	1,0	1,0	0,5	1,0	1,0	0,5	1,0	1,0
					Effetti riflessi	e	t/c				0,2	0,5	0,5
3	Riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014		s	c	-0,5	-1,0	-1,0	-0,5	-1,0	-1,0	-0,5	-1,0	-1,0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce della puntuale illustrazione nella RT dei criteri e parametri considerati nella stima dell'onere annuo lordo distintamente per i tre contingenti di personale, di cui si provvede all'incremento di organico solo per i dirigenti, che si presenta pienamente rispondente ai canoni di congruità e prudenzialità previsti dalla normativa contabile²³, non ci sono osservazioni.

Quanto poi alla prevista deroga ai limiti percentuali previsti dalla normativa vigente ai fini dell'affidamento degli incarichi dirigenziali in parola da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, con esclusivo riguardo alle svolgimento delle funzioni attribuite alla struttura in esame, sia pure solo in sede di prima "applicazione", andrebbero richiesti i limiti specificamente previsti per la Presidenza del Consiglio dalla normativa vigente e confermato che la riconosciuta possibilità di deroga, possa trovare attuazione, comunque, nei limiti dei posti in organico vacanti, e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

In relazione ai contratti con "esperti" previsti per la nuova struttura dal comma 2, alla luce degli elementi forniti dalla RT in relazione all'onere unitario stimato, e della circostanza che i compensi saranno comunque determinati nel limite massimo individuale di euro 90.000 comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'Amministrazione, nel limite di una spesa annua di euro 350.000, nulla da osservare.

Per i profili di copertura, venendo perciò al comma 2, dal momento che la norma dispone la riduzione della dotazione del fondo per le esigenze di spesa indifferibili iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, andrebbero richieste rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di interventi di spesa eventualmente già programmati a carico di tali stanziamenti.

Articolo 32

(Misure per la realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il rafforzamento dei servizi digitali)

Il comma 1, lettera a) modifica l'articolo 239 del decreto-legge n. 34 del 2020 che ha istituito il fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. In particolare, si destinano le risorse del

²³ I dati retributivi sono stati riscontrati con i dati riportati dal Conto Annuale della R.G.S. relativamente alle retribuzioni medie.

fondo alla copertura di interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno, attività di assistenza tecnica e progetti nei seguenti ambiti:

- innovazione tecnologica,
- attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea,
- programma strategico sull'intelligenza artificiale,
- strategia italiana per la banda ultra larga,
- digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese,
- strategia nazionale dei dati pubblici,
- sviluppo e diffusione delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni,
- diffusione delle competenze, dell'educazione e della cultura digitale.

Si prevede, altresì, che si tenga conto delle competenze dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in sede di individuazione degli interventi a valere sulle risorse del medesimo fondo.

Le lettere b) e c) nell'integrare, rispettivamente l'articolo 64-ter, comma 7, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e l'articolo 26, comma 15, del decreto-legge n. 76 del 2020 recano previsioni di coordinamento per garantire, in norma primaria, il rinvio ad un manuale operativo con le regole tecniche di attuazione del Sistema gestione deleghe e della piattaforma notifiche digitali.

La RT afferma che l'intervento normativo di cui al comma 1, lettera a), intervenendo sulla tipologia degli interventi già supportati dal fondo, che rimane immutato nelle finalità e nella dotazione massima, non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Parimenti, le previsioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1, non determinano nuovi oneri o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di interventi di coordinamento, a carattere ordinamentale.

Al riguardo, in merito alla lettera a), andrebbero fornite valutazioni circa l'assenza di ulteriori oneri discendenti dall'implementazione delle nuove tipologie di interventi e attività recate dalla norma e, in particolare, quelle di assistenza tecnica e progetti, da sostenere mediante le risorse, già determinate a legislazione vigente, del fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

CAPO V

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, BENI CULTURALI, ZONE ECONOMICHE SPECIALI E ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE

Articolo 33

(Disposizioni urgenti per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti)

Il comma 1 al fine di accelerare la realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Missione M3C2-4 Riforma 1.3), prevede che i progetti destinati alla realizzazione di opere e impianti di elettrificazione dei porti nonché delle opere e le infrastrutture connesse, necessarie o comunque indispensabili alla costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio degli impianti stessi, per i quali il PNRR prevede la semplificazione delle procedure di autorizzazione, siano

da considerarsi di pubblica utilità, anche ai sensi dell'articolo 12 del Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità (DPR 8 giugno 2001, n. 327), e caratterizzati da indifferibilità ed urgenza.

Il comma 2 prevede che siano soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione competente nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, i seguenti interventi:

- la costruzione e l'esercizio degli impianti di elettrificazione dei porti;
- gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione di detti impianti;
- le opere e le infrastrutture connesse, necessarie o indispensabili alla costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti.

Il comma 3 dispone che l'autorizzazione unica sia rilasciata all'esito di una conferenza di servizi, promossa dall'Autorità di sistema portuale o dalla regione competente, e svolta secondo le modalità della conferenza semplificata, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi compresa l'amministrazione marittima cioè il Ministero dei Trasporti, ora MIMS, in veste di autorità competente al rilascio delle concessioni di durata non inferiore a quindici anni, con canone determinato ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, del medesimo codice della navigazione. Si prevede inoltre che il rilascio dell'autorizzazione costituisca titolo a costruire ed esercire gli impianti, in conformità al progetto approvato. Viene fissato un termine massimo di centoventi giorni per la conclusione del procedimento unico, ovvero di centottanta giorni nel caso in cui sia necessario il procedimento di valutazione di impatto ambientale o la verifica di assoggettabilità sul progetto di fattibilità tecnico-economica.

Il comma 4 specifica che ogni eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale o della verifica di assoggettabilità da svolgersi sul progetto di fattibilità tecnico – economica, ivi inclusi quelli che riguardano le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, sia di competenza della Regione e che, a tal fine, tutti i termini previsti per il provvedimento autorizzatorio unico regionale siano dimezzati.

Il comma 5 reca la clausola di neutralità finanziaria, disponendo che all'attuazione delle disposizioni, si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT afferma che la norma reca disposizioni urgenti per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi, i progetti destinati alla realizzazione di opere ed impianti di elettrificazione dei porti nonché le opere e le infrastrutture connesse, necessarie o comunque indispensabili alla costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio degli stessi impianti, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

Per la RT si tratta di disposizioni che introducono procedure semplificate per la realizzazione e l'autorizzazione di detti interventi che verranno svolte dalle amministrazioni competenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, considerato che la norma è finalizzata a ridurre i tempi di esecuzione degli interventi per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti e delle opere connesse, andrebbe assicurato che la stessa non determini effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente.

Articolo 34

(Rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni al decreto legislativo n. 50 del 2016:

- la lettera a), modificando l'articolo 93, comma 7, dispone che nei contratti di servizi e forniture l'importo della garanzia da fornire e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% anche qualora l'impresa sia in possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-*bis* del decreto legislativo n. 198 del 2006;
- la lettera b), integrando l'articolo 95, comma 13, dispone che le PP.AA. aggiudicatrici indicano nel bando di gara il maggiore punteggio anche con riferimento all'adozione (da parte delle imprese concorrenti) di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-*bis* del citato decreto legislativo n. 198.

La RT afferma che la norma proposta non comporta oneri per la finanza pubblica, trattandosi di regole aggiuntive nelle procedure ad evidenza pubblica per valorizzare il perseguimento di politiche di parità di genere da parte degli operatori economici, oggetto dell'apposita certificazione di cui all'articolo 46-*bis* del Codice delle pari opportunità.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che già alla norma agevolativa originaria di cui alla lettera a) non erano ascritti effetti finanziari (ora si dispone un'estensione soggettiva della stessa).

Articolo 35

(Procedure attuative e tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

La norma specifica che le disposizioni dell'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernente le semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, si applicano anche agli investimenti pubblici articolati per lotti funzionali.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 36

(Interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della cultura)

Il comma 1 prevede che per gli interventi di importo non superiore alla soglia comunitaria su beni di proprietà delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i medesimi enti proprietari possono essere individuati quali soggetti attuatori esterni. L'intervento è attuato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici, secondo modalità definite in apposito atto adottato dal soggetto attuatore pubblico titolare dell'investimento e previa sottoscrizione di un disciplinare di obblighi nei confronti dell'amministrazione titolare dell'investimento. A tal fine integra il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

Il comma 2 attribuisce alla Soprintendenza speciale per il PNRR (di cui all'art. 29 del decreto-legge n. 77 del 2021) le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici con riferimento agli interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali (di cui all'art. 1, comma 2, lett. d), del decreto-legge n. 59 del 2021), compreso nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

La RT evidenzia che in considerazione delle finalità puramente acceleratorie e di semplificazione nella realizzazione degli interventi di recupero di beni ecclesiastici a valere sulle risorse del PNRR a ciò destinate, la disposizione di cui al comma 1, che inserisce le diocesi e gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti tra i soggetti attuatori del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per gli interventi da realizzarsi su beni di loro proprietà, emendando l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 77 del 2021, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Sul comma 2, conferma la neutralità della norma, assicurando che l'esercizio delle funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici per il caso in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, anche ove gli stessi non risultino sottoposti a VIA statale, avverrà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, per come individuate dall'articolo 29, del decreto-legge n. 77 del 2021.

Al riguardo, in merito al comma 1, ritenuto il valore ordinamentale della disposizione integrativa, non ci sono osservazioni.

Sul comma 2, dal momento che la norma conferisce alla Soprintendenza speciale per il PNRR le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici con riferimento agli interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, anche in riferimento a quelli compresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, che la RT assicura potrà aver luogo sempre nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e specificamente previste dall'articolo 29 del decreto-legge n. 77/2021²⁴,

²⁴ Nota di Lettura n. 231, pagina 56-57.

andrebbero richiesti documentati elementi a certificazione della piena sostenibilità dei fabbisogni inerenti i compiti aggiuntivi previsti dalle norme in esame, rispetto ai fabbisogni stimati a su tempo in relazione ai compiti assegnati alla Soprintendenza speciale nell'ambito degli interventi attuativi del PNRR. A tal fine, si rammenta che la mera certificazione di neutralità contenuta in RT non costituisce di per sé garanzia circa l'assenza di effetti sulla finanza pubblica, andrebbe valutata l'opportunità dell'inserimento di una specifica clausola di invarianza che dovrebbe essere accompagnata dalla illustrazione dei dati ed elementi informativi idonei a comprovarne la sostenibilità, come stabilito dal comma 6-*bis* della legge di contabilità.

Articolo 37 **(Disposizioni in materia di ZES e ZLS)**

Il comma 1 del presente articolo, modificando l'articolo 4, comma 3 del D.L. n. 91 del 2017, prevede una procedura straordinaria di revisione del perimetro delle aree riconosciute come Zone economiche speciali (ZES), improntata al principio di massima semplificazione e celerità²⁵, attualmente individuate con la richiamata normativa vigente e con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2018, n. 12. Tale esigenza, così come si legge in relazione illustrativa, nasce dalla necessità di piccole revisioni territoriali da effettuare "*profilando un procedimento semplificato di revisione in cui il commissario della ZES ha un ruolo d'impulso.*" La disposizione mantiene fermo il limite massimo delle superfici fissato per ciascuna Regione.

Il comma 2, novellando il terzo periodo dell'articolo 5, comma 2 del citato D.L. n. 91 del 2017, chiarisce che il credito d'imposta riconosciuto per le ZES è esteso all'acquisto di terreni ed alla acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, eseguiti, così come specifica la relazione illustrativa, anche non cumulativamente. Inoltre la norma prevede di rafforzare la struttura produttiva delle aree ZES mediante lo strumento agevolativo "Contratti di sviluppo"²⁶, all'uopo stanziando la somma complessiva di 250 mln di euro, a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) programmazione 2021/2027, di cui 50 mln per il 2022 e 100 mln di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024²⁷. Le modalità attuative, gli indirizzi operativi per la gestione degli interventi, nonché le modalità di vigilanza e monitoraggio sull'attuazione degli interventi e sui risultati conseguiti sono demandati ad apposite direttive emanate dal Ministero dello sviluppo economico²⁸. Infine si specifica che il procedimento di valutazione delle singole iniziative segue criteri di massima semplificazione e riduzione dei tempi²⁹.

La RT rappresenta che la disposizione nel suo complesso si occupa di quattro temi: 1) la revisione delle aree ZES; 2) le agevolazioni fiscali applicabili; 3) la disciplina di

²⁵ Da attivarsi su iniziativa del commissario di cui al comma 6 del presente articolo, fermo il limite massimo delle superfici fissato per ciascuna regione, in coerenza con le linee e gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico. La proposta di revisione, in relazione alle singole ZES, è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, sentita la Regione.

²⁶ Di cui all'articolo 43 del D.L. del 25 giugno 2008, n. 112.

²⁷ Le predette risorse sono assegnate con delibera CIPESS al Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione, programmazione 2021/2027, di competenza del predetto Ministero, con specifica destinazione al finanziamento addizionale delle iniziative imprenditoriali nelle ZES.

²⁸ D'intesa con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale.

²⁹ Secondo quanto già previsto dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

contratti di sviluppo specificatamente destinati agli investimenti nelle aree ZES; 4) la revisione della normativa applicabile alle ZLS.

Con riferimento al comma 1 rammenta che l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 ha, a suo tempo, previsto che le disposizioni attuative delle ZES e, in particolare, la durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5, nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata. La disposizione ha trovato attuazione con il DPCM del 25 gennaio 2018 (GURI Serie Generale n. 47 del 26 febbraio 2018) che ha anche fissato il limite massimo dell'estensione territoriale delle ZES per ciascuna Regione. Le ZES sono così nate sulla base di un Piano strategico focalizzato su un'area preventivamente definita e perimetrata.

Evidenzia che è tuttavia sorta l'esigenza, anche a seguito delle prime attività ricognitive svolte dai Commissari, di piccole revisioni territoriali che non trovano però disciplina procedimentale, né nella legge, né, conseguentemente, nel DPCM citato.

Rappresenta quindi che il comma 1 della disposizione in commento colma la lacuna profilando un procedimento semplificato di revisione in cui il Commissario ZES ha un ruolo d'impulso. È prevista, quale condizione di procedibilità del potere di revisione, che la superficie massima fissata per Regione sia, comunque, rispettata.

Alla luce di ciò sottolinea che la disposizione ha carattere ordinamentale e non produce alcun onere finanziario, posto che tiene ferma l'estensione massima delle aree ZES già fissata per ciascuna Regione.

Con riferimento al comma 2, primo periodo, la RT evidenzia che in materia di credito di imposta per investimenti nelle ZES, si modifica il terzo periodo dell'articolo 5, comma 2, del D.L. del 2 giugno 2017, n. 91; nello specifico si sostituisce la vigente formulazione: *“Il credito d'imposta è esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti”*, con la seguente: *“Il credito di imposta è esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.”*

Sottolinea quindi che la modifica in esame al predetto D.L. n. 91/2017, determina un maggior onere in relazione all'incremento delle casistiche idonee a far emergere il relativo credito di imposta. Nella considerazione che l'intervento in esame potrebbe determinare, nella sostanza, un effetto di “sostituzione” rispetto all'attuale casistica ammessa al beneficio, tenuto anche conto della scarsa durata residua dell'agevolazione in esame e delle quantificazioni indicate nella relazione tecnica all'articolo 57 del decreto-legge n. 77/2021, stima che l'estensione dell'ambito di applicazione determini un onere aggiuntivo di 9 milioni di euro per l'anno 2022, pari al 20 per cento di quanto stimato nella RT di cui sopra.

Rappresenta che al relativo onere, valutato in 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 4, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Con riferimento alla seconda parte del comma in esame, specifica che la novella prevede di rafforzare la struttura produttiva delle aree ZES mediante lo strumento agevolativo "Contratti di sviluppo" di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. A tal fine è stanziata – con delibera CIPESS – in favore del MISE la somma complessiva di 250 milioni di euro, a valere sul FSC 2021-2027 (di cui 50 milioni per il 2022, 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024). Rammenta che è previsto che la valutazione delle singole iniziative imprenditoriali da finanziare, segue criteri di massima semplificazione e riduzione dei tempi, secondo quanto già indicato dai DM attuativi dell'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Inoltre, è stabilito che il Ministro dello sviluppo economico, di intesa con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, definisce con apposite direttive le aree tematiche e gli indirizzi operativi per la gestione degli interventi, nonché le modalità di vigilanza e monitoraggio sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti.

Al riguardo in merito al comma 1, poiché si tiene ferma l'estensione massima delle aree ZES già fissata per ciascuna Regione, si condivide quanto affermato in RT a proposito della natura meramente ordinamentale della disposizione per cui non si hanno osservazioni da formulare.

Con riferimento al comma 2 si rappresenta quanto segue:

- la RT quantifica l'onere in 9 mln di euro per l'anno 2022, in ragione della quota del 20%³⁰ di quanto stimato dalla RT annessa al citato articolo 57 del D.L. n. 77 del 2021³¹, senza fornire dati o informazioni che consentano di riscontrare detta percentuale assunta a base della stima indicata; nello specifico, si rammenta che la ricordata RT partiva dai valori risultanti dalle compensazioni effettuate fino a maggio 2021, con anno di riferimento 2020, giungendo a quantificare in circa 45,2 mln di euro l'onere, calcolato in termini di una mera proiezione per l'intero anno 2021. Sul punto, al fine di verificare l'impatto finanziario indicato in RT, sarebbe utile poter disporre di dati di consuntivo riferiti agli anni di vigenza della disposizione fino al 2021³², che consentano di apprezzare l'effettivo tiraggio del beneficio in parola. In tale ottica, andrebbe analizzato anche il tasso di variazione dell'utilizzo della misura nel tempo – che tiene conto anche dell'impatto delle più recenti modifiche normative, tra cui il raddoppio del valore massimo di agevolazione fruibile³³ – nonché il valore medio del *benefit* utilizzato.³⁴

³⁰ Percentuale non supportata da alcun tipo di analisi o approfondimento.

³¹ Infatti: 45,2 mln di euro *20% = 9,04 mln di euro.

³² Si rammenta che il regime agevolativo, che si intende ampliare con il comma all'esame, è in vigore dal 2018.

³³ Che il citato articolo 57 del D.L. n. 77 del 2021 ha portato da 50 mln di euro a 100 mln di euro.

Approfondimenti in merito al tiraggio effettivo della misura, al valore medio ed al suo andamento nel tempo – anche in ragione delle modifiche normative succedutesi – sono quindi necessari per la verifica dei riflessi finanziari anche in considerazione del fatto che gli oneri associati al beneficio all'esame non sono conformati come tetto di spesa.

- La RT considera il solo effetto "sostituzione" rispetto all'attuale casistica ammessa al beneficio, senza considerare le variazioni finanziarie derivanti da un possibile effetto "incentivo". Si evidenzia che la novella individua tre possibili ambiti di ampliamento oggettivo³⁵: l'acquisto di terreni, la realizzazione e l'ampliamento di immobili strumentali all'investimento. Sul punto si rileva che le novità, in particolare l'acquisto di terreni, potrebbero accrescere l'impatto di un possibile effetto incentivo, che potrebbe esser potenziato anche dalla limitata durata residua di applicazione dell'agevolazione in esame³⁶.

In ragione di tali osservazioni si chiedono chiarimenti; per quanto attiene invece all'analisi delle disposizioni di copertura finanziaria degli oneri associati si rinvia al commento del comma 4 del presente articolo.

In merito allo stanziamento della somma complessiva di 250 milioni di euro, a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) programmazione 2021-2027, di cui 50 milioni per il 2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, al fine del rafforzamento della struttura produttiva delle ZES mediante lo strumento agevolativo "Contratti di sviluppo", si osserva che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non riporta alcun dettaglio del finanziamento. Al fine di una maggiore chiarezza sembrerebbe opportuna nel prospetto l'indicazione da una parte del finanziamento per il rafforzamento della struttura produttiva delle ZES e dall'altra la fonte di finanziamento, anche se questa non si estrinseca in una riduzione di autorizzazione di spesa. Andrebbero poi fornite informazioni circa gli effetti finanziari che tale stanziamento e la sua modalità di utilizzo tramite lo strumento agevolativo "Contratti di sviluppo", ha sui saldi di finanza pubblica, chiarendo se questi sono in linea con quelli già scontati a legislazione vigente in riferimento alle risorse del fondo per lo sviluppo e coesione. Infine, andrebbero fornite rassicurazioni circa la disponibilità delle risorse del FSC e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Il comma 3, sostituendo l'articolo 1, comma 65, della legge n. 205 del 2017, demanda ad apposito DPCM la disciplina delle procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate (ZLS), delle modalità di funzionamento e di organizzazione, nonché la definizione delle condizioni per

³⁴ Al fine di poter verificare le variazioni finanziarie che potrebbero derivare dall'ampliamento oggettivo proposto dalla normativa all'esame.

³⁵ La normativa previgente si riferisce al solo caso di acquisto di immobili strumentali agli investimenti.

³⁶ Andrebbe approfondito l'eventuale maggior tiraggio correlato alla possibilità – di cui dà conto la relazione illustrativa – di ammettere al beneficio un ampliamento oggettivo degli investimenti eseguito anche non cumulativamente.

l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2017. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone economiche speciali previste dal DPCM adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2017.

Il comma 4 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2, primo periodo, valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
ZES- estensione del credito di imposta di cui all'articolo 5, comma 2 del DL n. 91/2017 all'acquisto di terreni e alla acquisizione, ampliamento e realizzazione di immobili strumentali agli investimenti	s k	9			9			9		
Riduzione del Fondo sviluppo e Coesione – Programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178/2020	s k	-9			-9			-9		

La RT sottolinea che il DPCM ivi previsto concorrerà a chiarire il quadro normativo delle ZLS, il quale risulta attualmente confuso in ragione del generico rinvio “in quanto compatibili” alle procedure istitutive delle ZES (recato dalla previgente versione del comma 65 ora sostituito). La norma non comporta pertanto oneri per il bilancio dello Stato. Infine, la RT ribadisce il contenuto del comma 4.

Al riguardo, nulla da osservare in relazione ai commi 3 e 4, alla luce del carattere ordinamentale del primo e della disponibilità delle risorse occorrenti presso il fondo per lo sviluppo e la coesione, anche considerando la loro natura capitale, atteso che medesima natura è rivestita dagli oneri di cui al comma 2, alla cui copertura sono destinate.

CAPO VI

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI TURISMO

Articolo 38

(Digitalizzazione agenzie “Tour Operator”)

Il comma 1 destina le risorse finanziarie per l'attuazione della linea progettuale M1C3, sub investimento 4.2.2 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 4, comma

1, del decreto-legge n. 152 del 2021, pari a 98 milioni di euro³⁷, ad incrementare la dotazione finanziaria della linea progettuale M1C3, sub investimento 4.2.1 del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza (il contenuto di entrambi i programmi è illustrato dalla RT). L'importo di 100 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 13, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021, è destinato a finanziare anche le domande di agevolazione presentate dalle agenzie di viaggio e *tour operator* ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021.

La RT chiarisce che la misura del PNRR M1C3 investimento 4.2 contiene sia il sub investimento 4.2.1 relativo al “Miglioramento delle infrastrutture di ricettività” attraverso lo strumento del *tax credit* e contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, che il sub investimento 4.2.2 relativo alla “Digitalizzazione delle agenzie di viaggio e *tour operator*” attraverso lo strumento del *tax credit* di cui all'articolo 4 del medesimo decreto n. 152 del 2021. In data 4 marzo 2022, si è aperto il termine per la presentazione delle domande di agevolazione da parte dei potenziali soggetti beneficiari del sub investimento 4.2.2. Alla data del 15 marzo 2022, la misura registrava una domanda ben inferiore alla dotazione finanziaria iniziale pari a 98 milioni di euro.

Ciò premesso, vista la necessità di garantire, nell'ambito della misura 4.2, il pieno utilizzo delle risorse finanziarie stanziata dal PNRR, si rende necessario riformulare l'attribuzione della dotazione finanziaria dei due sub investimenti, prevedendo la rimodulazione degli stanziamenti del sub investimento 4.2.2 “Digitalizzazione delle agenzie viaggio e *tour operator*” affinché le risorse, di cui al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 152, siano destinate ad incrementare la dotazione finanziaria del sub investimento 4.2.1 relativo al “Miglioramento delle infrastrutture di ricettività”, rendendo disponibile, al contempo, l'importo di 100 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 152 del 2021 (destinato, per le strutture ricettive, oltre che ad interventi di digitalizzazione, anche a interventi edilizi, di efficienza energetica, di rimozione di barriere architettoniche), anche alle agevolazioni per le agenzie di viaggio e *tour operator*, ai sensi dell'articolo 4 del predetto decreto-legge n. 152 del 2021 (finalizzate appunto alla loro digitalizzazione).

Per quanto sopra, la disposizione non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto al “tiraggio” delle due diverse agevolazioni previste dagli articoli 1 e 4 del decreto-legge n. 152 del 2021, si rappresenta, con riferimento all'articolo 4, attuativo della misura M1C3, Investimento 4.2.2 PNRR “*Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator*”, che entro il termine di presentazione delle domande (scaduto il 4 aprile 2022) sono state presentate 1.202 richieste per un ammontare complessivo di incentivi pari a 15.266.673 euro, a fronte di risorse disponibili pari a 98 milioni.

³⁷ Per l'esattezza: 18 milioni per il 2022, 10 milioni di euro sia per il 2023 che per il 2024 e 60 milioni per il 2025.

Al riguardo, la norma si propone di rendere disponibile il complesso delle risorse in questione (ovvero 198 milioni di euro) per tutte le finalità indicate indistintamente, onde ridurre la probabilità di un mancato utilizzo di parte delle somme. Tuttavia, da un punto di vista formale si osserva che le risorse di cui all'articolo 4 del DL 152/2021, come illustrato dalla RT sono in parte già prenotate, per cui non si tratta di 98 milioni "destinati ad incrementare" le risorse del credito di imposta di cui all'articolo 1 del D.L. 152/2021, ma soltanto delle somme residue. Andrebbe valutata quindi una riformulazione che indichi la possibilità di utilizzare le risorse di cui all'articolo 4 anche per le finalità dell'articolo 1 ma senza escludere un loro utilizzo per le originarie finalità, come peraltro recita il secondo periodo della norma in esame per gli altri 100 milioni di cui all'articolo 1.

Articolo 39 ***(Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)***

Il comma 1, integrando l'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 152 del 2021, dispone che, al fine di assicurare l'immediata operatività della misura (ovvero della concessione di garanzie per i finanziamenti del settore turistico), il consiglio di gestione del fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996 opera anche nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al secondo periodo, che prevedono l'integrazione di detto consiglio con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche.

La RT sottolinea che si mira ad evitare che nelle more della citata designazione sia impedito al fondo di erogare le garanzie previste per le imprese del settore turistico. Pertanto, la disposizione non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che il fondo in questione opera nei limiti delle risorse disponibili e che i tendenziali ad esso afferenti non sono stati certamente determinati scontando un ritardo nell'integrazione del suo organo gestionale.

Articolo 40 ***(Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione di "Caput Mundi-Next Generation EU" per grandi eventi turistici)***

Il comma 1 dispone che ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di "Caput Mundi – Next Generation EU per grandi eventi turistici" di cui alla misura M1C3-35-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministro del turismo possa avvalersi del Commissario Straordinario del Governo di cui all'art. 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nominato al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, delegandolo alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma.

Il comma 2 apporta una serie di novelle ai commi 420, 421, 422, 426, 427, 434, 438 e 441 dell'art. 1 della legge n. 234 del 2021 finalizzate a ricomprendere nella disciplina da essi dettata, ivi inclusi i

compiti del Commissario straordinario, anche gli interventi di cui alla Misura M1C3-Investimento 4.3 (Caput Mundi) del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La RT afferma che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), contiene la Misura M1C3 – Investimento 4.3 relativo al progetto *Caput Mundi*, volto alla valorizzazione del patrimonio archeologico, turistico e culturale della città di Roma e della Regione Lazio, in coincidenza con il Giubileo del 2025.

Il progetto Caput Mundi comprende le seguenti 6 linee di investimento:

1. *Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation*: la rigenerazione e il restauro del patrimonio culturale e urbano e dei complessi di alto valore storico-architettonico della città di Roma;
2. *I percorsi del Giubileo*: la valorizzazione, messa in sicurezza, consolidamento antisismico, ripristino di luoghi ed edifici di interesse storico e dei percorsi archeologici;
3. *La Città Condivisa*: patrimonio storico, archeologico e culturale per riqualificare sistematicamente il contesto urbano e extraurbano;
4. *Mitingo verde*: interventi su parchi, giardini storici, ville e fontane per linea investimento;
5. *Roma 4.0*: la digitalizzazione dei servizi turistici e lo sviluppo di siti web, la fruizione innovativa e digitale dei siti;
6. *Amanotesa*: interventi per incrementare l'offerta turistica e culturale delle periferie per l'integrazione sociale per la linea di investimento.

Gli interventi di valorizzazione turistica, restauro e restituzione al pubblico dei monumenti previsti sono volti a realizzare percorsi integrati di fruizione, estesi anche alle aree periferiche della città. A conclusione degli interventi, ogni sito oggetto di intervento dovrà essere dotato di una moderna fruibilità digitale che guidi interattivamente il visitatore attraverso i diversi supporti tecnologici.

Il progetto Caput Mundi prevede la realizzazione degli interventi in un arco temporale legato all'evento giubilare del 2025, che impone che i cantieri siano terminati in anticipo per rendere i nuovi siti valorizzati e disponibili.

A tal fine, prosegue la RT, per accelerare la realizzazione dei predetti investimenti, si prevede che il Ministro del turismo possa avvalersi del Commissario Straordinario del Governo, delegandolo alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma, nonché si ritiene di intervenire sulle disposizioni in materia di interventi per il giubileo 2025, introdotte dall'articolo 1, commi da 420 a 443, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", che prevedono la nomina di un Commissario straordinario del Governo e la costituzione della società Giubileo 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025.

Infatti, poiché anche il progetto *Caput Mundi – New generation UE* ha ad oggetto interventi che interessano la Capitale in relazione al Giubileo del 2025, è evidente per la RT – ferma restando in capo al Ministero del Turismo, la titolarità della Misura PNRR M1C3 Investimento 4.3 ed i relativi compiti di controllo e di rendicontazione alla Commissione europea – l’opportunità che il Commissario straordinario del Governo si occupi della realizzazione di tali interventi, dovendo già curare le medesime attività in relazione la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, di cui all’articolo 1, commi 420 e seguenti, della legge n. 234 del 2021.

Secondo la RT ciò comporta lo snellimento delle procedure e la semplificazione delle attività, concentrando in un unico soggetto tutte le funzioni inerenti alla realizzazione degli interventi previsti ai medesimi fini inerenti alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025.

Le modifiche normative proposte, quindi, tendono ad includere gli interventi di cui alla Misura M1C3-Investimento 4.3 (*Caput Mundi*) del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra quelli di cui dovrà occuparsi il citato Commissario straordinario del Governo nello svolgimento delle proprie attività di realizzazione delle opere rilevanti per il Giubileo del 2025.

La RT procede poi a illustrare nel dettaglio le novelle apportate.

Il comma 420 prevede, in relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di due distinti capitoli: il primo con una dotazione complessiva di 1,335 miliardi di euro per il periodo 2022-2026 per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all’evento, il secondo con una dotazione di 110 milioni di euro per il periodo 2022-2026 per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti all’evento. La **lettera a)** della norma in esame prevede che le risorse di cui al primo capitolo siano finalizzate oltre che alle opere funzionali all’evento, anche alla realizzazione degli interventi di cui alla predetta Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ferma restando la dotazione di 500 milioni in favore del predetto investimento nell’ambito del PNRR.

Il comma 421, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo del 2025 a Roma, prevede la nomina, ai sensi dell’articolo 11 della L. n. 400/1988, di un Commissario straordinario del Governo, che resta in carica fino al 31 dicembre 2026. La **lettera b)** della norma in esame precisa che la nomina del Commissario straordinario è finalizzata anche a dare attuazione anche agli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3.

I commi 422, 423 e 424 disciplinano l’adozione e il monitoraggio del programma dettagliato degli interventi, con il quale sono ripartiti i finanziamenti tra gli interventi ed è individuato il cronoprogramma procedurale e il costo complessivo per ciascun intervento. La **lettera c)** della norma in esame interviene sul comma 422, prevedendo che la proposta di programma include anche gli interventi relativi alla Misura M1C3-

Investimento 4.3, individuati previa intesa con il Ministro del turismo, che può delegare il Commissario straordinario alla stipula di specifici accordi con i soggetti attuatori, tenendo conto della specifica delega di cui al comma 1 della disposizione.

I commi 425 e 426 disciplinano i poteri del Commissario straordinario, il quale, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, salvo il rispetto del Codice delle leggi antimafia, di quello dei beni culturali e del paesaggio, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. La **lettera d)** della norma in esame dispone che, in relazione agli interventi di cui alla Misura M1C3-Investimento 4.3, il Commissario straordinario, nell'esercitare i poteri di cui sopra, deve tener conto dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal PNRR.

I commi da 427 a 432 prevedono la costituzione di una società interamente controllata dal MEF, denominata "Giubileo 2025", che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e per l'approvvigionamento di beni e servizi. La **lettera e)** della norma in esame specifica che, nell'ambito degli interventi di cui alla Misura M1C3-Investimento 4.3, la società "Giubileo 2025" agisce esclusivamente da stazione appaltante, mentre le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dagli enti individuati nel PNRR.

I commi da 433 a 436, per l'esercizio di poteri di indirizzo e impulso in relazione alle attività e agli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo del 2025 e al progetto Caput Mundi, dispongono l'istituzione della Cabina di coordinamento, organo collegiale di cui sono disciplinate la composizione e l'attività, prevedendo in particolare che la Cabina provvede alla verifica del grado di attuazione degli interventi. La **lettera f)** della norma in esame dispone che, per gli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3, la Cabina di coordinamento è integrata con la presenza del Ministro del turismo.

I commi 437 e 438 disciplinano l'assegnazione ai soggetti responsabili (regioni ed enti locali) di termini per provvedere in caso di inerzia nella realizzazione degli interventi e i successivi poteri surrogatori in caso di perdurante inerzia (nomina di commissari *ad acta* e poteri sostitutivi), mentre il comma 439 disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato e il comma 440 le modalità di nomina dei commissari *ad acta* e i relativi compensi. La **lettera g)** della norma in esame dispone che, con riferimento agli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3, i soggetti responsabili sono da individuarsi nei soggetti attuatori della misura stessa indicati nel PNRR.

In base al comma 441, la società "Giubileo 2025" riferisce semestralmente alla Cabina di coordinamento sull'attività svolta e sulle eventuali criticità riscontrate. La **lettera h)** della norma in esame dispone che, per gli interventi di cui alla Misura M1C3-Investimento 4.3, il Commissario straordinario, tenuto conto degli obiettivi intermedi e degli obiettivi finali stabiliti dal PNRR, riferisce al Ministero del turismo,

ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Infine, la RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che la norma prevede che al Commissario straordinario nominato per assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 possano essere conferiti ulteriori incarichi relativi alle misure per l'attuazione del progetto "Caput Mundi-Next Generation EU" per grandi eventi turistici. Inoltre, nell'ambito degli interventi di cui alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del PNRR sono previsti coinvolgimenti della società "Giubileo 2025" e della cabina di coordinamento. Infine, si prevede che le risorse previste per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, destinate per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento pari a 1,335 miliardi di euro per il periodo 2022-2026 siano finalizzate oltre che alle opere funzionali all'evento, anche alla realizzazione degli interventi della Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ferma restando la dotazione di 500 milioni in favore del predetto investimento nell'ambito del PNRR.

Alla luce delle suddette considerazioni, andrebbe assicurato che nessun ulteriore onere discenda per effetto del coinvolgimento del Commissario straordinario al Giubileo 2025, della società "Giubileo 2025 e della cabina di coordinamento nei termini previsti dalla norma in esame e che i predetti soggetti provvedano alle relative attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Inoltre, andrebbe chiarito se le risorse destinate per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali al Giubileo 2025 siano disponibili per essere utilizzate anche per la realizzazione degli interventi della Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza senza che risultino pregiudicate le finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Infine, andrebbe assicurato che la destinazione delle risorse per le celebrazioni del Giubileo per la realizzazione degli interventi della citata Misura non determini un impatto finanziario sui saldi di finanza pubblica differente rispetto a quello già scontato nei tendenziali.

CAPO VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Articolo 41

(Misure per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria e del Comitato tecnico – scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria)

Il comma 1 inserisce alcuni nuovi commi all'articolo 1 della legge n. 206 del 2021 recante "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata". La norma in esame riproduce in larga parte il contenuto delle disposizioni già introdotte nel settore penale dai commi 6, 16 e 17 dell'articolo 2 della legge n. 134 del 2021. Al comma 37-*bis* all'articolo 1 della legge n. 206 del 2021, si prevede la possibilità di istituire presso il Ministero della giustizia, con apposito decreto del Ministro della giustizia, il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria. Si prevede che il Comitato operi quale organismo di consulenza e di supporto nella valutazione periodica del perseguimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti, promuovendo la riorganizzazione e l'aggiornamento del sistema di rilevazione dei dati concernenti la giustizia civile e assicurando la trasparenza delle statistiche attraverso pubblicazioni periodiche e i siti internet istituzionali. Nell'esercitare le sue funzioni, anche questo Comitato potrà avvalersi della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, dell'Istituto italiano di statistica, nonché dei soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) e delle altre banche dati disponibili in materia. Con l'inserimento del comma 37-*ter* si disciplina la composizione del nuovo Comitato, prevedendo che lo stesso sia presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato e sia formato da un numero di componenti non superiore 15 che durano in carica tre anni. Si precisa inoltre che ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Il comma 37-*quater* prevede infine che il Comitato e i competenti Dipartimenti del Ministero della giustizia riferiscano al Ministro della giustizia con cadenza annuale in ordine all'evoluzione dei dati sullo smaltimento dell'arretrato pendente e sui tempi di definizione dei processi nel settore civile. Conseguentemente, il Ministro della giustizia assumerà le iniziative in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi della giustizia che si rendano necessarie ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di ragionevole durata del processo civile. Si prevede inoltre che i risultati del monitoraggio siano trasmessi al Consiglio superiore della magistratura, per le determinazioni di competenza in materia di amministrazione della giustizia e di organizzazione del lavoro giudiziario.

Il comma 2 stabilisce che per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 11.433,00 a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Il comma 3 estende il limite massimo di 15 componenti anche al Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del processo e sulla

statistica giudiziaria, al fine di garantirne la piena operatività. Restano invariate le altre previsioni relative al Comitato per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale già vigenti.

Il comma 4 dispone che per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 sia autorizzata la spesa di euro 11.433,00 a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

La RT certifica sul comma 1 che la norma ivi prevista riveste natura organizzativa-gestionale, essendo i sistemi statistici e i soggetti chiamati a collaborare con il *Comitato tecnico- scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria* (la Direzione generale di Statistica e gli altri istituti/enti) già funzionanti e già coinvolti nell'attività di produzione e gestione di dati statistici sull'intero territorio nazionale e pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della funzione pubblica. Si tratta, infatti, di una collaborazione funzionale fra i sistemi statistici che sarà di supporto all'attività del Comitato.

Per garantire la piena operatività del predetto Comitato tecnico- scientifico si prevede di assicurare il rimborso delle spese per i propri componenti, qualora gli stessi risiedano in località diverse dalla sede del Comitato dove vengono svolte le sedute, fatta salva la possibilità di partecipare alle suddette sedute mediante collegamenti telematici al fine predisposti.

Si stima, in via prudenziale, che cinque dei quindici componenti del Comitato possano partecipare in presenza e aver diritto a un rimborso delle spese sostenute per la trasferta, determinando un onere complessivo in via prudenziale pari ad euro 11.433,00 a decorrere dall'anno 2022, quantificato come riportato nel seguente prospetto riepilogativo:

Rimborsi spese Comitato tecnico-scientifico Art. 1, comma 37-bis e 37-ter, della legge 26 novembre 2021, n. 206									
n. componenti Comitato tecnico-scientifico per monitoraggio sull'efficienza civile	Componenti Comitato tecnico-scientifico in trasferta per monitoraggio sull'efficienza civile	Spese di viaggio a/r	n. sedute annue	Costo viaggio complessivo	Spese pernottamento dei componenti del Comitato scientifico (1 notte)	Spese vitto giornaliero dei componenti del Comitato tecnico-scientifico (1 giorno)	n. sedute annue	Spese complessive per pernottamento e vitto giornaliero dei componenti del Comitato tecnico - scientifico	Onere complessivo per rimborso spese Componenti del Comitato tecnico - scientifico
15	5	€ 200	6	€ 6.000	€ 120	€ 61,10	6	€ 5.433,00	€ 11.433,00

Sul comma 2 ribadisce che ivi si prevede una specifica autorizzazione di spesa di euro 11.433,00 a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

I merito al comma 3 conferma che con la norma si intende garantire la piena operatività del Comitato tecnico – scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria, prevedendo il numero massimo dei suoi componenti e il rimborso delle spese per i medesimi qualora risiedano in località diverse dalla sede del Comitato dove vengono svolte le sedute, fatta salva la possibilità di partecipare alle suddette sedute mediante collegamenti telematici al fine predisposti.

Si stima, in via prudenziale, che cinque dei dieci componenti del Comitato possano partecipare in presenza e aver diritto a un rimborso delle spese sostenute per la trasferta, determinando un onere complessivo in via prudenziale pari ad euro 11.433,00 a decorrere dall'anno 2022, quantificato come riportato nel seguente prospetto riepilogativo:

Rimborsi spese Comitato tecnico-scientifico Art. 2, comma 17, della legge 27 settembre 2021, n. 134									
n. componenti Comitato tecnico-scientifico per monitoraggio sull'efficienza penale	Componenti Comitato tecnico-scientifico in trasferta per monitoraggio sull'efficienza penale	Spese di viaggio a/r	n. sedute annue	Costo viaggio complessivo	Spese pernottamento dei componenti del Comitato scientifico (1 notte)	Spese vitto giornaliero dei componenti del Comitato tecnico-scientifico (1 giorno)	n. sedute annue	Spese complessive per pernottamento e vitto giornaliero dei componenti del Comitato tecnico - scientifico	Onere complessivo per rimborso spese Componenti del Comitato tecnico - scientifico
15	5	€ 200	6	€ 6.000,00	€ 120	€ 61,10	6	€ 5.433,00	€ 11.433,00

A copertura di tale onere, al comma 4 si prevede, infine, una specifica autorizzazione di spesa di euro 11.433,00 a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Costituzione del Comitato tecnico scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria	s c	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2	Riduzione tabella A Giustizia	s c	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
3	Costituzione del Comitato tecnico scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria	s c	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4	Riduzione tabella A Giustizia	s c	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01

Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce della esposizione dei dati e parametri considerati per la quantificazione degli oneri da parte della RT relativamente ai soli rimborsi spettanti ai componenti del nuovo Comitato previsto dal comma 1, c.p.v. comma 37-bis, e ai componenti del Comitato previsto dal comma 3, si osserva che non appare prudentiale considerare i rimborsi spese per solo un terzo dei componenti. Andrebbero inoltre fornite le fonti o le ipotesi assunte per la determinazione dei parametri delle spese di viaggio e di vitto, nonché del numero di sedute annue.

Poi, dal momento che si prevede che, nell'esercizio delle sue funzioni, il Comitato potrà avvalersi della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, nonché del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, oltre che ISTAT, dei soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) e delle altre banche dati disponibili in materia di giurisdizione civile, andrebbe confermato che tale avvalimento possa attuarsi ad invarianza d'oneri per l'Amministrazione. Sul punto, andrebbe comunque valutata l'opportunità dell'inserimento di una specifica clausola di neutralità, che dovrebbe essere accompagnata da una RT recante l'illustrazione dei dati ed elementi informativi che siano ideone comprovarne la sostenibilità.

Sui commi 2 e 4, andrebbero comunque richieste conferme in merito alle disponibilità a valere delle coperture ivi predisposte, relativamente alle autorizzazioni di spesa a copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 3, che si dispone a carico degli accantonamenti previsti a valere dei fondi speciali di parte corrente intestati al ministero della giustizia.

Articolo 42

(Modifiche all'articolo 389 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

L'articolo posticipa al 15 luglio 2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14 del 2019), già prevista per il 16 maggio 2022. Ciò al fine di allineare il termine di entrata in vigore del Codice con quello di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 (17

luglio 2022), il cui schema di decreto legislativo attuativo (A.G. 374), che incide su varie parti del Codice, è in corso di esame parlamentare.

La RT certifica che l'articolo in esame è diretto a modificare le norme contenute nella Parte Prima, Titolo II del Codice della crisi e dell'insolvenza, intervenendo sull'articolo 389 del decreto legislativo n. 14 del 2019, sostituendo al comma 1 le parole «16 maggio 2022» con «15 luglio 2022», così da prorogare a tale ultima data l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (fatta eccezione per le disposizioni elencate al comma 2 dell'articolo 389, già entrate in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), data che consente comunque di rispettare il termine di recepimento della direttiva (UE) n. 2019/1023 la cui scadenza è fissata al 17 luglio 2022, al fine di evitare problematiche di diritto intertemporale atteso il susseguirsi di norme che sono destinate ad essere modificate in un lasso di tempo ristretto, ingenerando possibili criticità tra gli operatori economici. Inoltre, viene soppresso il comma 1-*bis* del citato articolo 389, che disciplina il rinvio dell'entrata in vigore al 31 dicembre 2023 e ogni altro riferimento a tale comma, allineando pertanto l'entrata in vigore del titolo II, come modificato nello schema di decreto legislativo in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023, contestualmente alle restanti parti del corpo normativo.

Si tratta di disposizioni di natura precettiva e ordinamentale che non determinano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e che allineano il diritto interno alle richieste provenienti a livello europeo, uniformandolo, temporalmente alle modifiche che entreranno in vigore sul piano internazionale e che saranno comuni a tutti gli Stati membri dell'Unione.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenuto il tenore meramente ordinamentale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.

Articolo 43

(Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945)

Il comma 1 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con il DPR n. 1263 del 1962, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2023 e di 11,808 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Il comma 2 riconosce il diritto all'accesso al fondo alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, a coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data del 1° maggio 2022, ovvero entro il termine

di cui al comma 6. È a carico del fondo il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data del 1° maggio 2022 e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al fondo.

Il comma 3 dispone che, in deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data del 1° maggio 2022, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.

Il comma 4 demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione:

- a) della procedura di accesso al fondo;
- b) delle modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto;
- c) delle ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

Il comma 5 riconnette al pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 l'estinzione di ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.

Il comma 6 stabilisce che, fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1, non ancora iniziate alla data del 1° maggio 2022, sono esercitate, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incumbente.

Il comma 7 provvede agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20.000.000 di euro per l'anno 2023 e in 11.808.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, quanto a euro 10.000.000 per l'anno 2023 ed euro 5.904.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, e quanto a euro 10.000.000 per l'anno 2023 ed euro 5.904.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica (fondo ISPE).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento netto		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945	s c		20,0	11,8		20,0	11,8		20,0	11,8
Riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s c		-10,0	-5,9		-10,0	-5,9		-10,0	-5,9
Riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del DL n. 282/2004	s c		-10,0	-5,9		-10,0	-5,9		-10,0	-5,9

La RT puntualizza che il presente articolo è volto ad assicurare continuità all'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania per il

regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, concluso a Bonn il 2 giugno 1961, del quale è stata data esecuzione con il D.P.R. n. 1263 del 1962 e, in particolare, alla definizione del tema del ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani, dalle forze del terzo reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.

A tale riguardo, occorre ricordare che la Corte internazionale di giustizia, con la sentenza emessa il 3 febbraio 2012 nel caso immunità giurisdizionali dello Stato (Germania c. Italia: Grecia interveniente), ha accolto l'interpretazione della norma consuetudinaria sull'immunità fornita dallo Stato tedesco e ha condannato l'Italia per la violazione della norma predetta, stabilendo il difetto di giurisdizione dei giudici italiani rispetto a qualsiasi azione risarcitoria promossa nei confronti della Germania per danni derivanti da *delicta imperii*. Con la stessa sentenza, tra l'altro, la Corte ha intimato all'Italia di adottare le misure necessarie per garantire che le decisioni dei suoi tribunali, rese in violazione della norma sull'immunità, cessassero di produrre effetti.

In ottemperanza a quanto statuito dai giudici dell'Aja l'Italia ha provveduto a emanare la legge n. 5 del 2013 (recante Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno), che all'articolo 3, comma 1, sanciva l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo per quelle condotte proprie di uno Stato straniero per cui la Corte internazionale di giustizia avesse escluso l'assoggettamento a giurisdizione civile; il comma 2 della norma prevedeva poi una nuova ipotesi di revocazione per difetto di giurisdizione civile nei confronti di quelle sentenze passate in giudicato in contrasto con la decisione dell'Aja.

Sul tema è peraltro intervenuta anche la Corte costituzionale che, con la sentenza 22 ottobre 2014, n. 238, ha ritenuto l'illegittimità costituzionale di tale norma per contrarietà ai principi supremi espressi dagli articoli 2 e 24 della Costituzione, nella misura in cui l'interpretazione offerta della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile straniera fornita dalla Corte internazionale di giustizia potesse risultare totalmente preclusiva dell'accertamento giurisdizionale di qualsiasi condotta di uno Stato straniero.

Alla luce del composito quadro sopra evidenziato, e nel rispetto dell'obbligo internazionalmente assunto di tenere indenne la Repubblica Federale di Germania dagli effetti di eventuali provvedimenti emessi nei suoi confronti dai giudici italiani, appare quindi opportuno garantire adeguato soddisfacimento alle ragioni creditorie di coloro che abbiano ottenuto un provvedimento definitivo (sentenza passata in giudicato) avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno

di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.

La RT sottolinea poi la valenza generale e programmatica del primo comma, finalizzato a comporre le differenti istanze sopra descritte, prevedendo a tal fine l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle Finanze di un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 11,808 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato al ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.

La quantificazione delle risorse da destinare al fondo è stata elaborata sulla base dei risarcimenti definiti dalle sentenze sinora passate in giudicato, stimando al contempo un numero di 130 contenziosi che potrebbero accedere alle misure in oggetto.

Il secondo comma individua i soggetti legittimati ad accedere alle prestazioni del fondo e chiarisce i motivi (efficiente funzionamento del fondo ed eliminazione di incertezze e problematiche legate alla potenziale necessità di recuperare le somme erogate) per cui si è ritenuto necessario prevedere quale regola l'accesso al fondo ai soli soggetti che abbiano ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 7.

La RT prosegue la sua disamina limitandosi alla mera illustrazione dei seguenti, ultimi 5 commi.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che gli oneri indicati non sono configurati come limiti massimi di spesa, atteso che l'indicazione della dotazione del fondo recata dal comma 1 suggerisce la mera predisposizione delle risorse che si ritengono necessarie all'attuazione del presente articolo, collocandole in un fondo dedicato, mentre dalla clausola di copertura di cui al comma 7 si evince che tali importi non sono riferibili in senso stretto al fondo di cui al comma 1, bensì alle finalità perseguite dall'articolo, alla luce del fatto che sono oggetto di una previsione di spesa ("valutati in") e non di un'autorizzazione di spesa, evidentemente condizionata all'andamento delle sentenze di condanna e risarcimento per i fatti criminosi in questione.

Andrebbero pertanto forniti elementi di valutazione in ordine alla congruità delle somme stanziare, pari a circa 55 milioni di euro complessivi, atteso che non viene indicato un valore medio dei risarcimenti riconosciuti, né il numero delle sentenze passate in giudicato, né l'origine del dato di 130 contenziosi che potrebbero accedere alle misure in oggetto, anche in rapporto all'insieme delle cause intentate³⁸. Dati approfonditi e motivati sul numero di contenziosi che potrebbero sfociare in un accesso al fondo in questione appaiono necessari, in quanto gli importi medi altrimenti

³⁸ Si consideri che dà informazioni desunte da [internet](#) nel periodo intercorso fra l'armistizio e la fine della seconda guerra mondiale in Europa risultano censite in Italia quasi 25.000 vittime in circa 6.000 episodi.

disponibili risulterebbero troppo esigui. Anche se va evidenziato che da notizie di stampa sembrerebbe evincersi che le richieste di risarcimento rivolte alla Germania dopo la sentenza dell'Aja siano in effetti esigue³⁹, si segnala, da un lato, che gli importi ivi citati riconosciuti ai familiari delle vittime sono cospicui e chiaramente in grado di condurre rapidamente ad un esaurimento degli stanziamenti e, dall'altro, che la possibilità di rivolgersi al proprio Stato anziché ad uno straniero (fra l'altro determinato ad opporsi a tali richieste, come attesta lo stesso ricorso alla Corte dell'Aja) potrebbe rappresentare un significativo incentivo all'apertura di nuovi contenziosi per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito di crimini di guerra. La laconicità della RT sul punto (ovvero *in primis* sul rapporto fra il numero di contenziosi indicati dalla RT e la platea di vittime di crimini di guerra tedeschi in Italia) non consente pertanto di riscontrare la sufficienza delle somme complessivamente stanziare.

Fermo restando quanto appena rilevato, la distribuzione delle risorse nell'arco temporale considerato appare plausibile.

In ogni caso si osserva che se lo Stato italiano intende perseguire la finalità di tenere indenne al Repubblica Federale di Germania dagli effetti di eventuali provvedimenti emessi nei suoi confronti dai giudici italiani, derivante da obbligo internazionalmente assunto, l'apposizione del breve termine di 30 giorni prevista dal comma 6 potrebbe non essere idonea a garantire il perseguimento di tale finalità, ben potendo emergere anche in seguito ulteriori azioni giudiziarie.

Nulla da osservare per i profili di copertura, atteso che i fondi utilizzati a copertura presentano le occorrenti disponibilità per il 2022 e stanziamenti sufficienti per gli anni successivi.

CAPO VIII ISTRUZIONE

Articolo 44

(Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie)

L'articolo reca disposizioni in materia di reclutamento e formazione dei docenti nella scuola dell'infanzia e di I e II grado, con l'obiettivo di completare la riforma del sistema di reclutamento dei docenti prevista nel PNRR (M4C1-Riforma 2.1). In particolare, l'unico comma alle lettere a) – l), reca modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Il nuovo articolo 1 del D.Lgs. 59/2017 è riformulato tra l'altro espungendo la clausola di generale di invarianza per cui dall'attuazione del decreto n. 59 non devono derivare oneri per la finanza pubblica tenuto conto anche delle risorse previste dallo stesso decreto. Le altre modifiche all'articolo 1,

³⁹ V. <https://www.ilsole24ore.com/art/la-germania-porta-l-italia-corte-dell-aja-i-risarcimenti-crimini-nazisti-AEoV5RVB> Secondo il governo tedesco, dopo la sentenza del 2012 ci sono state più di 25 nuove richieste di risarcimento presentate in Italia contro lo stato tedesco per i danni derivanti dai crimini nazisti durante la seconda guerra mondiale. In almeno 15 procedimenti, sostiene la Germania, «i tribunali nazionali italiani hanno preso in considerazione e proceduto a richieste di risarcimento contro la Germania in relazione alla condotta del Reich tedesco durante la seconda guerra mondiale».

unitamente a quelle articolo 2, introducono un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune delle scuole secondarie. Tale percorso è inserito nel sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato. Inoltre, si introduce un test finale al termine del periodo di prova annuale già previsto.

È poi inserito un nuovo Capo I-bis (*Percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione alla docenza per le scuole secondarie*), in cui si inseriscono gli articoli l'articolo 2-bis (*Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale*) e 2-ter (*Abilitazione all'insegnamento*). In particolare, all'articolo 2-bis si affida l'organizzazione e la gestione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale alle università ovvero alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Le università e le istituzioni individuano, a tal fine, centri, anche in forma aggregata, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. Il Ministero dell'istruzione stima e comunica al Ministero dell'Università il fabbisogno di docenti per tipologia di posto e per classe di concorso. La stima del fabbisogno è effettuata in modo da generare, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali senza che si determini una consistenza numerica di abilitati che il sistema non sia in grado di assorbire. Viene consentito l'accesso al percorso di formazione iniziale dei docenti anche a coloro che, contestualmente, sono iscritti a percorsi di laurea triennale e magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico. Si rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio la definizione dell'organizzazione dei percorsi, precisando che la formazione deve comprendere un periodo di tirocinio diretto presso le scuole e uno di tirocinio indiretto entrambi non retribuiti. Dovranno anche essere definite le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata e la composizione della relativa commissione giudicatrice. La disposizione prescrive che della commissione faccia parte un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento e un membro esterno, che sia esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante. È espressamente previsto che la nomina di personale scolastico nella commissione non determini oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato. Nell'ambito del percorso di formazione iniziale, sono previste attività di tutoraggio alle quali sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Con decreto ministeriale sono stabiliti i criteri di selezione dei docenti destinati all'attività di tutoraggio, il contingente complessivo degli stessi e la relativa ripartizione tra le università e le istituzioni AFAM. Per l'attuazione dell'attività di tutoraggio è autorizzata la spesa di 16,6 milioni di euro per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Tale autorizzazione di spesa è stata originariamente disposta con riferimento alla istituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado⁴⁰.

Il nuovo articolo 2-ter precisa che il conseguimento dell'abilitazione non costituisce titolo di idoneità né dà diritto al reclutamento al di fuori delle procedure concorsuali. L'abilitazione ha durata illimitata. Si precisano le modalità con cui possono conseguire l'abilitazione per altre classi di concorsi

⁴⁰ Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 121, della richiamata legge n.107 del 2015, la Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione (allora MIUR), a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi *post lauream* o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione (v.infra). La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.

o gradi di istruzione coloro che hanno già un'abilitazione. Gli oneri dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e delle prove finali sono a carico dei partecipanti.

Si novella il Capo II ("Accesso ai ruoli a tempo indeterminato e procedure concorsuali") tramite sostituzione dell'articolo 5 relativo ai requisiti di partecipazione al concorso. Si elimina il requisito del possesso di 24 crediti formativi universitari o accademici, rimanendo solo quello del possesso di laurea magistrale o diploma di II livello. Si consente inoltre la partecipazione al concorso a coloro che hanno svolto un servizio di tre anni scolastici anche non continuativi nei 5 anni precedenti presso le scuole statali.

Si modifica l'articolo 13 sul periodo annuale di prova. Si specifica che per il superamento si deve aver prestato servizio effettivo per almeno 180 giorni di cui almeno 120 giorni per attività didattiche. Anziché una valutazione finale si prevede ora un test finale e una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti e sulla base di istruttoria di un docente al quale sono affidate le funzioni di tutor che non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. Si prevede che in caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa, il soggetto è sottoposto ad un secondo periodo di prova non ulteriormente rinnovabile. Già l'articolo 11, comma 4 del D.Lgs. 297/1994, prevede che il comitato per la valutazione dei docenti esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, da tre docenti dell'istituzione scolastica (di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto) ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. Una disciplina ad hoc è prevista per i vincitori di concorso che hanno partecipato senza possedere l'abilitazione. Per costoro è prevista: i) la sottoscrizione di un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta; ii) la partecipazione al percorso universitario o accademico di formazione iniziale, con oneri a carico degli interessati, con l'acquisizione di 30 crediti formativi, e non i 60 richiesti, come regola generale, per l'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento. Si specifica che tali soggetti devono rimanere presso la stessa istituzione scolastica dove hanno svolto il periodo di prova per il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione.

Viene inserito un nuovo Capo IV-*bis* (Scuola di Alta formazione dell'istruzione e sistema di formazione continua incentivata) in cui per l'appunto si inseriscono gli articoli 16-*bis* (Scuola di alta formazione dell'istruzione) e 16-*ter* (Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti). L'articolo 16-*bis* prevede al comma 1 l'istituzione, con sede legale in Roma, della Scuola di Alta Formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione, di seguito Scuola, posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione. L'articolo in esame individua le funzioni della Scuola in materia di formazione continua, prevedendo la facoltà di avvalersi dell'Indire e dell'Invalsi, i suoi organi: Presidente, Comitato d'indirizzo e Comitato scientifico internazionale, incluse le modalità di nomina e la durata dei rispettivi mandati. Si precisa che il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento ma è collocato nella posizione di fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico, se non dipendente di amministrazioni pubbliche svolge il proprio mandato a titolo gratuito. Il Comitato d'indirizzo si compone di 5 membri mentre il Comitato scientifico internazionale si compone di 7 membri, ai membri di tali comitati spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

La dotazione organica è articolata in un direttore generale, in un dirigente di seconda fascia e in 12 unità di personale appartenente all'Area III, qualifica F1. In sede di prima applicazione, per il reclutamento del personale amministrativo delle aree, la Scuola, nei limiti della dotazione e delle risorse finanziarie assegnate, procede al reclutamento, utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di area terza del Ministero dell'istruzione.

La spesa necessaria per l'attuazione dell'articolo 16-*bis*, quantificata in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, è coperta: per gli anni dal 2023 al 2026, mediante i fondi di cui alla Missione

4 – Componente 1 – Riforma 2.2 del PNNR; a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107.

La RT ribadisce sulla lettera a) che ivi si sostituisce la rubrica del Capo I con la seguente: “*Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti e selezione per concorso*”. Sulla lettera b) certifica che la norma sostituisce l'articolo 1 che introduce un modello unitario di formazione, abilitazione e accesso in ruolo dei docenti, precisandone gli obiettivi e prevedendo un nuovo sistema di formazione continua obbligatoria, come la formazione continua incentivata, che prosegue e completa la formazione iniziale secondo un sistema integrato. Conclude assicurando che le lettere a) e b) non producono nessun nuovo onere a carico del bilancio dello Stato.

Conferma che la lettera c) sostituisce l'articolo 2 del D.Lgs. n. 59/2017 e definisce il nuovo sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli della docenza.

Rileva, nello specifico, che tale sistema che prevede un percorso universitario abilitante di formazione iniziale e prova finale corrispondente ad un'offerta formativa di almeno 60 crediti aggiuntivi organizzata dai centri universitari e accademici, non comporta oneri a carico delle finanze pubbliche.

Certifica che la previsione del concorso pubblico nazionale comporta oneri a carico del bilancio dello Stato dovuti all'organizzazione della procedura.

Ipotizzando una platea di potenziali candidati pari a 200.000 unità per anno, per 25.000 posti comuni e 5.000 di sostegno e prevedendo l'istituzione di una commissione ogni 500 candidati, si prevedono i seguenti costi per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Si riportano qui di seguito i compensi da erogare alle commissioni di esame per i concorsi della scuola, così come stabiliti dal decreto ministeriale n. 353 del 16/12/2021:

- 1) € 1.004,00 lordo dipendente – presidente;
- 2) € 836,96 – lordo dipendente – componente;
- 3) € 669,32 lordo dipendente per i segretari delle commissioni di cui all'art. 2, comma 2.

È previsto, altresì, un compenso integrativo pari ad euro 2,00 per ciascun elaborato o candidato esaminato.

La suddetta procedura deve prevedere la costituzione di una commissione, presieduta da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico ed è composta da due docenti.

Occorre poi tener conto della nomina del membro aggregato di inglese, con l'eccezione strutturale e generalizzata delle classi di concorso AB24, AB25 e BB02 – a meno che i componenti della commissione non abbiano titolo a valutare anche il possesso da parte dei candidati del livello B2 in inglese.

La disposizione prevede che in sostituzione della o delle prove scritte previste a legislazione vigente, venga sostenuta una unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla o strutturata, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del

candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sulle metodologie e le tecniche anche della didattica disciplinare, sull'informatica e sulla lingua inglese.

Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

POSTI COMUNI E SOSTEGNO		25000 posti comuni e 5000 sostegno	
commissioni	400	compenso unitario	compenso Lordo Stato
presidente	1	1004	532.923,00
commissari +membro aggiunto lingue + informatica	4	836,96	1.777.033,00
segretario	1	669,32	355.275,00
n. elaborati 1 scritto	20000	2,00	3.184.800,00
prova orale	70000	2,00	1.114.680,00
costo comitati di vigilanza	10800	20,92	299.817,00
referenti aula	2700	80	216.000,00
costo redazione quesiti			50.000,00
		totale spese	7.530.528,00
		totale entrate	7.530.528,00
		stanziamenti di bilancio cap 2309/3	5.530.528,00
		diritti di segreteria euro 10,00	2.000.000,00

- Comitati di vigilanza:
- candidati 200.000
- stime scuole coinvolte n. 2.700
- n. 4 componenti x 2.700 x 20,92 + oneri Stato (32,7%) = 299.817,00

Si stima siano coinvolte circa 2.700 scuole a cui vanno aggiunti i finanziamenti *una tantum* di 80,00 euro riconosciuti alle istituzioni scolastiche per l'utilizzo delle aule informatiche dove si svolgono le prove,

Costo totale della procedura 7.530.528,00

La RT conclude assicurando che per il suddetto Concorso occorre anche considerare i diritti di segreteria che per le 200 mila domande ammontano ad euro 2 milioni.

Infine, assicura che la procedura risulta interamente coperta dagli stanziamenti ordinari di bilancio, che ammontano a 13,4 milioni di euro a cui si aggiungono le risorse relative alla tassa di iscrizione al concorso versate all'entrate dai candidati e da riassegnare ai pertinenti capitoli di spesa

Soffermandosi sull'articolo 2-bis "*Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale*", conferma che nel disciplinare la formazione universitaria iniziale si prevede,

al comma 6, una attività di tutoraggio alle quali vengono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado.

Evidenzia che tale disposizione determina nuovi oneri connessi alla sostituzione dei docenti entro il limite di spesa di 16,6 milioni di euro per l'anno 2022 (pari a 4/12) e 50 milioni di euro a decorrere dal 2023 coperti mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 123 della legge n. 107/2017 (*card* docenti).

Precisa che tali costi graveranno sul bilancio del Ministero dell'istruzione a valere sulle risorse destinate al pagamento delle supplenze annuali.

Quanto all'articolo 2-ter, che disciplina l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, assicura che lo stesso non determina costi aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in quanto il costo del percorso abilitativo per l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale da parte di coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno, è a carico di ciascun discente.

Sulle modifiche agli articoli 5 e 13, la RT riferisce che non comportano oneri per il bilancio dello Stato.

Ai fini della determinazione degli oneri di spesa relativi alla Scuola di alta formazione dell'istruzione prevista dall'articolo 16-bis, specifica quanto segue.

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo e conserva il trattamento economico in godimento che, in via prudenziale, è stato quantificato in misura pari allo stipendio di un dirigente di prima fascia del Ministero dell'istruzione. Se non dipendente pubblico, il Presidente svolgerà l'incarico a titolo gratuito.

Ai membri del Comitato d'indirizzo e del Comitato scientifico internazionale spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

Il Direttore generale resta in carica per tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Se il Direttore viene nominato tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dell'istruzione, per l'intera durata dell'incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo. Tale figura percepisce un trattamento economico corrispondente a quello fondamentale e accessorio da corrispondere a un dirigente generale di prima fascia del Ministero dell'istruzione.

Ai dirigenti generali in servizio presso il Ministero dell'istruzione, sono corrisposti i seguenti emolumenti:

Voce stipendiale	Importo annuo lordo dipendente	Oneri previdenziali a carico Amm.ne	IRAP Importo annuo lordo Stato	totale
Stipendio inclusa XIII	57.892,90	17.298,40	4.920,90	80.112,20
Indennità vacanza contr.	405,21	121,08	34,44	560,73
Retrib. Posizione fissa	37.593,14	11.232,83	3.195,42	52.021,39
Retrib. Posizione variabile	51.152,53	15.284,38	4.347,97	70.784,88
Retrib. Risultato contrattuale	13.312,42	3.221,61	1.131,56	17.665,59
Totale annuo lordo	160.356,20	47.158,30	13.630,29	221.144,79
Stima integrazione risultato	13.000,00	3.146,00	1.105,00	17.251,00
TOTALE L.S.	173.356,20	50.304,30	14.735,29	238.395,79

Pertanto, gli emolumenti da riconoscere al nuovo dirigente generale, compresa l'indennità di risultato, sono pari ad euro 238.395,79 annui al lordo dell'indennità di vacanza contrattuale di cui alla legge di bilancio per il 2020 (che sarà riassorbita col contratto 2019-2021), degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP. Tenuto conto del fatto che è in corso la contrattazione relativa all'area dirigenziale Funzioni centrali per il triennio 2016-2018 e che è ivi previsto un incremento del 3,78% che va scorporato dall'IVC, ne segue che il trattamento complessivo di un dirigente generale sarà pari a 246.846,42 euro.

Nella tabella B è individuata la dotazione organica necessaria al funzionamento della Scuola.

Dotazione organica:

Voce stipendiale	Importo annuo lordo Stato
Presidente	246.846,42
Direttore Generale (Dirigente di prima fascia) n.1	246.846,42
n. 1 Dirigente di seconda fascia	151.165,3
n. 12 funzionari area III F1	542.522,24
TOTALE	1.187.380,38

Occorre quindi quantificare il costo relativo al trattamento economico fondamentale ed accessorio da corrispondere a n. 1 dirigente di II fascia corrispondente alla retribuzione percepita da un dirigente di II fascia del Ministero dell'istruzione.

Voce stipendiale	Importo annuo lordo dipendente	Oneri previdenziali a carico Amm.ne	IRAP Importo annuo lordo Stato	TOTALE
Stipendio (inclusa 13 [^])	45.260,77	13.523,92	3.847,17	62.631,85
Indennità vacanza contr.	316,83	94,67	26,93	438,43
Retrib. Posizione fissa	12.565,11	3.754,45	1.068,03	17.387,60
Retrib. Posizione variabile (media)	27.719,39	8.282,55	2.356,15	38.358,09
Retrib. Risultato medio	20.547,00	4.972,37	1.746,50	27.265,87
TOTALE L.S.	106.409,10	30.627,97	9.044,77	146.081,84

Pertanto, gli emolumenti da corrispondere al dirigente ammontano ad euro 146.081,84 annui al lordo dell'IVC e degli oneri a carico Stato. Tenuto conto del fatto che è in corso la contrattazione relativa all'area dirigenziale Funzioni centrali per il triennio 2016-2018 e che è ivi previsto un incremento del 3,78% che va scorporato dall'IVC, ne segue che il trattamento complessivo di un dirigente di II fascia sarà pari a 151.165,3 euro.

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri di personale riferiti al contingente di n. 12 funzionari dell'area III F 1, si stima prudenzialmente che il costo, comprensivo della retribuzione accessoria di un'unità di personale di Area III è pari ad euro 43.402,45 (lordo Stato), cui va aggiunto l'importo di euro 1.640,61 corrispondente all'incremento contrattuale medio del 3,78% in virtù dell'imminente rinnovo del CCNL per il periodo 2019- 2021, per un onere complessivo unitario annuo di euro 45.210,19.

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri di personale riferiti al contingente di n. 12 funzionari dell'area III, sono considerati gli importi, a regime, previsti dall'ipotesi CCNL 05/01/2022, con la quale sono stati già individuati i parametri finanziari.

Pertanto, il costo unitario, al lordo degli oneri riflessi è pari a € 45.210,19, per un onere complessivo a partire dall'anno 2023, per i 12 funzionari, pari ad euro 542.522,24.

RETRIBUZIONE PRO CAPITE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE											
MI e MUR	Stipendio	Tredicesima mensilità	Indennità amministrazione d.P.C.M. 23 dicembre 2021	Totale fondamentale lordo dipendente	Oneri riflessi	Totale fondamentale lordo stato	Competenze accessorie medie	retribuzione pro-capite totale	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022 (lordo Stato) *13	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO CON INCR. CONTR. CCNL 2019-2021 e IVC
AIII - F1	22.291,78	1.857,65	4.967,00	29.116,43	11.174,89	40.291,31	3.111,14	43.402,45	1.640,61	167,12	45.210,19

Al totale delle spese di personale vanno aggiunti le spese per il funzionamento della Scuola, i rimborsi ai membri esterni del Comitato esecutivo e del Comitato scientifico internazionale.

Il totale delle spese ammontano complessivamente ad euro 2,00 milioni di euro.

Costi	Importo annuo lordo Stato
Presidente	246.846,42
Direttore Generale (Dirigente di prima fascia) n.1	246.846,42
n. 1 Dirigente di seconda fascia	151.165,3
n. 12 funzionari area III F1	542.522,24
Rimborsi spese per il Comitato d'indirizzo e scientifico internazionale	80.000,00
Spese di funzionamento (affitto, utenze, ecc.)	732.619,62
TOTALE	2.000.000,00

Le spese predette, sostenute per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, per un importo pari a 2 milioni di euro annui, trovano copertura a valere sui fondi di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Riforma 2.2 del PNNR.

È previsto che a decorrere dall'anno 2027 le spese predette, per un importo annuo di 2 milioni di euro, sono coperte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme in esame i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co	Lett	Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	d)	Modifiche al D.Lgs. n. 59 del 2017 Capo I-bis, articolo 2-bis, comma 6-	Contingente di docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per le attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale	s	c	16,6	50,0	50,0	16,6	50,0	50,0	16,6	50,0	50,0
			effetti riflessi	e	t/c				8,1	24,3	24,3	8,1	24,3	24,3
		Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge n. 107/2015 Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente	s	c	-16,6	-50,0	-50,0	-16,6	-50,0	-50,0	-16,6	-50,0	-50,0	
1	h)	Modifiche al D.Lgs. n. 59 del 2017- Capo IV-bis articolo 16-bis, comma 9 – Scuola di Alta formazione dell'istruzione (effetti dal 2027)	s	c										
1	h)	Modifiche al D.Lgs. n. 59 del 2017 Capo IV-bis, articolo 16-bis, comma 9- Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge n. 107/2015- Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente (effetti dal 2027)	s	c										

Al riguardo, in relazione all'organizzazione del nuovo percorso universitario e accademico di formazione iniziale da parte delle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, la RT si limita ad affermare che esso non comporta oneri a carico delle finanze pubbliche, senza fornire spiegazioni. Seppure il comma 5 del nuovo articolo 2-ter prevede che gli oneri per i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché dello svolgimento delle prove finali sono a carico dei partecipanti, andrebbero forniti maggiori elementi dimostrativi della possibilità per università e istituzioni di alta formazione di organizzare i suddetti percorsi ponendo tutti i relativi oneri a carico dei partecipanti. In tal senso, andrebbero comunque valutati i fabbisogni di risorse umane e strumentali per la realizzazione di tali percorsi e andrebbe anche considerato il rischio di adesioni inferiore alle attese che potrebbe determinare la non integrale copertura degli oneri a carico dei partecipanti.

Inoltre, andrebbero valutate le ricadute sulle scuole dello svolgimento dei periodi di tirocinio previsti dal comma 4 del nuovo articolo 2-bis; sebbene i tirocini non siano retribuiti, andrebbero considerati gli eventuali oneri organizzativi e assicurativi.

In relazione alla stima della spesa annua della procedura concorsuale effettuata dalla RT, si osserva che il concorso pubblico nazionale era già previsto dalla normativa previgente (articolo 2, D.Lgs. 59/2017) per cui andrebbe innanzitutto chiarita la ragione della stima degli oneri. In ogni caso, andrebbe richiesto un quadro di sintesi dei capitoli e delle relative dotazioni di bilancio a conferma della cifra complessivamente indicata a copertura degli oneri. Per i profili di quantificazione della procedura concorsuale si rende necessario un supplemento di informazioni circa i parametri e criteri ivi considerati ai fini nella quantificazione, a partire dalle ipotesi relative alle platee dei concorrenti. Si osserva poi che non si rinviene nel nuovo testo corrispondenza all'affermazione della RT sulla sostituzione della o delle prove scritte previste a legislazione vigente con un'unica prova scritta con più quesiti a prova multipla o strutturata.

In relazione alla partecipazione di personale scolastico nella commissione giudicatrice della prova finale del percorso abilitante, posto che la norma (comma 5 dell'articolo 2-*bis*) prevede che da tale partecipazione non si devono determinare oneri di sostituzione di personale, andrebbero illustrate le modalità con cui si potrà realizzare tale prescrizione.

Per quanto riguarda gli oneri concernenti l'attività di tutoraggio prevista dall'articolo 2-*bis*, si osserva che la RT fornisce soltanto il dato finale della quantificazione senza illustrare il metodo di calcolo e i parametri utilizzati. In tal senso andrebbero indicate le ipotesi assunte quanto al contingente di tutor previsto e il metodo utilizzato per determinarlo e i parametri retributivi utilizzati per singolo supplente. Si osserva poi che l'autorizzazione di spesa prevista si configura chiaramente quale tetto massimo di spesa, per cui andrebbero richiesti elementi informativi idonei a comprovare la congruità delle risorse previste a fronte dei fabbisogni formativi prevedibili, atteso che predette attività di tutoraggio si prefigurano chiaramente come obbligatorie per la corretta formazione dei docenti.

Venendo anche all'esame dei profili di copertura dell'onere stimato dalla RT, verificata la disponibilità per il 2022, andrebbe confermato che le risorse iscritte in corrispondenza alla autorizzazione vigente di cui al comma 123 del dl 107/2017 rechino le necessarie disponibilità anche dal 2023 e la congruità delle risorse rimanenti per fare fronte ai fabbisogni previsti.

In relazione alle modifiche all'articolo 13, per quanto concerne la prevista stipula di un contratto annuale di supplenza nelle more della acquisizione del necessario titolo abilitativo (comma 2), andrebbero richiesti elementi dimostrativi delle neutralità di tale rinnovato modulo procedimentale. In particolare, andrebbe confermato che tale nomina provvisoria avvenga a valere dei soli posti vacanti e disponibili dell'organico.

In relazione agli oneri previsti per l'istituzione della nuova Scuola di Alta formazione, per i profili di quantificazione, pur alla luce dalla puntuale esposizione in RT dei parametri considerati per il calcolo degli oneri retributivi previsti per il personale, nonché per gli organi direttivi e tecnici, un supplemento di informazioni sarebbe necessario.

In particolare, in relazione ai rimborsi spese per i componenti dei Comitati e alle spese di funzionamento (affitto, utenze, ecc.), la RT fornisce soltanto il dato finale di stima, senza indicare il procedimento di calcolo e le ipotesi assunte e i parametri utilizzati. Con riferimento al Comitato scientifico internazionale, si evidenzia che si dovrà considerare la probabile provenienza dei membri da altri Stati, con conseguenti maggiori spese di viaggio. In relazione alle spese di funzionamento posto che si menziona l'affitto, andrebbe chiarito se la sede della Scuola sarà quindi in un immobile non di proprietà dello Stato. Inoltre, andrebbe assicurato che oltre alle spese di funzionamento si sia tenuto conto anche della necessità di assicurare le dotazioni di mobili e strumenti informatici e andrebbe chiarito se sono previste in tal senso spese di acquisto.

Inoltre, posto che la Scuola si avvale per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, degli Istituti INVALSI e INDIRE, andrebbe assicurato che tali istituti siano in grado di fornire il supporto necessario potendosi avvalere a tal fine delle sole risorse disponibili a legislazione vigente.

Per i profili di copertura, andrebbero richiesti ragguagli in merito alla praticabilità della compensazione dell'onere dal 2027, atteso che la RT riferisce che da tale anno l'onere in questione verrà compensato con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Carta docenti).

Quanto alla omessa evidenziazione di effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, in considerazione della circostanza che per le annualità 2022/2026 gli oneri verranno posti a carico del PNRR, va evidenziato che la misura in questione è elencata tra quelle per cui si prevedono trasferimenti a fondo perduto dalla UE⁴¹.

L'articolo 16-ter prevede l'introduzione di un sistema di formazione e aggiornamento permanente dei docenti di ruolo articolato in percorsi di durata almeno triennale, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024. Tale formazione, che include le attività di progettazione, mentoring, tutoring e coaching a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche, si svolge fuori dell'orario di insegnamento. Lo svolgimento delle attività previste può essere retribuito a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa⁴², prevedendo compensi in misura forfetaria. I percorsi di formazione sono definiti dalla Scuola di alta formazione neoistituita, con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE. La partecipazione all'attività formativa avviene su base volontaria per la maggior parte dei docenti, divenendo obbligatoria solo per

⁴¹ Cfr. Allegato riveduto della decisione di esecuzione del consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, Bruxelles, 8 luglio 2021, p.531

⁴² Si segnala che il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è stato introdotto, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, dall'articolo 40 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca – Triennio 2016-2018, con l'obiettivo di remunerare il personale per una serie di attività, fra le quali le finalità già previste per il fondo per l'Istituzione scolastica (ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29 novembre 2007); le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica svolte nell'avviamento alla pratica sportiva; le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa; gli incarichi specifici del personale ATA; le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica; i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti; la valorizzazione dei docenti.

i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto (ai sensi di quanto previsto dal presente articolo).

In esito al superamento delle verifiche previste (intermedie, con cadenza annuale, e finale) al docente è riconosciuta una retribuzione una tantum di carattere accessorio. Le verifiche sono effettuate dal Comitato per la valutazione dei docenti e l'entità dell'incentivo economico è stabilita in sede di contrattazione nazionale. È infine previsto l'avvio, dall'anno scolastico 2023/2024, di un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, a cura della richiamata Scuola di Alta formazione.

Il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum avviene nel limite di spesa di un nuovo fondo che viene istituito, il fondo per l'incentivo alla formazione la cui dotazione è pari a 20 milioni di euro nell'anno 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030, e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Ne sono destinatari i docenti di ruolo che soddisfino entrambi i seguenti requisiti: i) abbiano svolto ore aggiuntive, non remunerate tramite le risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa; ii) abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance, in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale e con l'obiettivo di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non generalizzata.

L'indennità una tantum è corrisposta nel medesimo anno in cui il docente consegue la valutazione individuale positiva.

Infine, in ordine alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni in commento, è previsto che si provveda mediante razionalizzazione dell'organico di diritto in misura pari a: 1.600 posti a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, nonché 2.000 posti a decorrere da ciascuno degli aa.ss. 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030 e 2030/2031. Detta razionalizzazione concerne in via prioritaria il contingente annuale di posti di organico per il potenziamento dell'offerta formativa nell'ambito delle cessazioni annuali, con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al personale cessato.

Il fondo per l'incentivo alla formazione istituito ai sensi del comma in esame può essere incrementato in misura corrispondente alle ulteriori cessazioni del predetto organico per il potenziamento. È altresì specificato che la definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia è finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle situazioni di fatto, secondo i parametri della normativa vigente, e non possono essere previsti incrementi per compensare l'adeguamento dei posti in applicazione della disposizione di cui al precedente periodo.

In merito alla ripartizione delle risorse del fondo in argomento, si prevede che tale ripartizione annuale sia preceduta dall'adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro, si accertano i risparmi realizzati in relazione alla razionalizzazione di organico effettuata in misura corrispondente alle cessazioni previste annualmente.

Ai sensi del comma 8, i contenuti della formazione continua di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione (adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

Alla contrattazione collettiva è invece rimessa la definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione. Nelle more dell'adozione del regolamento e dell'aggiornamento contrattuale, in sede di prima applicazione, la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione presentano i contenuti minimi e seguono i vincoli di cui all'Allegato B (introdotto nel decreto legislativo n. 59 del 2017 dall'Allegato 3 al provvedimento in esame). Tale Allegato, volto a disciplinare la fase transitoria, stabilisce quanto segue.

1) Vincoli

- il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio è deciso dal comitato per la valutazione nella composizione che effettua la valutazione finale. Detto comitato

determina i criteri per rendere il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio selettivo nei termini che possa essere riconosciuto a non più del 40 per cento di coloro che ne abbiano fatto richiesta, in funzione di una graduazione degli esiti della valutazione finale. Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio;

a) per l'orario aggiuntivo svolto dal docente in formazione, funzionale all'ampliamento dell'offerta formativa, è corrisposto comunque un compenso in misura forfetaria;

b) annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali il fondo di cui all'articolo 16-ter, comma 5;

c) l'incentivazione retributiva non può essere attribuita secondo criteri di rotazione tra il personale interessato. La violazione di tale vincolo costituisce fonte di responsabilità dirigenziale.

Sono poi specificati al punto 2) i contenuti dei percorsi formativi incentivati

Le attività di aggiornamento, miglioramento dell'offerta formativa, acquisizione di contenuti specifici sono svolte flessibilmente nell'ambito di ore aggiuntive. Nell'ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15 ore per la scuola dell'infanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per percorsi formativi dedicati allo sviluppo della professionalità del docente. Le restanti ore sono dedicate ad attività di progettazione, *mentoring*, *tutoring* e *coaching* a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche.

Il comma 9 dell'articolo 16-ter dispone che ai predetti oneri si provvede:

- i) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Riforma 2.2 del PNRR;
- ii) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e 2024 e a complessivi euro 87.713.044 per gli anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC «Per la Scuola» 2014-2020;
- iii) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Autorizzazione di spesa originariamente disposta per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative), e quanto a euro 3.856.522 per il medesimo anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440);
- iv) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo)

La RT si sofferma sull'articolo 16-ter, evidenziando che ivi si prevede l'erogazione dei percorsi di formazione per cui si provvede alla stima dei relativi oneri.

In particolare, sul comma 1, di seguito riporta il dato del personale docente di ruolo nell'anno scolastico 2021/22 distinto per ordine e grado di scuola.

Infanzia	Primaria	Secondaria I grado	Secondaria II grado	TOTALE
85.227	233.113	145.370	234.821	698.531

La stima della spesa finanziaria per la formazione è differenziata per ordine di scuola con particolare riferimento a:

- a) Infanzia e primaria;

b) Secondaria di primo e secondo grado.

Si assume che il costo "orario" sia allineato ai razionali di costo previsti per interventi formativi finanziati con risorse del Programma Operativo Nazionale (P.O.N.):

- Attività di docenza pari a 70 euro l'ora;
- Attività di *tutoring* pari a 30 euro l'ora;
- Spese generali e di organizzazione pari a 3,47 euro per ciascun discente fino ad un massimo di 20 discenti.

INFANZIA E PRIMARIA

La stima della spesa per la formazione è determinata considerando che ogni docente di scuola dell'infanzia e primaria svolga n.15 ore di formazione l'anno.

Pertanto, considerando un costo di ciascun "modulo" pari a 2.541 euro, e che ad ogni corso possono partecipare al massimo n.25 docenti si determina una spesa pari a 101,64 euro (2.541/25) anno per ciascun docente in formazione.

La tabella che segue riporta i razionali della spesa per la formazione riferiti a ciascun percorso di formazione.

Descrizione della voce di spesa	Durata	Onere
Attività docenza	15 ore	70X15 =1.050 euro
Attività di docenza (universitario)	15 ore	30X15 = 450 euro
SPESE GENERALI e di ORGANIZ DEDICATI (Prova ammissione, spese generali)	15 ore per 20 docenti	3,47X20X15=1.041 euro
Totale generale		2.541 euro

SECONDARIA DI I e II GRADO

La stima della spesa per la formazione è determinata considerando che ogni docente di scuola delle secondarie svolga n. 30 ore di formazione l'anno.

Pertanto, considerando un costo di ciascun modulo pari a 5.082 euro, e che ad ogni corso possono partecipare al massimo 25 docenti si determina una spesa pari a 203.28 euro (5.082/25) anno per ciascun docente in formazione.

La tabella che segue riporta i razionali della spesa per la formazione riferito a ciascun percorso di formazione.

Descrizione della voce di spesa	Durata	Onere
Attività docenza	30 ore	70X30 =2.100 euro
Attività di docenza (universitario)	30 ore	30 X 30 = 900 euro
SPESE GENERALI e di ORGANIZ DEDICATI (Prova ammissione, spese generali)	30 ore per 20 docenti	3,47 X 20 X 30 =2.082 euro
Totale generale		5.082 euro

Tenuto conto del numero dei docenti attualmente partecipanti, ogni anno, alle attività formative organizzate dalle istituzioni scolastiche, pari a circa il 30% dei docenti di ruolo e che il nuovo sistema prevede un incentivo economico finalizzato a favorire una maggiore partecipazione ai percorsi formativi da parte del corpo docente, si stima che, rispetto al dato storico sopra riportato, si possa ottenere un incremento pari al 10% della partecipazione, portando al 40% (pari a circa 280.000 unità) la platea dei docenti in formazione per ciascuno degli anni scolastici dal 2023/24 al 2032/33.

La platea dei docenti in formazione è distribuita nei diversi ordini di scuola come indicato nella tabella seguente.

Sulla scorta di questa stima, si è quantificato il corrispondente onere generato dalla partecipazione a percorsi di formazione “passiva”, onere che rappresenta un limite di spesa per l’attuazione della misura.

Infanzia	Primaria	Secondaria I grado	Secondaria II grado	Totale docenti
34.091	93.245	58.148	93.928	279.412

Al fine di calcolare la spesa complessiva da sostenere annualmente a partire dall’anno scolastico 2023/2024, per l’erogazione dei percorsi formativi si è proceduto a moltiplicare il numero dei docenti, distinto tra docenti appartenenti alla scuola dell’infanzia e primaria e alla scuola secondaria, per il costo previsto per ogni singolo docente in formazione (101,64 euro per la scuola dell’infanzia e primaria e 203,28 euro per la scuola secondaria di I e II grado).

I valori sono stati rappresentati per ciascun anno finanziario nella tabella seguente.

STIMA DELLA SPESA PER LA FORMAZIONE

Anno	Infanzia e Primaria	Secondaria di I e II grado	Totale
2023	4.314.143,68 €	10.304.696,86 €	14.618.840,54 €
2024	12.942.431,04 €	30.914.090,59 €	43.856.521,63 €
2025	12.942.431,04 €	30.914.090,59 €	43.856.521,63 €
2026	12.942.431,04 €	30.914.090,59 €	43.856.521,63 €
2027	12.942.431,04 €	30.914.090,59 €	43.856.521,63 €
2028	12.942.431,04 €	30.914.090,59 €	43.856.521,63 €
2029	12.942.431,04 €	30.914.090,59 €	43.856.521,63 €
2030	12.942.431,04 €	30.914.090,59 €	43.856.521,63 €
2031	12.942.431,04 €	30.914.090,59 €	43.856.521,63 €
2032	12.942.431,04 €	30.914.090,59 €	43.856.521,63 €
2033	12.942.431,04 €	30.914.090,59 €	43.856.521,63 €

Evidenzia che l’articolo prevede anche l’utilizzo delle figure professionali responsabili nell’ambito dell’organizzazione della scuola delle attività di progettazione e sperimentazione di nuove modalità didattiche che possono essere parte integrante dei percorsi formativi di cui al comma 1. Le stesse possono essere retribuite con

emolumenti nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria.

Inoltre, sottolinea che la norma istituisce il fondo per l'incentivo alla formazione la cui consistenza è pari a 20 milioni di euro nel 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.

Nei limiti della dotazione del fondo viene riconosciuto un elemento retributivo *un tantum* di carattere accessorio rivolto ai docenti di ruolo che abbiano superato con esito positivo il percorso triennale di formazione, la cui copertura finanziaria per la costituzione del fondo per l'incentivo alla formazione dall'a.s. 2026/2027, è rinvenuta nella riduzione dell'organico di diritto, in via prioritaria, relativa al contingente annuale di posti di organico per il potenziamento dell'offerta formativa, nell'ambito delle cessazioni annuali. Solo in caso di cessazioni riferite all'organico del potenziamento inferiori alla riduzione annuale dei posti come di seguito indicato, è ridotto l'organico dei posti comuni in base alle relative cessazioni.

Poiché non risultano disponibili dati circoscritti al solo personale docente in esame, si sono stimate le cessazioni partendo dal dato generale relativo al personale docente. Si è poi calcolata l'incidenza dell'organico del potenziamento sull'organico complessivo del personale docente e tale valore percentuale è stato utilizzato per stimare il numero di cessazioni che si determineranno nei prossimi anni.

La tabella che segue riporta la previsione delle cessazioni del personale docente di ruolo calcolato utilizzando l'interpolazione lineare con il metodo dei minimi quadrati con riferimento alla serie storica a partire dall'a.s. 2012-2013.

Tabella serie storica e previsione delle cessazioni.

Al 1° settembre del	Cessazioni Personale Docente serie storica e previsione				Totale
	Infanzia	Primaria	Secondaria I grado	Secondaria II grado	
2012	1997	5361	5868	7042	20.268
2013	1247	2944	2370	3161	9.722
2014	2.223	4.927	4.401	4.509	16.060
2015	2.707	6.502	5.519	5.985	20.713
2016	2.011	4.354	4.098	5.168	15.631
2017	2.598	5.908	5.534	6.636	20.676
2018	4.031	9.113	7.502	9.944	30.590
2019	3.889	9.116	8.261	12.914	34.180
2020	3.575	9.516	7.582	12.562	33.235
2021	3.414	9.963	7.664	14.326	35.367
2022	2.833	7.284	5.020	9.394	24.531
2023	3.521	8.006	5.390	9.734	26.651
2024	3.680	8.319	5.320	10.355	27.674
2025	3.712	8.686	5.359	10.873	28.630
2026	2.863	6.792	6.455	8.349	24.458
2027	3.456	8.440	7.244	10.626	29.766
2028	3.775	9.360	7.473	12.158	32.766
2029	3.521	9.003	6.974	12.361	31.859
2030	3.347	8.710	6.242	11.468	29.767
2031	3.304	8.293	5.819	10.816	28.231

Nella stima è stata considerata una percentuale di posti di potenziamento sul totale dei posti di organico di diritto calcolata nell'a.s. 2021-2022 distinta per ordine di scuola di cui alla seguente tabella.

	Totale Posti Organico di diritto 2021-22	Di cui Posti Potenziamento 2021-22	% Posti Potenziamento su totale posti
Infanzia	88.269	2.194	2,49%
Primaria	248.733	19.463	7,82%
I Grado	172.339	8.087	4,69%
II Grado	266.553	25.229	9,46%

Sulla base delle percentuali predette è stata individuata la stima del numero delle cessazioni del personale docente sui posti di potenziamento.

Al 1° settembre del	Stima del Numero di cessazioni del Personale Docente su Posti di Potenziamento applicando la % di posti di potenziamento su Totale posti				Totale
	Infanzia	Primaria	Secondaria I grado	Secondaria II grado	
2026	71	531	303	790	1.695
2027	86	660	340	1.006	2.092
2028	94	732	351	1.151	2.328
2029	88	704	327	1.170	2.289
2030	83	682	293	1.085	2.143
2031	82	649	273	1.024	2.028

Prudenzialmente sono state considerate le seguenti cessazioni:

	Unità	Costo unitario docente scuola secondaria II grado anzianità 0-8 lordo Stato	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032
Cessati Organico potenziamento 2026/2027	1600	37.708	20.110.933	60.332.800	60.332.800	60.332.800	60.332.800	60.332.800
Cessati Organico potenziamento 2027/2028	2.000	37.708		25.138.667	75.416.000	75.416.000	75.416.000	75.416.000
Cessati Organico potenziamento 2028/2029	2.000	37.708			25.138.667	75.416.000	75.416.000	75.416.000
Cessati Organico potenziamento 2029/2030	2.000	37.708				25.138.667	75.416.000	75.416.000
Cessati Organico potenziamento 2030/2031	2.000	37.708					25.138.667	75.416.000
Cessati Organico potenziamento 2031/2032	2.000	37.708						25.138.667
TOTALE			20.110.933	85.471.467	160.887.467	236.303.467	311.719.467	387.135.467

Sul comma 9, la RT conferma che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 relativi all'erogazione della formazione pari a complessivi euro 17.256.575 per la formazione dei docenti delle scuole dell'infanzia e primaria, per gli anni 2023 e 2024,

complessivi euro 41.218.788 per la formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per la formazione dei docenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, per gli anni 2025 e 2026, e, a euro 43.856.522 per l'anno 2027 e a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede: a) quanto a complessivi 17.256.575 euro per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Riforma 2.2 del PNRR; b) quanto a euro complessivi 41.218.788 per gli anni 2023 e 2024 e a complessivi 87.713.044 per gli anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC “Per la Scuola” 2014-2020. Il Piano operativo complementare risulta capiente per l'importo indicato, sulla base della riprogrammazione in applicazione della clausola di rendicontazione al 100% sui programmi operativi nazionali, come conseguenza dell'emergenza Covid-19 e della crisi in Ucraina. Infatti, il POC ha una capienza di 450 milioni di euro e gli impegni assunti ad oggi sono di 170 milioni di euro; c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107; d) quanto a euro 3.856.522 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440; e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il prospetto riepilogativo, pur considerando le norme in esame, non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica per il triennio 2022/2024.

(milioni di euro)

Co	Lett	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	h)	Modifiche al D.Lgs. n. 59 del 2017 Capo IV-bis articolo 16-ter, comma 1- Sistema di formazione e aggiornamento permanente degli insegnanti di ruolo articolato in percorsi di durata almeno triennale (effetti dal 2027)	s	c									
1	h)	Modifiche al D.Lgs. n. 59 del 2017 Capo IV-bis articolo 16-ter, comma 5- Fondo per l'incentivo alla formazione (effetti dal 2026)	s	c									
1	h)	Modifiche al D.Lgs. n. 59 del 2017 Capo IV-bis articolo 16-ter, comma 5- Fondo per l'incentivo alla formazione -effetti riflessi (effetti dal 2026)	e	t/c									
1	h)	Riduzione stanziamenti di spesa del personale cessato (effetti dal 2026)	s	c									
1	h)	Riduzione stanziamenti di spesa del personale cessato – effetti riflessi (effetti dal 2026)	e	t/c									
1	l)	Modifiche al D.Lgs. n. 59 del 2017 Capo IV-bis articolo 16-ter, comma 9- riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440 Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (effetti dal 2027)	s	c									
1	l)	Modifiche al D.Lgs. n. 59 del 2017 Capo IV-bis articolo 16-ter, comma 9- Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge n. 107/2015- Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente (effetti dal 2028)	s	c									

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero richieste alcune delucidazioni circa i criteri e parametri ivi considerati, dal momento che dalla loro congruità dipende la bontà della stima dei maggiori oneri di spesa previsti dal 2023.

In particolare, richiamando l'articolo 17, comma 3, terzo periodo della legge di contabilità, andrebbero richieste le fonti relative alla platea dei docenti ad oggi in servizio indicata dalla RT, nonché elementi di conferma in merito alla circostanza ivi preliminarmente evidenziata per cui, ogni anno, alle attività formative organizzate dalle istituzioni scolastiche, si registra ad oggi una partecipazione media pari al circa il 30% dei docenti di ruolo. Inoltre, la stima della platea non sembra tenere conto del fatto che l'accesso ai percorsi di formazione diventerà obbligatorio per tutti i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto collettivo (cfr. co.4 art.16-ter). Pertanto, la platea inizialmente prevista dovrebbe subire incrementi negli

anni successivi mentre invece la RT afferma che si è stimato sempre il 40% dei docenti per tutto il decennio dall'anno scolastico 2023/2024 al 2032/2033.

Ad ogni modo, venendo anche al materiale calcolo degli oneri di spesa complessivi in ragione annua per l'erogazione dei nuovi percorsi formativi stimati per le annualità 2023/2033, andrebbero richiesti i parametri ivi considerati: 70 euro l'ora per docente, 30 euro l'ora per tutoring, 3,47 euro l'ora per ciascun discente per spese generali e di organizzazione, la ragione per cui si stima un numero di ore doppio di formazione per i docenti di scuola secondaria rispetto ai docenti di scuola primaria e di infanzia.

Quanto alla previsione di una maggiore spesa in relazione a figure professionali responsabili, nell'ambito dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche, delle attività di progettazione e sperimentazione di nuove modalità didattiche, si segnala che alcuna stima di oneri è riportata dalla RT, ivi limitandosi alla affermazione che i relativi emolumenti, da stabilirsi in misura "forfettaria", potranno trovare copertura nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Sul punto, si segnala che trattasi di nuovo onere di spesa posto a carico delle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente, di cui andrebbe effettuata la quantificazione e dimostrata la effettiva e piena sostenibilità dei nuovi oneri.

In merito al fondo per l'incentivo alla formazione, pur considerando che l'indennità *una tantum* ivi prevista sia da corrispondere ai docenti nell'anno di conseguimento della valutazione positiva e solo in relazione alle ore aggiuntive che non siano state remunerate a carico del fondo per l'arricchimento dell'offerta formativa, e, comunque, nel limite di spesa ivi previsto, va evidenziato che alcuna indicazione è riportata dalla RT circa la quantificazione dei relativi oneri medi unitari ipotizzabili. Elemento, quest'ultimo, indispensabile a consentire una valutazione circa la congruità delle risorse previste rispetto ai fabbisogni ipotizzabili.

In relazione alla copertura degli oneri derivanti dalla costituzione del fondo per l'incentivo ai docenti, mediante razionalizzazione dell'organico di diritto effettuata a partire dall'anno scolastico 2026/2027, la RT fornisce il procedimento di calcolo che è riscontrabile nei suoi risultati. Tuttavia, in relazione all'utilizzo di una percentuale fissa dei posti del potenziamento sui posti complessivi per tutti gli anni scolastici dal 2026 al 2031 per determinare il numero delle cessazioni sull'organico di potenziamento, si osserva che tale procedura di calcolo appare corretta solo ove la distribuzione per anzianità sia omogenea tra l'organico di potenziamento e l'organico complessivo. È evidente infatti che ove i posti del potenziamento fossero attualmente coperti in prevalenza da personale più giovane, vi sarebbero proporzionalmente meno cessazioni annue. Andrebbero quindi acquisite assicurazioni circa l'omogeneità sotto il profilo dell'anzianità del personale che ricopre i posti del potenziamento rispetto al totale dei docenti. In ogni caso va detto che le norme prevedono che la riduzione dei posti avvenga in via prioritaria in relazione al contingente di potenziamento non escludendo quindi ove necessario la riduzione degli altri posti organico.

Si osserva inoltre che la RT contabilizza riduzioni ulteriori di organico anche per l'anno scolastico 2031/2032 mentre invece la norma contempla riduzioni solo fino

all'anno 2030/2031. Andrebbero quindi chiarite le ragioni di tale inclusione o eventualmente corretto il prospetto di calcolo.

Va comunque evidenziato che il valore assoluto di risparmio derivante dalle cessazioni indicate nel prospetto della RT ha carattere prudenziale, facendo riferimento sempre ad un numero inferiore di unità rispetto a quelle ipotizzate, ciò trasponendosi in un dato di minori risparmi quantificati rispetto a quelli in realtà ipotizzabili per ciascun anno scolastico dal 2023/2024 sino al 2030/2031. Sul punto, si conferma altresì la prudenzialità del parametro retributivo assunto nella stima, indicato per tutti i cicli scolastici in corrispondenza al trattamento annuo lordo previsto per il docente alla I classe di anzianità della scuola secondaria (37.708 euro annui).

Ad ogni modo, andrebbero comunque richieste rassicurazioni circa la sostenibilità delle riduzioni dei posti previsti in organico di diritto per ogni annualità 2026/2031 con le norme in esame, alla luce dei fabbisogni didattici che si prevedono nel prossimo decennio. Sul punto, si segnala che l'articolo 17, comma 7, ultimo periodo, della legge di contabilità prevede espressamente che per le disposizioni concernenti il comparto scuola, le RT debbano essere complete delle ipotesi demografiche e dei flussi migratori assunti per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché di ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. Ciò, evidentemente, a ragione della "inderogabilità" del servizio scolastico e delle note conseguenze che ne derivano alla gestione del relativo personale (organico "aperto").

Infine, venendo alle fonti di copertura previste dal comma 9 dell'articolo 16-ter, posto che la RT conferma la capienza delle risorse di cui al Programma operativo complementare POC "Per la Scuola" 2014-2020, (lettera b), andrebbero richieste conferme in merito alla adeguatezza delle autorizzazioni di spesa ridotte a valere del fondo per l'attuazione del "Piano nazionale dell'offerta formativa" di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 107/2015 e al fondo per l'arricchimento dell'offerta formativa (lettere c e d) e, a decorrere dal 2028, a valere dell'autorizzazione di spesa prevista per la Carta dei docenti (lettera e).

Quanto alla mancata evidenziazione di effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica per il triennio 2022/2024, in considerazione della circostanza che agli oneri derivanti dal provvedimento in esame per il 2023 e 2024 si provvederà rispettivamente a valere delle risorse del PNRR e di risorse già previste nell'ambito del POC, nulla da osservare. In ogni caso, quanto a tale ultimo dispositivo, andrebbero richieste conferme circa la compatibilità degli effetti di spesa in relazione alle nuove norme di spesa, rispetto a quelli da considerarsi già contemplate dai saldi ai sensi della legislazione vigente.

Si novella il Capo V, relativo alla fase transitoria, inserendo l'articolo 18-bis, recante "Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo". Nello specifico, ai sensi del comma 1, sino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, possono partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano

conseguito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a condizione che parte dei crediti formativi universitari o accademici siano di tirocinio diretto. Con DPCM, con riferimento ai vincitori di concorso, sono definiti: i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 crediti formativi che consentono, nel periodo transitorio, la partecipazione al concorso;- i contenuti dell'offerta formativa corrispondente agli ulteriori 30 crediti formativi di completamento della formazione iniziale universitaria e accademica; le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta ed una lezione simulata; le modalità di composizione della relativa commissione, all'interno della quale è previsto che sia presente un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale competente e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante. È espressamente previsto che la nomina di personale scolastico nella commissione non determini oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato. I vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato possedendo 30 crediti formativi, secondo quanto previsto al comma 1, sottoscrivano un contratto annuale di supplenza, con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e, a seguire, completino il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, acquisendo cioè almeno gli ulteriori 30 crediti formativi, con oneri a proprio carico.

Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 30 giugno 2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere integrati.

La RT su sofferma sull'articolo 18-*bis* che, al comma 1, delinea un sistema transitorio, valido fino al 31 dicembre 2024, per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico per coloro che abbiano conseguito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a condizione che parte dei crediti formativi universitari o accademici siano di tirocinio diretto. Tali disposizioni non comportano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, analogamente a quanto rilevato in relazione al comma 5 dell'articolo 2-*bis* introdotto dal presente articolo, andrebbero solo illustrate le modalità con cui si garantirà la partecipazione del personale scolastico alle commissioni di esame, senza che si determinino oneri di sostituzione.

Articolo 45 ***(Valorizzazione del personale docente)***

L'articolo prevede modifiche alla legge di bilancio 2018.

Con il comma 1, lett. a), si modifica l'art. 1, comma 593, della L. 205/2017, aggiungendo un nuovo criterio e indirizzo cui la contrattazione (anche mediante eventuali integrazioni al CCNL) deve attenersi nell'impiegare le risorse iscritte nella specifica sezione del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (FOM), appositamente dedicata a valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali, istituita dall'art. 1, comma 592, della medesima L. 205/2017. Tale

criterio e indirizzo è la valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica.

Con il comma 1, lett. b), si prevede che in sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiornamento contrattuale alla nuova finalità sia destinata una quota pari al 10 per cento dello stanziamento annuale previsto per l'apposita sezione del FOM di cui all'art. 1, comma 592, della L. 205/2017. Entro il 30 giugno 2022, con decreto del Ministro dell'Istruzione, sono stabiliti i criteri per l'attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o domicilio abituale distinti da quello dell'istituzione scolastica.

La RT certifica che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto introduce un nuovo criterio di valutazione per l'attribuzione delle risorse finalizzate alla valorizzazione della professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali, fermo restando lo stanziamento già previsto dall'art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017.

Al riguardo, posto che rimane fermo lo stanziamento complessivo, nulla da osservare.

Articolo 46

(Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti)

L'articolo modifica le disposizioni sulla semplificazione delle procedure concorsuali per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno) introdotte dal D.L. 73/2021.

La prima novella in esame, che interviene sul comma 10, lettera a) primo periodo, dell'art. 59 – in relazione alle prove dei concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno banditi con frequenza annuale – fa sì che, in sostituzione della o delle prove scritte previste a legislazione vigente, sia prescritto: a) o il sostenimento e superamento di una unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla (come previsto finora), oppure, e qui interviene la modifica normativa, b) il sostenimento e superamento di una unica prova strutturata fino al 31 dicembre 2024 e con più quesiti a risposta aperta a far data dal 1° gennaio 2025, volti (in entrambi i casi) all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché – e qui interviene un'altra modifica – “sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare”, oltre che sull'informatica e sulla lingua inglese (come previsto finora).

La seconda novella, che interviene sul comma 10, lettera b) del medesimo art. 59, integra la previsione, finora vigente, di una prova orale tout court, con la specificazione che, in questa prova, “si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e le capacità e l'attitudine all'insegnamento anche attraverso un test specifico”.

Dopo il comma 10, è inserito il comma 10.1 in cui si prevede che la redazione dei quesiti della prova scritta di cui al precedente comma 10, anche a titolo oneroso, è assegnata ad una o più università. È altresì istituita con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanarsi entro il 10 giugno 2022, una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale che, anche sulla base delle evidenze desunte dalla prima applicazione della riforma delle procedure di reclutamento di cui al medesimo articolo 59 (modificato dal provvedimento in esame), propone al Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida sulla metodologia di redazione dei quesiti, affinché questi consentano di

accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all'insegnamento, oltre che ad una solida preparazione disciplinare dei candidati. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Si prevede l'inserimento dopo il comma 10-*bis*, del comma 10-*ter* in cui è stabilito che, ferma restando la riserva di posti di cui al precedente comma 10-*bis*, i vincitori del concorso inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d) – ossia nella graduatoria formata sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 10, nel limite dei posti messi a concorso – siano immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d-*bis*) – i quali, come detto, sono i soggetti che devono ancora conseguire l'abilitazione all'insegnamento specifica sulla classe di concorso, in relazione alla scuola secondaria – che sono immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, residuano posti vacanti e disponibili.

Si abroga il comma 12 il quale prevedeva che, con decreto del Ministro dell'istruzione, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, fossero disciplinati, nell'ambito del periodo di formazione e di prova di cui all'art. 1, comma 115, della legge n. 107 del 2015, le attività formative, le procedure e i criteri di verifica degli standard professionali, le modalità di verifica in itinere e finale incluse l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale.

Dopo il comma 21, è aggiunto il comma 21-*bis* in cui è stabilito che, con riferimento ai soggetti di cui al (nuovo) art. 18-*bis* del decreto n. 59 del 2017 (introdotto dall'art. 44 del presente provvedimento e recante norme transitorie – valide sino al 31 dicembre 2024 – per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo, per i posti comuni di docente di scuola secondaria e per i posti di insegnante tecnico pratico, in relazione a coloro che abbiano conseguito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario e accademico di formazione iniziale), la citata disposizione di cui al comma 10, lettera d-*bis*) del medesimo art. 59 – che prevede la formazione della graduatoria dei soggetti che devono ancora conseguire l'abilitazione all'insegnamento specifica sulla classe di concorso – cessa di avere efficacia dal 1° gennaio 2025.

La RT si limita a confermare che la norma introduce degli aggiustamenti al meccanismo concorsuale semplificato già previsto dall'art. 59, comma 10, del decreto-legge n. 73/2021. Le disposizioni non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le risorse disponibili a legislazione vigente già consentono di svolgere i concorsi nelle modalità delineate.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la lettera b) stabilisce che per la elaborazione delle prove concorsuale di accesso alla professione docente di ogni ordine e grado, in cui si prevedono prove scritte la redazione dei quesiti sia assegnata, anche a titolo oneroso, a una o più università, andrebbero richiesti chiarimenti in merito alla quantificazione degli oneri previsti in ragione annua e alla relativa copertura a carico del bilancio.

Inoltre, posto che la medesima integrazione prevista alla lettera b) stabilisce che sia istituita, con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanarsi entro il 10 giugno 2022, una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale che, anche sulla base delle evidenze desunte dalla prima applicazione della riforma delle procedure di reclutamento, spetti il compito di proporre al Ministero dell'istruzione, l'adozione di linee guida sulla metodologia di redazione dei quesiti affinché questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie

all'insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare dei candidati, pur considerando che ai componenti non spetteranno compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, andrebbe confermato che il supporto ai relativi lavori possa essere assicurato a valere delle risorse umane e strumentali già previste per il dicastero dalla legislazione vigente.

Articolo 47

(Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell'istruzione)

Il comma 1 stabilisce che ai fini del potenziamento delle azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al PNRR per la digitalizzazione delle scuole, per ciascuno degli anni scolastici ricompresi tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2025/2026 si istituisce il Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR, con il compito di assicurare un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del Piano legati alla digitalizzazione delle scuole. Tale compito è assolto insieme alle equipe formative territoriali, già esistenti, e sotto il coordinamento funzionale dell'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione. Ai fini della costituzione del Gruppo, per ciascuno degli anni scolastici compresi fra l'a.s. 2022/2023 l'a.s. 2025/2026 l'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione individua un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a ottantacinque e fino a un massimo di tre dirigenti scolastici da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali.

Il comma 2, modificando il comma 1, lettera b) dell'articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 amplia i casi in cui è possibile fare ricorso alle procedure di acquisto e di affidamento dei contratti, derogatorie rispetto alla normativa vigente, previste dall'art. 55, comma 1, lett. b), del D.L. 77/2021.

Il comma 3 alle lettere a)-c) aggiorna l'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, apportandovi con alcune deroghe, al fine di attuare le azioni del PNRR relative alla costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici. Si tratta della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1. ("Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica") con una spesa totale di 800 milioni di euro.

In particolare, si prevede alle lettere a) e b): 1) la possibilità per gli enti locali di procedere autonomamente allo sviluppo della progettazione, già prevista ove l'intera procedura non si concluda entro centosessanta giorni dalla pubblicazione del bando di concorso, è estesa anche ai casi di assenza di proposte progettuali pervenute per il concorso o di loro inidoneità; 2) si innalza da 2.340.000,00 a 2.640.000,00 lo stanziamento complessivo per il compenso destinato alle Commissioni giudicatrici dei progetti; tale incremento – come evidenziato dalla relazione tecnica – è direttamente correlato all'aumento dei progetti da valutare di cui al punto successivo; 3) si introduce la possibilità di autorizzare un numero più ampio di progetti relativi all'investimento 1.1. della Missione 2, Componente 3, anche utilizzando risorse nazionali disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione. Come spiegato nella relazione illustrativa, "in questo modo, è possibile garantire il raggiungimento del target europeo anche in presenza di possibile mancata attuazione di alcuni interventi"; 4) si dispone – come evidenziato dalla relazione tecnica – un incremento di euro 1.625.000,00 per i premi ai progettisti del secondo grado del concorso di progettazione, anche qui alla luce dell'aumento dei progetti autorizzabili di cui al punto precedente.

Il comma 4 per il periodo 2022-2026, vincola una serie di risorse, già impiegate per finanziarie i progetti in essere del PNRR di titolarità del Ministero dell'Istruzione, alla realizzazione degli stessi:

ciò al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Piano. Si tratta, in particolare, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 62, della L. 107/2015; all'articolo 1, comma 140, della L. 232/2016; all'articolo 1, comma 1072, della L. 205/2017; all'articolo 1, comma 95, della L. 145/2018; all'articolo 1, commi 14, 59, 63 e 64, della L. 160/2019; agli articoli 32, comma 7-bis, e 48, comma 1, del D.L. 104/2020.

Il comma 5 prevede che ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.068.362 per l'anno 2022, a euro 2.670.904 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e pari a euro 1.602.543 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni dal 2022 al 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (recante uno stanziamento di 30 milioni annui).

La RT riferisce che dall'applicazione del comma 1 consegue che n. 85 tra docenti e assistenti amministrativi siano posti in posizione di comando presso gli Uffici scolastici regionali e presso l'Amministrazione centrale per svolgere attività di supporto e costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche nell'attuazione delle azioni del PNRR.

Quanto alla possibilità di porre in posizione di comando anche un numero massimo 3 dirigenti scolastici per garantire un maggiore coordinamento a livello nazionale dell'intero Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR, evidenzia che tale comando non impatta sulla spesa pubblica e non determina nuovi o maggiori oneri, in quanto le relative reggenze sono a carico del FUN – fondo unico nazionale.

TOTALE L.S. MENSILE DA LUGLIO 2022 INCLUSA TREDICESIMA ED ELEMENTO PEREQUATIVO ED IVC							
	Coll scol	Coll scol servizi	aa e at	Dsga	Doc inf e prim	sec I	sec II
da 0 a 8	2.097,90	2.146,68	2.336,27	3.137,26	2.817,38	3.027,79	3.027,79
da 9 a 14	2.270,38	2.315,90	2.555,09	3.473,82	3.088,71	3.344,05	3.423,64
da 15 a 20	2.395,95	2.442,87	2.718,82	3.772,69	3.381,70	3.676,60	3.778,83
da 21 a 27	2.520,94	2.570,30	2.881,96	4.093,39	3.614,28	3.948,98	4.165,93
da 28 a 34	2.614,53	2.662,38	3.000,07	4.428,55	3.926,78	4.302,21	4.504,22
da 35 a	2.681,99	2.731,70	3.091,21	4.753,33	4.102,18	4.504,22	4.707,51

Sulla base della tabella sopra riportata con i parametri stipendiali aggiornati, cui vanno aggiunti gli adeguamenti contrattuali, si è proceduto a calcolare gli importi delle supplenze e a quantificare i relativi oneri per gli 85 docenti o assistenti amministrativi da porre in posizione di comando.

La RT assicura che si è proceduto a una stima "prudenziale" e, pertanto, è stato preso in considerazione l'importo mensile dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado, più alto rispetto a quello dell'infanzia e del primo ciclo, nella fascia più bassa che spetta ai supplenti, incrementato con gli ultimi adeguamenti contrattuali che individuano il trattamento economico mensile, da prendere come riferimento, pari a euro 3.142,24.

In questo modo, per l'anno 2022, trattandosi di 4 mensilità (1° settembre-31 dicembre 2022) e di n. 85 unità di personale a tempo pieno in comando risulta $3.142,24 * 85 * 4 = 1.068.361,60$.

Per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, il calcolo è di $3.142,24 * 85 * 10 = 2.670.904,00$ e per l'anno 2026 è $3.142,24 * 85 * 6 = 1.602.542,40$.

Sul comma 3, le lettere a) e c), comma “2-bis” riferisce che non comportano nuovi o maggiori oneri e anzi quest’ultima norma prevede proprio una clausola di salvaguardia disponendo che il concorso di progettazione e i successivi livelli di progettazione siano affidati nei limiti delle risorse disponibili nei quadri economici di progetto indicati dagli enti locali in sede di candidatura delle aree.

Quanto al comma 3, le lettere b), c), comma “2-ter” riconosce che le norme comportano nuovi o maggiori oneri. La norma prevede, infatti, alla lettera c), comma “2-ter” la possibilità di autorizzare un numero maggiore di aree e progetti rispetto al *target* delle n. 195 scuole per essere certi di raggiungere il risultato. Ciò determina, come previsto dalla lettera b), un incremento di euro 300.000,00 per le Commissioni in più da dover costituire per il concorso di progettazione, rispetto a quanto previsto dall’art. 24 del DL n. 152/2021. Tale incremento comporta pertanto che la somma complessiva per le Commissioni sia di euro 2.640.000,00 e non più 2.340.000,00.

La RT precisa poi che trattandosi di una novella normativa, tale importo aggiuntivo trova copertura finanziaria per l’anno 2022, come previsto dall’art. 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, sempre mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

La lettera c) del comma 3 prevede, per le stesse motivazioni, un incremento di euro 1.625.000,00 per i premi ai progettisti del secondo grado del concorso di progettazione, rispetto a quanto previsto dall’art. 24 del DL n. 152/2021.

Tale incremento comporta che la somma complessiva per le Commissioni sia di euro 11.486.360,00 e non più 9.861.360,00.

Anche in questo caso, tale importo aggiuntivo trova copertura finanziaria per l’anno 2023, come previsto dall’art. 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, sempre mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Sul comma 4 riferisce che la disposizione intende precisare che ai fini del raggiungimento degli obiettivi, *target e milestone* del Piano nazionale di ripresa e resilienza, vengono utilizzate per le annualità dal 2022 al 2026 le risorse già destinate ai “progetti in essere” del PNRR di cui all’articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché le risorse di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all’articolo 1, commi 14, 59, 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, agli articoli 32, comma 7-bis, e 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Tali risorse sono quelle già attualmente utilizzate per i c.d. “progetti in essere” autorizzati dopo il mese di febbraio 2020, nell’ambito del PNRR, a valere su risorse nazionali dall’annualità 2022 all’annualità 2026. Le medesime risorse nazionali e le eventuali economie possono essere altresì utilizzate per assicurare il raggiungimento dei target PNRR, anche

attraverso il finanziamento di interventi in overbooking che dovessero rendersi necessari per gli obiettivi PNRR, sempre nei limiti delle risorse disponibili in bilancio.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Comma	Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Assunzione personale da destinare agli Uffici scolastici regionali e gli altri presso l'Unità di missione del PNRR e presso l'amministrazione centrale per garantire il supporto necessario alle istituzioni scolastiche per l'attuazione delle misure del PNRR relative alla digitalizzazione.	s	c	1,1	2,7	2,7	1,1	2,7	2,7	1,1	2,7	2,7
	Effetti riflessi	e	t/c				0,5	1,3	1,3	0,5	1,3	1,3
3, lett. b)-d)	Modifica all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 3 del Dl n. 152/2021	s	c		0,3	1,6		0,3	1,6		0,3	1,6
	Riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'art. 4 c.1 della L. 440/1997	s	c		-0,3	-1,6		-0,3	-1,6		-0,3	-1,6
5	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62 della legge n. 107/2015- Innovazione digitale e didattica laboratoriale	s	c	-1,1	-2,7	-2,7	-1,1	-2,7	-2,7	-1,1	-2,7	-2,7

Al riguardo, per i profili di quantificazione del comma 1, in considerazione del carattere di prudenzialità della stima riportata dalla RT, per cui il parametro retributivo considerato ai fini della valutazione degli oneri da sostenersi per le supplenze da disporre da parte delle istituzioni scolastiche per gli anni scolastici dal 2022/2023 al 2025/2026, è stato rapportato indistintamente all'onere retributivo mensile previsto dalla legislazione vigente, per i docenti di scuola secondaria alla prima fascia di anzianità (laureati), non considerando che nella platea delle n.85 unità potranno essere interessate dall'attivazione del comando anche professionalità A.T.A., non ci sono osservazioni. Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero richiesti i quadri di computo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote adottate, come previsto dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.⁴³

⁴³ Paragrafo 5.

Sul comma 3, posto che dalle integrazioni apportate alle lettere a) e b) (con conseguente adeguamento delle disposizioni finanziarie alla lettera c), consegue la possibilità di autorizzare un numero maggiore di progetti, ciò determinando un incremento di euro 300.000,00 in più della spesa per le Commissioni da costituire per il concorso di progettazione, rispetto a quanto previsto dall'art. 24 del DL n. 152/2021, andrebbero richiesti i dati e parametri considerati nella stima del maggior onere previsto, ritenuto che la modifica in esame non precisa il maggior numero di aree e progetti da includere negli interventi rispetto a quelle già previste né indica i criteri considerati nella determinazione dei maggiori fabbisogni previsti per ciascun commissione.

Sul punto, andrebbe pertanto richiesta un'integrazione alla RT da cui sia possibile risalire alla stima del maggior fabbisogno previsto per le Commissioni a ragione delle modifiche in esame, a tal fine disponendosi già dei dati e parametri contenuti nella RT annessa all'A.S.2483⁴⁴.

Quanto ai profili di copertura, va considerato che l'effetto dei maggiori oneri previsti dalle modifiche in esame trova compensazione a valere del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, per cui andrebbero richieste assicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli interventi di spesa programmati a valere delle suddette risorse per le finalità previste dalla legislazione vigente.

Per i profili di copertura relativi al maggior onere previsto dal comma 1 per le annualità 2022/2026, posto che la disposizione in esame provvede disponendo una riduzione per le medesime annualità della dotazione prevista del fondo per l'Innovazione digitale e didattica laboratoriale, di cui al comma 62 della legge n. 107 del 2015, confermata l'esistenza delle necessarie disponibilità, a valere dei relativi stanziamenti previsti nel bilancio 2022/2024, andrebbero richieste assicurazioni in merito al sostanziale azzeramento delle residue disponibilità in relazione alla dotazione prevista per il 2022 a fronte degli interventi eventualmente già programmati su tali stanziamenti ai sensi della legislazione vigente per il medesimo anno⁴⁵.

Ad ogni buon conto, si segnala che tale risorse sono classificate in bilancio come spese per investimenti mentre la spesa di cui al comma 1 sembrerebbe da ritenersi in conto corrente.

⁴⁴ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, Nota di lettura n. 281, pagine 66-67.

⁴⁵ Il capitolo 8107 (n. 3 piani gestionali) dello stato di previsione del ministero dell'istruzione reca una previsione di 42,1 milioni nel 2022, e di 38,5 e 38,6 rispettivamente per il 2023 e 2024. Al 29 aprile 2022 lo stanziamento indicava una disponibilità di 3 milioni di euro circa. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Sistema DATAMART/RGS, interrogazione dello stato di previsione del ministero dell'istruzione, situazione al 29 aprile 2022, sul sito internet del Dipartimento.

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48 *(Abrogazioni)*

L'articolo prevede alle lettere a)-d) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

- alla lettera a), l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, relativo alle procedure di monitoraggio, alle risorse e alle modalità necessarie ai fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia ordinaria nell'ambito del PNRR;
- alla lettera b) l'articolo 13-*bis*, commi 2 e 3, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, relativo al sistema comune d'informazione e di biglietteria integrate;
- alla lettera c) l'articolo 59, comma 1, lettere l), q) e r), del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, relative all'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche, al controllo dello Stato di approdo per le unità da diporto utilizzate a fini commerciali battenti bandiera diversa da quella italiana e alle procedure e modalità per l'accertamento del tasso alcolemico;
- alla lettera d) l'articolo 11, comma 9, lettera a), del decreto legislativo 16 dicembre 2021, n. 237, relativo ai certificati nazionali di conduzioni di navi per il trasporto di merci e persone nel settore della navigazione interna.

La RT riferisce che la norma alle lettere b), c) e d), reca l'abrogazione di alcune disposizioni in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili relative all'adozione di decreti attuativi la cui adozione non risulta più necessaria.

Rileva inoltre che trattasi disposizioni a carattere ordinamentale che, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, anche se la RT non si sofferma sull'abrogazione prevista dalla lettera a), considerato che invece la RT annessa alla disposizione che si abroga non prevedeva effetti finanziari, nulla da osservare.

Articolo 49 *(Disposizioni finanziarie)*

Il comma 1, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT ribadisce il contenuto dell'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Mar 2022 [Nota di lettura n. 296](#)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (**Atto del Governo n. 362**)
- " [Nota di lettura n. 297](#)
A.S. 2562: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 298](#)
Piano integrato di attività e organizzazione (**Atto del Governo n. 369**)
- " [Nota di lettura n. 299](#)
A.S. 2482: "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno"
- Apr 2022 [Nota di lettura n. 300](#)
A.S. 2564: "Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina"
- " [Elementi di documentazione n 11](#)
Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una analisi delle spese per missioni e programmi
- " [Nota di lettura n. 301](#)
Attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle relative procedure e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (**Atto del Governo n. 374**)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 31](#)
Documento di economia e finanza 2022 – **Doc. LVII, n. 5**
- " [Nota di lettura n. 302](#)
A.S. 2588: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 303](#)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE (**Atto del Governo n. 378**)
- " [Nota di lettura n. 304](#)
Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (**Atto del Governo n. 377**)
- Mag 2022 [Nota di lettura n. 305](#)
A.S. 2604: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>